



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N. ....

Sentenza ..... @ An. App. Brescia

n. 1/89 R.S. del 10.03.1989

e/ FERRI Cesare  
LATTINI Sergio  
STEPANOFF Alessandro

effettuato; trap. di Brescia 28.05.1976  
e archivio B.L.P.M.

P/11

(5)



1408

De  
S

# REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Composta dei Signori:

- |   |           |            |                  |
|---|-----------|------------|------------------|
| 1 | FERRANTE  | RICCARDO   | Presidente       |
| 2 | GARRIBBA  | TITO       | Consigliere      |
| 3 | BOSI      | ALBERTO    | Giudice Popolare |
| 4 | DE FELICE | VINCENZO   | " "              |
| 5 | PAPETTI   | GIAMPAOLO  | " "              |
| 6 | SAIZER    | RIIA       | " "              |
| 7 | MAZZOLARI | NELLO      | " "              |
| 8 | ZANI      | ELISABETTA | " "              |

SENTENZA

in data 10/03/1989

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa

contro

FERRI CESARE nato a Milano il 07/06/1851 ivi residente in via

Sismondi 44 elettivamente domiciliato in Firenze presso lo

studio dell'avvocato PAOLI Paolo Arrestato il 24/03/1984

scarcerato il 23/05/1987.

LIBERO PRESENTE

LATINI SERGIO nato a Cunardo (VA) il 21/07/1950 residente a

Sorisole via Fantoni 4, arrestato il 06/03/1984, agli arresti

domiciliari dal 07/03/1984 al 01/12/1985.

LIBERO PRESENTE

STEPANOFF ALESSANDRO nato a Milano il 21 02 1953 ivi res. in

N. 1/89 Reg. Sent.

N. 1/88 Reg. Gen.

depositata il

23. MAG. 1989

Il Cancelliere


Li

fatto avviso di che all'articolo 151 cod. p.p.

Il Cancelliere

in viale campania 33, arrestato il 03.12.1985 AGLI ARRESTI DOMICILIARI DAL  
23/03/1986 al 23/05/1987.

LIBERO PRESENTE



0801 30M 7 0

I M P U T A T I

FERRI CESARE:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 Legge 2/X/67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=====

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino al 28 maggio 1974.=====

B) del delitto di cui agli artt. 110-61 n. 2 c.p. e 4, I e II comma, Legge 2/X/67 n. 895 per avere in Brescia, il 28 maggio 1974, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra;=====

C) del delitto di cui agli artt. 110-285 c.p. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella piazza della loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. ed U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico portarifiuti, aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte di BANZI GIULIA - BOTTARDI LIVIA - CALZARI CLEMENTINA - TREBESCHI ALBERTO - NATALI EUPLO - TALENTI BARTOLOMEO - PINTO LUIGI (deceduto l'1 GIU. 1974) e ZAMBARDA VITTORIO (deceduto il 16 GIU. 1974), nonché lesioni personali, di entità di seguito per ciascuno indicata, a: ANTONINI Giacomo

*d*

(gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BELLANDI Guido (gg. 6), BIOCCHI Bruno (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA Dorino (entro gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI Giancarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CENEDELLA Marco (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CAVARRA Eliana (gg. 21), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito e agli arti), DELLI PIAGGI Luciano (gg. 40), DELENDATI Stefano (gg. 20), DOLCINI Lorenzo (gg. 28), DUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), CALLIA Innocenzo (gg.



22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (entro gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angelino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Mario (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PITERRA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Annalisa (entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI

1

Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).


STEPANOFF Alessandro, perché risponda di concorso nei delitti sub A), B) e C) per avere - in particolare nei giorni immediatamente precedenti, in Milano, concordando e promettendo di sostenere e confermare un "alibi" per Ferri Cesare, in relazione ai movimenti di costui nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974, e con il medesimo a tal fine comparso nella Università Cattolica di Milano a partire dalle ore 10 circa di detto giorno - partecipato con Ferri Cesare ed altri ai reati di cui sopra, a costoro ascritti, e cioè:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=====

In altri luoghi ed in Brescia, da data imprecisata fino al 28 maggio 1974.=====

2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P. e 4, I e II comma, L. 2/10/1967 n. 895 per avere, in Brescia, il 28/5/1974, previo accordo ed in concorso con altri, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra.=====

3) del delitto di cui agli artt. 110-285 C.P. per avere, previo accordo ed in concorso con altri, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifesta-



zione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta-rifiuti, aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte nonché lesioni delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe;===== FERRI CESARE, inoltre, e LATINI SERGIO, per rispondere del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 - 110 - 112 n. 1 - 575 - 577 I° comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo in ordine alla strage commessa nella Piazza della Loggia di Brescia il 28 maggio 1974) - richiesta motivata con il pericolo che il Buzzi nel giudizio di 2° grado potesse svelare le implicazioni nel crimine di esso Ferro e altri milanesi a lui collegati - ed inoltre incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio a detenuti di estrema destra, tra cui Concutelli Pierluigi, con lui ristretti nel carcere di Trani; il Latini, a sua volta, nei giorni immediatamente successivi e all'atto stesso del suo rientro in detto carcere, riportando al Concutelli il predetto messaggio di morte, entrambi in tal modo concorso a cagionare la morte del Buzzi, strangolato il 13/4/1981 nella sezione di massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara appunto da Concutelli Pierluigi e da Tuti Mario nonché

VII

- secondo l'accusa - anche da altri che avrebbero partecipato all'omicidio: commettendo perciò il fatto per procurare al Ferri medesimo e ad altri a lui collegati l'impunità del ridetto delitto di strage ed agendo con premeditazione; con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.).=====

A

## CRONOLOGIA

9. 5.1974 arresto di Fumagalli capo del M.A.R.;
19. 5.1974 morte di Ferrari Silvio in piazza del Mercato;
21. 5.1974 lettera intestata "Partito Nazionale Fascista - Sezione di Brescia Silvio Ferrari" annunciante gravi attentati;
23. 5.1974 i quotidiani locali annunciano che il 28 in piazza della Loggia si terrà una manifestazione antifascista;
27. 5.1974 lettera intestata "Ordine Nero, Gruppo Anno Zero, Brixien Gau" annunciante attentati;
28. 5.1974 strage di piazza della Loggia;
30. 5.1974 conflitto di Pian di Rascino: morte di Esposti e arresto di Danieletti e D'Intino;
31. 5.1974 fermo di p.g. di FERRI per appartenenza all'associazione eversiva capeggiata da Fumagalli e perquisizione domiciliare;
1. 6.1974 "Bresciaoggi" e "La Notte" pubblicano la notizia del fermo e la sua foto;
4. 6.1974 scarcerazione di FERRI per mancata convalida del fermo;
14. 6.1974 richiesta di istruzione formale a carico di ignoti per il reato di strage;
25. 6.1974 testimonianza di don Gasparotti e decreto di perquisizione domiciliare contro FERRI;
26. 6.1974 esecuzione della perquisizione alla presenza di FERRI;
10. 7.1974 convocazione di FERRI avanti al G.I. e suo mancato rintraccio;
12. 7.1974 sul "Corriere d'informazione" compare la notizia che FERRI è ricercato dal G.I.

- di Brescia "perchè sarebbe stato visto da un sacerdote in una chiesa vicina a piazza della Loggia ...";
19. 7.1974 il difensore di FERRI chiede siano sentiti Torrisi, Stepanoff, Rapetti e Paolini per provare la presenza del suo assistito a Milano la mattina della strage;
22. 7.1974 testimonianze di Rapetti, Stepanoff e Torrisi;
23. 7.1974 testimonianze di Grioni, Pianese e Rezzolla;
5. 9.1974 FERRI si costituisce a Milano (o.cattura 21.8.1974 del Procuratore della Repubblica di MI per l'attentato alla sede P.S.I. di via Crescenzago);
7. 9.1974 ricognizione personale di FERRI da parte di don Gasparotti;
20. 9.1974 primo interrogatorio di FERRI;
- 16.10.1974 testimonianza di Paolini;
- 18.10.1974 testimonianze di Zumbini e, nuovamente, di Stepanoff;
- 28.10.1974 testimonianze di Carminati e dei suoi dipendenti Beretta e Lo Re;
17. 5.1977 il G.I. di Brescia rinvia a giudizio, per il reato di strage, Buzzi, i fratelli Papa, De Amici, Ferrari Mauro, Ferrari Fernando, Giordano, Gussago ed Arcai; proscioglie FERRI per non avere commesso il fatto;
2. 7.1979 la Corte di assise di Brescia condanna, per la strage, Buzzi e Papa A.; assolve Papa R. per insufficienza di prove e gli altri per non avere commesso il fatto;
9. 5.1980 LATINI, detenuto a Trani, ottiene un permesso per contrarre matrimonio ed incontra FERRI;

- 7.11.1980 lettera al Magistrato di sorveglianza di Brescia firmata Falsaci Angelo;
- 15.11.1980 lettera di Concutelli a Martinesi con invito a troncare la corrispondenza con Buzzi;
5. 2.1981 fono ministeriale che dispone il trasferimento di Buzzi dal carcere di Brescia a quello di Novara;
1. 4.1981 fono ministeriale che sollecita l'esecuzione del trasferimento;
6. 4.1981 lettera di Buzzi al Magistrato di sorveglianza perchè intervenga per differire il trasferimento al 20 maggio;
11. 4.1981 trasferimento di Buzzi a Novara;
13. 4.1981 omicidio di Buzzi nel carcere di Novara;
2. 3.1982 la Corte di assise d'appello di Brescia assolve tutti gli imputati dal reato di strage per non avere commesso il fatto;
28. 9.1983 il G.I. di Novara rinvia a giudizio per l'omicidio Buzzi: Concutelli, Tuti, Azzi, Bonazzi ed Invernizzi; ordina l'archiviazione per LATINI;
19. 1.1984 Izzo rivela: a) le informazioni ricevute da Guido ricevute sulla responsabilità di FERRI; b) il discorso tra LATINI e Concutelli sulla necessità di "tappare la bocca" a Buzzi;
5. 3.1984 LATINI rivela: a) che FERRI, nel 1977, gli ha confidato la sua partecipazione alla strage; b) che Ferri, il giorno del matrimonio, gli ha domandato perchè mai nessuno avesse pensato di chiudere la bocca a Buzzi;
6. 3.1984 o.di arresto provvisorio per LATINI e FERRI, imputati di concorso morale nell'omicidio Buzzi;
23. 3.1984 ordinanza G.I. di Brescia di riapertura dell'istruzione contro FERRI per il reato di strage;



24. 3.1984 m.di cattura contro FERRI per il reato di cui all'art. 285 cod.pen.;
26. 9.1985 Fisanotti afferma che la Macchi gli confidò di avere accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage;
- 4 .10.1985 comunicazione giudiziaria alla Macchi per concorso nel reato di strage;
- 5 .10.1985 interrogatorio della Macchi, che respinge l'addebito e nega di avere fatto le presunte confidenze;
- 26.10.1985 Danieletti afferma che la Macchi gli confidò che FERRI era implicato nella strage;
- 6 .11.1985 Danieletti afferma: a) che Ferri gli confidò di essere l'autore della strage; b) che la Macchi gli confidò di averlo accompagnato a Brescia quel giorno;
- 3 .12.1985 m. di cattura contro STEPANOFF per il reato di falsa testimonianza;
- 8 .12.1985 m. di cattura contro STEPANOFF per concorso nel reato di strage;
- 19.12.1985 la Corte di assise di Novara, per l'omicidio Buzzi, condanna Concutelli e Tuti ed assolve gli altri;
23. 3.1986 il G.I. di Brescia ordina il rinvio a giudizio di FERRI, LATINI e STEPANOFF;
23. 5.1987 la Corte di assise di Brescia assolve i suddetti per insufficienza di prove.
10. 3.1989 la Corte di assise d'appello di Brescia li assolve per non avere commesso il fatto.



## IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE

### La strage di piazza della Loggia.

La notte del 19 maggio 1974, in piazza del Mercato di Brescia, lo studente Ferrari Silvio veniva ucciso dall'esplosione di un ordigno ad orologeria che trasportava sulla sua "Vespa" e col quale verosimilmente si apprestava a compiere un attentato.

Accanto al corpo dilaniato del giovane erano rinvenute, oltre ad una pistola carica, alcune copie della pubblicazione "Anno Zero", che ne rivelavano la militanza in uno dei gruppi eversivi dell'estrema destra, area alla quale peraltro pareva dovessero attribuirsi gli attentati dinamitardi commessi negli ultimi tempi, in Brescia, contro obiettivi appartenenti ad organizzazioni politiche della sinistra (contro il supermercato COOP il 16 febbraio, contro la sede del P.S.I. il 22 aprile e contro la sede della C.I.S.L. il primo maggio 1974).

Il 21 maggio perveniva al "Giornale di Brescia" una lettera dattiloscritta intestata "Partito Nazionale Fascista - Sezione di Brescia Silvio Ferrari" che, qualificando il giovane defunto "martire del fascismo, vittima di un'imboscata dei rossi", preannunciava gravi

attentati alla linea ferroviaria Milano-Brescia, alle forze di polizia e dei carabinieri e alle sedi dei partiti e della classe operaia, da compiersi entro il mese di maggio.

Lo stesso giorno si svolgevano i funerali di Ferrari Silvio, cui partecipavano alcuni neofascisti portando una corona con la raffigurazione dell'ascia bipenne e la scritta "I camerati di Anno Zero". Dopo il funerale, in piazza del Mercato, scoppiavano dei tafferugli tra alcuni neofascisti che volevano deporre dei fiori sul posto dell'esplosione ed altri giovani di opposta tendenza che esibivano cartelli con frasi spregiative nei confronti del defunto.

Il giorno dopo, al cimitero, gli amici intimi inscenavano un rito funebre con appello fascista e saluto romano, nel corso del quale Ferrari Fernando e De Amici Marco manifestavano propositi di vendetta per la morte del camerata.

Di fronte a questi accadimenti, che avevano determinato una forte tensione nell'opinione pubblica, le forze democratiche si mobilitavano. La segreteria provinciale del sindacato unitario C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. proclamava uno sciopero generale di quattro ore per la mattina del 28 maggio ed il Comitato permanente antifascista indiceva, per le ore 10 dello stesso giorno, una manifestazione unitaria in piazza della

Loggia, ove i rappresentanti delle due organizzazioni avrebbero tenuto dei discorsi.

La notizia della manifestazione veniva diffusa dai quotidiani locali il 23 maggio, con l'invito alla cittadinanza ad intervenire "allo scopo di dimostrare la decisa volontà di Brescia antifascista di rispondere con fermezza alle provocazioni fasciste".

Il 27 maggio veniva spedita al Questore e al Procuratore Generale di Brescia, alla direzione dei due quotidiani locali e a tali Crescini Nunzio e Faidutti Rodolfo una lettera intestata "Ordine Nero - Gruppo Anno Zero - Brixien Gau" che, scagliandosi contro la democrazia che ha permesso al comunismo di infiltrarsi ovunque "minando lo Stato e l'ordine pubblico", decretava la morte dei su nominati Crescini e Faidutti, accusati di corrompere la gioventù con la droga e il sesso, nonché la distruzione di cinque ritrovi pubblici ove era permesso "il detto lercio commercio". La lettera concludeva: "Questa è la risposta per la morte del camerata Ferrari vittima delle trame rosse".

La mattina del 28 maggio, poco dopo l'inizio della manifestazione, precisamente verso le ore 10,12, una violenta deflagrazione, causata dallo scoppio di un potente ordigno, troncava il comizio, seminando morte e terrore tra i numerosi convenuti. L'esplosione cagionava la morte di otto persone ed il ferimento di

altre cento.

Si accertava che l'ordigno era stato occultato in un cestino portarifiuti applicato ad una colonna dei portici del lato est della piazza (via X Giornate), proprio là dove, essendo cominciato a piovere, molta gente si era messa al riparo.

La posa dell'ordigno era verosimilmente avvenuta tra le 7, ora in cui era terminato il giro dei netturbini incaricati dello svuotamento dei cestini, e le 8,30, ora in cui era iniziato nella piazza il servizio d'ordine pubblico, svolto per l'occasione da dieci guardie di P.S. e da dieci carabinieri in divisa.

I periti, incaricati di accertare come fosse composto ed organizzato il micidiale ordigno, osservavano che la scarsità di reperti, dovuta anche al lavaggio della piazza effettuato subito dopo l'esplosione, non permetteva di formulare risposte esaurienti.

In base alle analisi chimiche, concludevano:

- che il tipo di esplosivo impiegato nell'attentato conteneva sicuramente tritolo;
- che non era possibile precisare se il tritolo facesse parte della formulazione originale del tipo di esplosivo o se fosse stato aggiunto artigianalmente come potenziante;

- che non si poteva nè affermare nè escludere che gli ioni ammonio, rilevati sui frammenti del cestino portarifiuti, derivassero da residui incombusti di esplosivi a base di nitrato di ammonio.

In base ai risultati di quattro prove sperimentali, i periti accertavano che le esplosioni che avevano prodotto effetti di "maggiore somiglianza" con quelli verificatisi in piazza della Loggia, erano quelle effettuate, una, con ordigno confezionato con sei candellotti di gelignite e, l'altra, con ordigno composto da g. 450 di ANFO e g. 50 di TNT, e concludevano:

- che, "con sufficiente attendibilità", la sostanza esplosiva impiegata il 28 maggio 1974 in piazza della Loggia poteva essere individuata in g. 700 circa di esplosivo da mina a base di nitrato di ammonio, con formulazione originaria comprendente TNT in bassa percentuale come in molte dinamiti commerciali;
- che, in mancanza di specifici reperti, non era possibile individuare il tipo di congegno di accensione usato.

I periti, sempre in base agli effetti ottenuti sperimentalmente, affermavano che difficilmente poteva essere stato usato l'esplosivo ANFO, potenziato con TNT, sequestrato al gruppo Esposti a Pian di Rascino il 30 maggio 1974.

### **Il fermo di Ferri Cesare.**

Il successivo 30 maggio, in località Pian di Rascino (Rieti), una pattuglia dei CC, dopo una sparatoria conclusasi con la morte di Esposti Giancarlo, traeva in arresto D'Intino Alessandro e Danieletti Alessandro e sequestrava un'ingente quantità di armi, munizione ed esplosivi sulla Land Rover con cui i predetti il 10 maggio, ossia il giorno dopo la cattura di Fumagalli Carlo, s'erano allontanati da Milano.

Nel portafoglio di Esposti erano rinvenute due fotografie formato tessera e D'Intino, nelle dichiarazioni rese alla p.g. al momento dell'arresto, dichiarava che le foto ritraevano Ferri, spiegando che costui era intimo amico di Esposti, come lui aderente ad "Avanguardia Nazionale" e responsabile di alcuni attentati dinamitardi compiuti a Milano.

In base a questi elementi, il 31 maggio, Ferri veniva sottoposto a fermo di p.g. e, dopo avere subito una perquisizione domiciliare negativa, denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia - che già procedeva contro Fumagalli - per appartenenza all'organizzazione eversiva da quest'ultimo promossa ed organizzata.

Interrogato, Ferri si protestava estraneo a qualsiasi associazione sovversiva, e poi, alla domanda

dove si fosse trovato la mattina della strage, rispondeva di averla trascorsa presso l'Università Cattolica di Milano, ove aveva assistito ad un esame di Storia della filosofia contemporanea e dove, verso le ore 10, aveva incontrato il suo ex insegnante di liceo prof. Paolini Paolo.

Il fermo non veniva convalidato e pertanto Ferri, il 4 giugno, tornava in libertà (da questa accusa sarà assolto, con sentenza 2.2.1978 della Corte di assise di Brescia, per non avere commesso il fatto).



**La testimonianza di don Gasparotti Marco.**

L'1 giugno, il quotidiano "Bresciaoggi", nel dare la notizia del fermo di Ferri, ne pubblicava la fotografia scattata al momento del fermo e don Gasparotti Marco, parroco di Santa Maria Calchera, vedendola, credeva di riconoscervi un giovane che, la mattina della strage, s'era soffermato nella sua chiesa, sita a poco meno di un kilometro da piazza della Loggia. Il sacerdote ne parlava con l'amico don Faustini, il quale lo metteva in contatto con il m.llo dei CC Toaldo, che riferiva la cosa al G.I. dott. Arcai, che, in quel momento, istruiva il c.d. processo del M.A.R. a carico di Fumagalli ed altri.

Don Gasparotti, sentito dal nominato G.I. il 25 giugno, testimoniava che la mattina della strage, poco dopo le ore 8,30, aveva notato in chiesa un giovane, che, spostandosi lungo la navata, guardava i quadri appesi alle pareti, volgendo ogni tanto gli occhi verso una sportina di plastica che aveva lasciato su un banco. Visto che il giovane, giunto all'altare maggiore, s'era soffermato davanti ad una pittura, gli s'era avvicinato e gli aveva domandato se volesse più luce. Ricevuta risposta affermativa, aveva acceso l'impianto di illuminazione del presbiterio. Poi, essendo prossima l'ora di celebrazione della messa

delle 9, s'era ritirato in sacrestia per indossare i paramenti, e quando n'era uscito - erano ormai le nove - non aveva più visto il giovane.

Diceva di essere un buon fisionomista ed affermava che, appena vista la fotografia di Ferri, aveva avuto un "sobbalzo", perchè gli era parso di riconoscere il giovane anzidetto, anche se, "naturalmente, non poteva esserne certo al cento per cento".

Ne forniva la seguente testuale descrizione: "alto circa m. 1,75; agile, snello, di corporatura però robusta; baffi e barba non lunghi; capelli non lunghi eccessivamente, di colore bruno; colorito del viso abbronzato, come di uno che sia stato al mare o in montagna; parlata sicuramente lombarda; età dai 25 ai 30 anni".

### **Le prime indagini istruttorie su Ferri.**

Lo stesso 25 giugno il G.I. Arcai ordinava una perquisizione domiciliare nei confronti di Ferri, che, eseguita il mattino dopo alla presenza dell'interessato, residente a Milano, via Sismondi, portava al sequestro di alcuni diari su cui apparivano simboli, motti e frasi tipiche della cultura nazifascista.

Il 10 luglio, il G.I. incaricato di procedere all'istruzione formale contro ignoti per il reato di strage (la richiesta di formalizzazione era del 14 giugno), ordinava l'accompagnamento di Ferri avanti a sè; l'ordine non veniva eseguito, perchè i carabinieri non rintracciavano Ferri al suo domicilio, mentre i suoi genitori dichiaravano che era partito per le vacanze per ignota destinazione.

Il 19 luglio, l'avv. Bonazza Silvio, difensore di fiducia di Ferri, presentava al G.I. una memoria, in cui esponeva che il suo assistito, avendo appreso dalla stampa di essere ricercato per la strage di Brescia, si protestava estraneo al fatto, dichiarava che quel mattino era a Milano e indicava quali testimoni il prof. Paolini Paolo, Rapetti Daniela, Stepanoff Sandro e Torrisi Franco. Alla memoria istruttoria allegava copia del "Corriere d'informazione" del 12 luglio, in cui si legge che il G.I. di Brescia, che conduceva le indagini

sulla strage, aveva dato l'ordine di ricercare Ferri, "perchè sarebbe stato visto da un sacerdote in una chiesa vicina a piazza della Loggia il martedì 28 maggio".

Il G.I. convocava subito i testi indicatigli (solo il prof. Paolini non veniva per il momento rintracciato), nonchè Grioni Roberto, Pianese Teresa e Rezzolla Antonietta, i cui nomi venivano fatti nel corso delle deposizioni rese dai primi.

Rapetti Daniela, iscritta alla facoltà di magistero, deponiva che il 28 maggio s'era recata all'Università Cattolica, per sostenere l'esame di Introduzione alla teologia 2 (comunemente detto di Morale 2), insieme alle compagne di corso Pianese Teresa e Rezzolla Antonietta. Le aveva condotte all'università, con la sua autovettura, Torrisi Gianfranco.

Ebbene la Rapetti, le sue compagne e l'amico Torrisi concordavano nell'affermare di essere arrivati alla sede universitaria alle ore 9,30 e di avere raggiunto l'aula in cui si teneva l'esame, ubicata al primo piano dell'edificio centrale, verso le ore 9,45. Durante l'attesa, mentre sedute sulle scale ripassavano la materia, era giunto un gruppo di tre o quattro studenti, tra i quali la Rapetti aveva scorto Ferri, da lei conosciuto la settimana precedente, mentre

attendevano insieme di sostenere altro esame.

L'incontro tra la Rapetti e Ferri era avvenuto: secondo la Rapetti, tra le ore 9,45 e le ore 10; secondo Torrisi, alle ore 9,50; secondo la Pianese, alle ore 10,05; e secondo la Rezzolla, alle ore 10,15.

Scambiati i saluti, s'erano allontanati per andare alla segreteria della facoltà di filosofia, ove Ferridoveva chiedere delle informazioni e, dopo circa mezz'ora, erano tornati nell'aula degli esami (testt. 22 e 23.7.1974).

Stepanoff Sandro, iscritto alla facoltà di giurisprudenza presso la stessa università, sentito il 22 luglio, deponeva:

- che il 28 maggio doveva recarsi all'università per sostenere l'esame di Morale I;
- che il giorno prima ne aveva parlato con l'amico Ferri, il quale, essendo sprovvisto di autovettura, l'aveva pregato di passare a prenderlo, dovendo anche lui andare all'università per informarsi su un suo esame;
- che la mattina del 28, verso le ore 9, era arrivato a casa di Ferri e, presolo a bordo della sua auto, si erano diretti all'università, giungendovi verso le ore 9,30;
- che, prima di raggiungere l'aula dell'esame, aveva

accompagnato Ferri in un vicino Istituto, ove quest'ultimo doveva attingere le informazioni che gli servivano, e, lungo il tragitto, avevano incontrato il comune amico Grioni Roberto, che si era unito a loro;

- poi erano andati nell'aula dove si teneva il suo esame, dalla quale Ferri, fino a quel momento rimasto in sua compagnia, s'era allontanato per circa un quarto d'ora insieme con una ragazza;
- verso le ore 11, saputo che il proprio esame era stato rinviato al pomeriggio, erano usciti dall'università ed erano andati al palazzo di giustizia, perchè Ferri voleva chiedere al G.I. il nulla osta al rilascio del passaporto; infine erano andati a casa (test. 22.7.1974)

Grioni Roberto, iscritto alla facoltà di giurisprudenza, deponendo che la mattina del 28 maggio, mentre si trovava davanti all'aula in cui si teneva l'esame di Morale 1, che doveva per l'appunto sostenere quel giorno, aveva visto giungere, tra le ore 9,30 e le 10, Ferri in compagnia di Stepanoff. Dopo avere saputo che gli studenti di giurisprudenza sarebbero stati chiamati a sostenere l'esame nella tarda mattinata, era andato insieme con loro nel vicino Istituto di filosofia, dove Ferri doveva assumere delle

informazioni relative ad un suo esame (test.  
23.7.1974).

Dal controllo dei documenti universitari risultava:

- che gli studenti sentiti avevano effettivamente sostenuto, il 28 maggio, l'esame da ciascuno precisato;
- che il termine per la presentazione della domanda di esame aveva per scadenza il 9 maggio.



### **La ricognizione personale di Ferri.**

Il 5 settembre, Ferri, ricercato per un o. di cattura emesso il 21 agosto 1974 dal Procuratore della Repubblica di Milano per reati connessi ad un attentato dinamitardo compiuto la notte del 3.3.1973 contro la sede del P.S.I. di via Crescenzago, si costituiva.

Il G.I. di Brescia ne chiedeva l'urgente traduzione ed il 7 settembre, previo formale invito a nominare un difensore di fiducia, ne disponeva la ricognizione personale ad opera di don Gasparotti, del sacrista Romano Filippo, di Torrisi, Rapetti, Pianese e Rezzolla.

Don Gasparotti, dopo avere precisato che il giovane visto in chiesa era di corporatura robusta e che l'espressione "agile e snello" in precedenza usata si riferiva alla scioltezza dei suoi movimenti, riconosceva Ferri con queste parole: "Direi, mi pare, con connotati però un pò diversi, il secondo da sinistra". Invitato a precisare la diversità, spiegava: "L'individuo non ha oggi i baffi e la barba, poi è notevolmente dimagrito e non è abbronzato come quando lo vidi, ma è pallido".

Il sacrestano Romano dichiarava di avere visto il giovane, quella mattina in chiesa, da lontano e per un breve momento, per cui non era proprio in grado di

riconoscerlo. Comunque lo descriveva così: di circa 20-25 anni, alto m. 1,70, di corporatura normale, con baffi, barba e capelli scuri.

La Rapetti - che descriveva lo studente conosciuto all'università col nome di Ferri come un giovane di vent'anni, dalla corporatura snella ("è magro", precisava), capelli castano scuro, carnagione chiara, con barbetta - lo riconosceva.

Come lei, lo riconoscevano anche Torrisi, Pianese e Rezzolla, che, nei preliminari della ricognizione, erano stati concordi nel dire che era "di corporatura snella tanto da apparire magro". La Pianese aveva aggiunto il particolare che era di carnagione chiara e portava la barbetta.



### **Il primo interrogatorio di Ferri indiziato di strage.**

Ferri, interrogato il 20 settembre come indiziato del reato di strage, si difendeva assumendo di essere (stato, la mattina del 28 maggio, all'Università Cattolica, ove frequentava il secondo anno del corso di laurea in filosofia.

Iscrittosi all'esame di Storia della filosofia contemporanea, il cui primo appello era stato fissato per il 28 maggio, anche se non era pronto a sostenerlo, aveva deciso di recarsi ugualmente all'università, per sentire quali domande venissero poste e quale fosse l'estensione del programma. Perciò, il pomeriggio del 27, saputo che l'amico Stepanoff sarebbe andato anche lui all'università perchè doveva sostenere l'esame di Morale 1, gli aveva chiesto un passaggio. Così l'indomani, verso le ore 8,30, Stepanoff, con la sua FIAT 124 spyder, era passato a prenderlo a casa e, verso le ore 9,15 - 9,30, erano arrivati all'università. Davanti all'aula dove si teneva l'esame di Morale aveva incontrato Grioni, Zumbini Manuela e altri conoscenti. S'era messo a conversare con la Zumbini e, mentre stavano seduti sui gradini della scala di accesso al piano, aveva visto arrivare il prof. Paolini, per cui l'aveva fermato, si era fatto riconoscere e l'aveva salutato. Poi, verso le ore

10,30, in compagnia di Stepanoff o di Grioni, s'era recato nell'edificio adiacente ove si teneva l'esame di Storia della filosofia ed aveva raccolto le informazioni che desiderava. Quindi era tornato nella sede centrale ed aveva incontrato la Rapetti, colla quale s'era intrattenuto per circa mezz'ora, recandosi al bar interno. Infine aveva ritrovato Stepanoff, che l'aveva riportato a casa. Non ricordava se quella stessa mattina era anche andato a palazzo di giustizia per sollecitare la concessione del nulla osta per l'espatrio (era imputato del reato di radunata sediziosa nell'ambito del procedimento relativo ai disordini di piazza del 12.4.1973, in cui era rimasto ucciso l'agente di P.S. Marino Antonio).

Contestatogli il fatto di essersi reso irreperibile dopo la perquisizione domiciliare del 26 giugno, Ferri dichiarava di essere partito per le vacanze, soggiornando in diverse località della penisola, presso persone che non intendeva nominare. Solo dopo che gli erano state contestate le dichiarazioni di Benardelli Luciano, che lo aveva indicato come suo compagno di latitanza in Svizzera, Jugoslavia e Grecia, Ferri ammetteva di essere espatriato clandestinamente, usando una falsa carta di identità che s'era procacciato subito prima di partire.

Spiegava che s'era allontanato dall'Italia perchè,

dopo avere subito due perquisizioni, aveva avuto paura di essere arrestato e di dovere restare in carcere per parecchio tempo, prima che fosse accertata la sua innocenza.

Mentre era in Grecia aveva letto sul "Corriere della Sera", o su altro quotidiano nazionale, di essere ricercato, perchè un sacerdote affermava di averlo visto in una chiesa di Brescia il giorno della strage. Allora aveva incaricato il suo legale di dedurre avanti al magistrato inquirente il noto alibi. Indi era tornato in Italia.

Contestatogli il fatto di appartenere a movimenti eversivi dell'estrema destra extraparlamentare, Ferri rispondeva: che era stato iscritto al M.S.I. fino al 1972, continuando, anche dopo, a frequentarne l'ambiente; che non aveva mai aderito ad organizzazioni estremistiche nè condiviso la violenza come mezzo di lotta politica; che conosceva alcuni appartenenti al gruppo "La Fenice" (Rognoni Giancarlo, Azzi Nico, Marzorati Mauro, Pagliai Pierluigi e De Amici Marco) e a quello di "Avanguardia Nazionale" (Ballan Marco, Esposti Giancarlo, Di Giovanni Mario, Zani Fabrizio, D'Intino Alessandro e Vivirito Salvatore), ma escludeva di avere avuto con costoro o con altri personaggi dell'estrema destra eversiva legami di comune lotta politica; negava di avere dato ad Esposti la sua

fotografia.

Dagli accertamenti svolti presso l'Università Cattolica risultava:

- che il 28 maggio era fissato, in primo appello, l'esame di Storia della filosofia contemporanea;
- che Ferri si era regolarmente iscritto al detto esame;
- che l'esame fu tenuto in un edificio staccato dalla sede centrale, distante da essa circa duecento metri;
- che Ferri e la Rapetti sostennero l'esame di Storia della filosofia antica il 21 maggio 1974;
- che Ferri, per raggiungere la sede dell'ateneo, poteva anche utilizzare l'autobus della linea E, che, passando ogni 2'41" vicino alla via in cui lui abitava, impiegava circa mezz'ora per coprire la distanza.



**Le testimonianze di Paolini, Zumbini, Stepanoff, Carminati e suoi dipendenti.**

Il G.I., proseguendo nella verifica dell'alibi dedotto da Ferri, assumeva altre testimonianze, che di seguito si compendiano.

Il prof. Paolini, allora assistente della facoltà di lettere e filosofia della Cattolica, deponeva che una mattina di fine maggio, verso le ore 10, mentre saliva le scale per recarsi al suo Istituto, era stato fermato da un giovane, che era in compagnia di una ragazza, il quale, staccandosi dal muro a cui era appoggiato, gli aveva rivolto la domanda: "Professore, non mi riconosce?". Dopo un attimo di riflessione, aveva riconosciuto nel giovane il suo ex alunno Ferri Cesare, che, nell'anno scolastico 1971/72, aveva frequentato la terza classe presso il liceo classico in cui lui, a quel tempo, insegnava Italiano e Latino. Dopo essersi brevemente informato sulle sue traversie giudiziarie, di cui aveva avuto notizia attraverso i giornali, s'era congedato (test. 16.10.1974).

Zumbini Manuela, iscritta al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, deponeva che la mattina del 28 maggio s'era recata all'università per sostenere l'esame di Morale I e, mentre si trovava fuori

dell'aula in compagnia di Grioni - potevano essere le 9,45 o le 10 - aveva visto arrivare dalla scala Ferri e Stepanoff. Aveva conversato con loro, poi s'era allontanata per suo conto e, tornata verso le ore 11, s'era messa a parlare con Ferri. Mentre erano seduti sui gradini della scala, Ferri aveva salutato un suo ex professore di liceo, che, dopo averlo riconosciuto, aveva accennato alle sue vicende politiche.

A specifiche domande, dichiarava di non ricordare in quale aula si fosse tenuto l'esame di Morale, che peraltro non aveva dato, e di non sapere minimamente descrivere la figura del professore incontrato da Ferri.

Precisava di avere conosciuto Ferri nella sede della "Giovane Italia", alla quale erano entrambi iscritti, e di averlo assiduamente frequentato a partire dal 1973, quando aveva stretto una relazione con Di Giovanni Mario, che era molto amico di Ferri (test. 18.10.1974).

Stepanoff, risentito il 18 ottobre, precisava:

- che s'era accordato con Ferri, per andare insieme all'università, la sera del 27 maggio;
- che Ferri voleva andarci per sentire quali domande venissero poste ai candidati di un esame al quale s'era iscritto;

- che era passato a prendere Ferri verso le ore 8,30 ed erano giunti all'università alle ore 9;
- che avevano subito raggiunto l'aula ove si teneva l'esame di Morale e, visto che c'era da attendere, aveva accompagnato Ferri nel vicino Istituto, dove si svolgeva l'esame che a lui interessava;
- che, dopo circa mezz'ora, erano rientrati nell'edificio centrale dell'università e Ferri aveva incontrato la Rapetti;
- che, verso le ore 11,30, saputo che sarebbe stato esaminato nel pomeriggio, era partito con Ferri;
- che in quel periodo lavorava come contabile alle dipendenze di Carminati Ezio, titolare di uno stand al Mercato ortofrutticolo di Milano ed il mattino del 28 maggio non s'era recato al lavoro, perchè, con congruo anticipo, aveva chiesto un giorno di permesso per sostenere l'esame universitario.

Carminati Ezio, sentito il 28 ottobre, deponeva:

- che, al Mercato ortofrutticolo, nei giorni 24, 25, 27 e 28 maggio v'era stato uno sciopero dei facchini; Stepanoff - e, come lui, gli altri due dipendenti Beretta Adele (cassiera) e Lo Re Raffaele (addetto alle vendite) - si era presentato regolarmente al lavoro (l'ora di inizio era le 6,30) e poi, visto che lo sciopero perdurava, verso le ore 10 era

stato congedato;

- che Stepanoff non gli aveva chiesto, riguardo ai giorni suddetti, alcun permesso per sostenere esami o comunque per assentarsi.

Beretta Adele deponeva che aveva notato l'assenza dal lavoro di Stepanoff durante uno degli ultimi due giorni di sciopero, mentre l'aveva visto negli altri tre giorni.

Lo Re Raffaele deponeva di avere visto Stepanoff al mercato tutti e quattro i giorni di sciopero.

Carminati, posto a confronto con Stepanoff, dichiarava:

- di non ricordare che il dipendente gli avesse chiesto un permesso per il 28 maggio;
- di ritenere possibile di avere dedotto la presenza di Stepanoff al posto di lavoro la mattina del 28 maggio, dalla sicura sua presenza al mercato negli altri giorni di sciopero.



**Le testimonianze di Federici, Corrado, Benardelli e Zani.**

Federici Antonio deponava che la sera del 27 maggio, dopo cena, era stato a casa di Ferri ed aveva giocato a carte con lui, Di Giovanni Mario e Zani Fabrizio, fin oltre la mezzanotte. Durante la partita, Ferri gli aveva chiesto il favore di essere accompagnato l'indomani mattina all'università, ma aveva dovuto rispondergli che non poteva farlo per impegni di lavoro.

La sera dopo, commentando la notizia della strage di Brescia, Ferri aveva osservato che per sua fortuna aveva un alibi, perchè era andato all'università con Stepanoff. Ed aveva spiegato che la sera precedente gli aveva chiesto quel favore, perchè non era sicuro che Stepanoff potesse andare a prenderlo, dato che non si sapeva se anche quella mattina, al mercato ortofrutticolo, vi sarebbe stato sciopero.

Verso la fine di giugno - proseguiva Federici - Ferri gli aveva confidato che, a causa di un identikit a lui molto somigliante apparso sui giornali, era stato colto dal timore di finire in carcere e di rimanervi dei mesi prima che fosse dimostrata la sua innocenza, per cui aveva deciso di riparare all'estero.

Poco prima di ferragosto, in casa di Zani, aveva rivisto Ferri. L'amico, dopo avergli raccontato che era

stato costretto a ritornare dalla mancanza di soldi, gli aveva chiesto del denaro e di essere accompagnato al Sud, per raggiungere nuovamente la Grecia. Gli aveva risposto che non poteva (test. 31.10 e 10.12.1974).

Corrado Gianna deponiva che il 14 luglio aveva raggiunto a Patrasso il figlio Benardelli Luciano, colà rifugiatosi per sottrarsi ad un m. di cattura ed aveva constatato che nello stesso albergo alloggiava anche Ferri, che, quale amico del figlio, era stato suo ospite a Lanciano nel febbraio 1973. Ferri le aveva raccontato che, avendo subito nell'ambito delle indagini su Fumagalli un fermo e più di una perquisizione, aveva creduto bene di allontanarsi dall'Italia.

Dopo due giorni dal suo arrivo - proseguiva la teste - Ferri aveva letto su un giornale ("Il Corriere della Sera" o "Il Tempo" o "La Stampa") che era ricercato per la strage di Brescia, perchè un sacerdote l'aveva visto nella detta città la mattina del fatto. Ferri era rimasto sconvolto da quella notizia, si era detto innocente ed aveva cercato di mettersi in contatto con il suo difensore (test. 25.9.1974).

Benardelli Luciano dichiarava che, alla fine di giugno, mentre si trovava latitante in Svizzera, era stato colà raggiunto da Ferri. Costui era preoccupato,

perchè temeva che venissero trovate tra le cose di Esposti le sue fotografie e gli capitassero altri guai a causa di quell'amicizia. Gli aveva anche detto che, ultimamente, erano state effettuate nella sua abitazione due perquisizioni minuziosissime, per cui il sospetto "che si stesse preparando qualcosa di grave a suo carico" l'aveva indotto ad allontanarsi dall'Italia (int. 5.11.1975, fald. D1, f. 74).

Zani Fabrizio deponeva che Ferri, dopo la scarcerazione del 4 giugno, gli aveva detto che era stato fermato perchè D'Intino "aveva fatto il suo nome". L'aveva poi rivisto ad agosto e l'amico gli aveva detto che era preoccupato "sia per i fatti di Brescia che per i fatti di Pian di Rascino", perchè "a suo carico vi era un ordine di ricerche per i fatti di Brescia" e "temeva che, per il fatto di essere amico di Esposti, potesse avere delle noie".

A proposito di un quadernetto sequestratogli il 27 ottobre 1974 e sul quale era scritta l'annotazione "don Contessa - S.Maria Calchera", Zani spiegava che quello era il nome del sacerdote di Brescia che, stando ai giornali da lui letti, aveva riconosciuto Ferri la mattina della strage. Poichè non era convinto dell'affermazione, si era proposto di andare a trovarlo per avere dei chiarimenti (test. 29.10.1984, fald. Z, IX°, 91).

### La testimonianza di Ambiveri Rita.

Ambiveri Rita, che aveva avuto con Ferri una relazione sentimentale durata dal settembre 1972 fino all'inizio del giugno 1974, deponeva:

- che Ferri frequentava assiduamente Azzi Nico, Cagnoni Marco, Di Giovanni Mario e, più recentemente, soprattutto Esposti Giancarlo;
- che Ferri e i suoi amici erano dei nazisti fanatici e molte volte aveva sentito Ferri esclamare: "Tutti questi compagni bisognerebbe distruggerli con le bombe o con la rivoluzione";
- che nel febbraio 1973, Ferri, profittando della circostanza che lei lavorava come dattilografa presso la società I.C.C., le aveva chiesto di battere a macchina alcune copie di uno scritto, che erano state poi usate per rivendicare l'attentato dinamitardo, commesso il 3 marzo 1973, contro la sede del P.S.I. di via Crescenzago di Milano;
- che, nello stesso periodo, aveva più volte sentito Ferri chiedere ad Azzi di procurargli della "roba"; e lei aveva pensato che si trattasse di esplosivo, perchè una sera Ferri e Murelli Maurizio, prima di accompagnarla a casa in macchina, s'erano diretti in aperta campagna, e, in un luogo a loro già noto, avevano sotterrato un rotolo di miccia ed un pacco

di esplosivo;

- che una sera di febbraio o marzo 1973, Ferri le aveva detto che doveva provvedere con Azzi ad una certa faccenda, che si capiva essere illecita, e le aveva chiesto se fosse disposta a fornirgli un alibi per le ore in cui sarebbe stato impegnato, dandole anche precise indicazioni su quello che avrebbe dovuto dire, ove fosse stata interrogata; l'indomani, però, le aveva detto che l'alibi non serviva più (int. 7.12.1974);
- che non aveva avuto il coraggio di rivelare subito i retroscena dell'attentato alla sede del P.S.I. di via Crescenzago, perchè Ferri l'aveva minacciata con la frase: "Se dici qualcosa alla polizia, ti sparo in bocca!" (test. 16.10.1974);
- che, indignata del fatto che i volantini da lei dattiloscritti fossero stati usati per un attentato, aveva raffreddato i rapporti con Ferri; poi era partita per l'Inghilterra per ragioni di lavoro, e, al ritorno (marzo 1974), dopo una breve frequentazione, l'aveva lasciato;
- che il pomeriggio del 28 maggio aveva telefonato a Ferri, il quale l'aveva informata che c'era stata una strage a Brescia e poi aveva aggiunto: "Adesso cominceranno con la solita storia...cominceranno a rompere...faranno perquisizioni"; gli aveva detto

che non doveva preoccuparsi, e lui aveva risposto che in effetti non si preoccupava perchè era estraneo al fatto e perchè la mattina era stato all'università;

- che si era incontrata con Ferri, per l'ultima volta, qualche giorno dopo la sua scarcerazione del 4 giugno; Ferri le aveva detto di essere stato fermato "per un equivoco, in quanto pensavano di averlo visto a Brescia" ed aveva aggiunto che la sua posizione era stata chiarita, perchè in realtà, quella mattina, lui era stato all'università;
- che, alla fine di giugno, aveva saputo da Moretti Patrizio (che era il suo nuovo ragazzo) che Ferri stava per partire per l'estero; aveva pensato che fuggisse per timore delle indagini sulla strage, perchè Federici, Di Giovanni e Moretti le avevano riferito la voce secondo cui un prete aveva testimoniato di averlo visto, quel giorno, in una chiesa di Brescia (test. 16, 17 e 25.10.1974).



### **L'incriminazione di Buzzi Ermanno e altri.**

Il 31 gennaio 1975, i CC del Nucleo Investigativo di Brescia segnalavano al G.I. che Papa Luigi - che una settimana prima aveva sporto denuncia contro Buzzi Ermanno, accusandolol di avere circuito ed istigato al furto i suoi figli Angiolino e Raffaele - li aveva informati che l'altro figlio Domenico, di ritorno da un colloquio avuto in carcere con i fratelli ora menzionati, l'aveva ammonito per quella incauta denuncia, dicendogli che Buzzi era quel pericoloso individuo che aveva messo la bomba in piazza della Loggia.

Il G.I. interrogava ripetutamente Papa Angelino, il quale, il 6 marzo 1975, confessava di avere partecipato alla posa dell'ordigno e chiamava in correità Buzzi.

A questo punto il G.I., esaurite ormai le indagini su Ferri, le indirizzava su Buzzi e sui soggetti che gravitavano intorno a lui e, al termine di una lunga e travagliata istruttoria, basandosi principalmente sulla confessione di Papa A. e sulle testimonianze di Bonati Ugo e Giacomazzi Ombretta, proponeva la seguente ricostruzione dei fatti:

- Buzzi, un delinquente dedito ai furti di opere d'arte che andava manifestando idee naziste, negli

ultimi tempi sarebbe entrato in contatto con Ferrari Fernando, esponente di un gruppetto di neofascisti locali (del quale faceva parte il defunto Ferrari Silvio), che aveva realizzato gli attentati sopra rammentati;

- la strage sarebbe stata ideata da Buzzi e Ferrari F., in un incontro avvenuto presso la pizzeria "Ariston", allo scopo di "vendicare" la morte di Ferrari S. e, contemporaneamente, colpire "i rossi";
- nella sua attuazione, sarebbero stati coinvolti i "comuni" che gravitavano intorno a Buzzi (Papa Angelino, Papa Raffaele, Cosimo Giordano e Bonati Ugo), nonchè il fratello e gli amici del defunto, che ne condividevano l'ideologia, ossia Ferrari Mauro, Arcai Andrea, De Amici Marco e Gussago Arturo;
- Buzzi - che risultava essere l'autore delle lettere minatorie del 21 e 27 maggio 1974 - avrebbe personalmente confezionato, nella sua abitazione, l'ordigno usato per la strage, predisponendo un sistema di innesco azionabile a distanza con radiocomando;
- la sera del 27 maggio, durante una riunione al bar "Ai Miracoli" seguita da un sopralluogo in piazza della Loggia, Buzzi, i fratelli Papa e De Amici avrebbero definito i dettagli esecutivi della posa dell'ordigno;

- la mattina del 28 maggio, verso le ore 7, sarebbero convenuti presso il bar "Ai Miracoli" (ubicato vicino a piazza della Loggia) Buzzi, i fratelli Papa, Ferrari Fernando, Ferrari Mauro, De Amici, Arcai Andrea, Giordano Cosimo, Gussago Arturo e Bonati Ugo; dopo avere inneggiato alla riuscita dell'impresa e al ritorno del fascismo, si sarebbero divisi in due gruppi, dirigendosi in piazza della Loggia;
- Buzzi e Papa A., tra le ore 7,15 e le ore 7,30, dopo avere ricevuto dai compagni incaricati di perlustrare la piazza il segnale di via libera, avrebbero deposto l'ordigno nel cestino portarifiuti;
- sarebbero poi tornati al bar "Ai Miracoli", dal quale Buzzi, approssimandosi l'ora di inizio della manifestazione, sarebbe riuscito per raggiungere nuovamente piazza della Loggia e, quindi, azionare il radiocomando.

Pertanto, con sentenza del 17 maggio 1977, il G.I. del Tribunale di Brescia:

- ordinava il rinvio a giudizio, perchè rispondessero del reato di strage, di Buzzi, Papa A., Papa R., Ferrari F., Ferrari M., De Amici, Arcai, Giordano e Gussago;
- proscioglieva Ferri dalla stessa imputazione per non

avere commesso il fatto, osservando che la ricognizione aveva avuto un esito incerto e che l'alibi dedotto era stato convalidato dalle testimonianze raccolte.

La Corte di assise di Brescia, con sentenza del 2 luglio 1979, ritenuta inattendibile la maggior parte delle prove orali raccolte nell'istruzione perchè ora contraddittorie ora mutevoli ora ritrattate, dichiarava Buzzi e Papa A. colpevoli del reato di strage condannandoli alle pene di giustizia; assolveva Papa R. per insufficienza di prove e gli altri imputati per non avere commesso il fatto; ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede perchè procedesse contro Bonati per concorso nel reato di strage.

Contro la decisione proponevano appello imputati e P.M..

L'istruzione a carico di Bonati si concludeva con sentenza in data 12 dicembre 1980 di proscioglimento per non avere commesso il fatto.

La Corte di assise d'appello, con sentenza del 2 marzo 1982, negata ogni credibilità alle confessioni e alle testimonianze a carico, assolveva Papa A. e Papa R. per non avere commesso il fatto e confermava le altre assoluzioni con formula piena. Negli atti

preliminari del giudizio aveva dichiarato non doversi procedere contro Buzzi - ucciso nel carcere di Novara il 13 aprile 1981 - per morte del reo.

Infine la Corte di assise d'appello di Venezia, giudicando per rinvio dalla Cassazione (che, su ricorso del P.G. di Brescia, con sentenza del 30 novembre 1983 aveva parzialmente annullato la suddetta decisione per difetto di motivazione), con sentenza del 19 aprile 1985, divenuta irrevocabile, assolveva Papa A., De Amici e Ferrari F. dal reato di strage per insufficienza di prove e Papa R. perchè il fatto non costituisce reato.

La sentenza, dopo avere affermato che le dichiarazioni accusatorie di Papa A., Bonati e Giacomazzi erano inattendibili perchè ripetutamente modificate, confermate e negate al punto che non era più possibile sceverare il vero dal falso, osservava che i programmi terroristici professati ("basta con le scazzottate, ci vogliono le stragi!", aveva detto De Amici ai funerali di Ferrari S.), la disponibilità di esplosivo, i contatti avuti con Buzzi - ritenuto partecipante alla strage - nell'imminenza della sua esecuzione e la mancanza di un alibi sicuro erano circostanze che costituivano un principio di prova e, quindi, tali da giustificare l'assoluzione con formula dubitativa.

## IL PRIMO PROCESSO PER L'OMICIDIO DI BUZZI

L'11 aprile 1981, Buzzi, in esecuzione del provvedimento ministeriale del precedente 5 febbraio che, ai sensi dell'art. 97 reg.pen. e a seguito dell'interpellanza di un parlamentare bresciano del P.C.I., ne aveva disposto il trasferimento dalla casa circondariale di Brescia a quella di Novara, veniva tradotto in quest'ultimo istituto.

La mattina del 13 aprile, sceso nel cortile per l'ora d'aria, veniva aggredito e strangolato da Tuti Mario e Concutelli Pierluigi.

Costoro si dichiaravano immediatamente responsabili dell'omicidio, escludendo il concorso di altri detenuti. Al m.llo del corpo degli agenti di custodia Vitale Giuseppe che, subito dopo il fatto, li aveva interpellati sul motivo dell'uccisione, Tuti rispondeva che Buzzi era "un fascista fasullo e indegno", mentre Concutelli affermava che da cinque anni attendeva l'occasione per sopprimerlo, perchè \*  
Buzzi era "un delatore del capitano dei CC Delfino (questi, all'epoca della strage, era il comandante del Nucleo investigativo dei CC di Brescia, n.d.e.), responsabile dell'omicidio di Ferrari Silvio, omosessuale ed agente provocatore".

Interrogati dal magistrato del P.M., Tuti si dichiarava prigioniero di guerra, limitandosi a dire che aveva eseguito una "sentenza nazional-rivoluzionaria"; Concutelli, dal suo canto, dichiarava di avere ucciso Buzzi in esecuzione di una sentenza pronunciata anni addietro e proseguiva affermando che "Buzzi era una persona sudicia, che era implicato nella strage di Brescia con implicazioni sordide, che era un corruttore di giovani, un provocatore" (int. 13.4.1981).

Il 21 aprile 1981, Tuti e Concutelli spedivano al direttore del quotidiano "La Repubblica" una lettera, di cui chiedevano la pubblicazione al fine di chiarire le ragioni dell'omicidio. Nella stessa scrivevano: "Nel caso di Buzzi, la strumentalizzazione dei fatti di Brescia, la fine tragica del giovane Ferrari, la turpe condotta e la provocata rovina morale e giudiziaria di diversi giovani erano per noi addebiti tali da fargli meritare la morte, a prescindere dalla già sufficiente ragione rappresentata dalla sua attività di delatore e agente provocatore. Delatore e non traditore, perchè mai nulla ci accomunò a quel figuro".

Nel corso dell'istruzione veniva inviata a Latini Sergio una comunicazione giudiziaria per concorso morale nell'omicidio, sia perchè in una lettera del 16.4.1981, spedita a Terracciano Carlo, alludendo al

fatto appena accaduto, aveva scritto "bisogna avere il coraggio di prendere certe decisioni, se vuoi antipatiche, ma opportune", sia perchè era tra i componenti del comitato di redazione di "Quex".

Era questa una rivista, edita da un gruppo di detenuti dell'estrema destra extraparlamentare (1), che, attraverso un'apposita rubrica intitolata "Ecrasez l'infâme", conduceva una campagna contro i c.d. infami. Non solo, ma nel numero di marzo 1981 era stato pubblicato l'articolo "Spieghiamo l'ultima strage" (2), che, per dimostrare "che la strategia della strage nel mondo neofascista non è mai esistita e che il mondo neofascista è stato il capro espiatorio predestinato di una strategia di potere", passava in rassegna quelle che l'avevano preceduta, e, a proposito dell'eccidio di piazza della Loggia, osservava che il presunto responsabile era risultato essere "confidente abituale dei carabinieri di Brescia" (v. fald. A, 493).

Latini, ricevuta la comunicazione giudiziaria, scriveva al Procuratore della Repubblica di Novara la lettera del 29.12.1981, il cui contenuto veniva poi sviluppato nell'interrogatorio reso avanti al G.I. di Novara il successivo 12 febbraio 1983, a seguito di presentazione spontanea. In sostanza Latini sosteneva che gli scritti, in base ai quali era stato ipotizzato il suo concorso morale nell'omicidio, non rispecchia-

vano il suo pensiero, ma quello dei camerati condetenu-  
nuti che teorizzavano l'uso della violenza, a cui  
s'era allineato per timore di rappresaglie.

Aggiungeva poi che Bonazzi Edgardo, in una pausa  
del processo "Quex" celebrato a Bologna nel luglio  
1981, rispondendo ad una domanda di Izzo Angelo, aveva  
raccontato che all'uccisione di Buzzi avevano collabo-  
rato lui stesso, Azzi Nico ed Invernizzi Giorgio: i  
primi due, aiutando Tuti e Concutelli ad immobilizzare  
la vittima prima che fosse strangolata; il terzo, pre-  
parando il laccio con cui fu attuato lo strangolamento.

Le circostanze riferite da Latini sul concorso dei  
sunnominati nella preparazione ed esecuzione del delit-  
to, venivano contraddette dagli interessati e dai testimoni  
assunti. In particolare, Tuti, posto a confronto con  
Latini, nel riaffermare che l'omicidio era stato con-  
cordato ed eseguito da lui e da Concutelli senza il  
concorso di altri, spiegava che, la mattina dopo l'ar-  
rivo di Buzzi, era appositamente sceso in cortile per  
informare Concutelli della sua decisione e per chieder-  
gli se volesse partecipare all'azione omicida, che era  
comunque pronto a compiere anche da solo. Precisava che  
Buzzi era stato soppresso "in quanto confidente dei ca-  
rabinieri e forse spia dei servizi segreti"(12.3.1983).

Bonazzi, che ammetteva di essere l'autore del già  
citato articolo "Spieghiamo l'ultima strage", chiariva

che aveva qualificato Buzzi "confidente abituale dei carabinieri", perchè questo era il ruolo che, stando al libro "Strage a Brescia - Potere a Roma" nonchè ai numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana, risultava avesse svolto a favore dell'Arma.

Per fare luce sulle ragioni che avevano spinto Tuti e Concutelli ad uccidere, venivano sentite anche le persone che negli ultimi tempi erano state vicine alla vittima.

Toneatti Rosa, madre di Buzzi, deponeva:

- che il figlio non aveva gradito l'ordine di trasferimento a Novara, perchè temeva di non ricevere adeguate cure mediche e perchè, in quell'istituto, si erano di recente verificati dei gravi disordini (3);
- che suo figlio sapeva che in quel carcere erano ristretti Tuti e Concutelli, ma non aveva espresso alcun timore di incontrarsi con loro o con altri detenuti colà ristretti;
- che suo figlio era ottimista sull'esito del giudizio d'appello, soprattutto dopo che aveva saputo del proscioglimento istruttorio di Bonati.

Buzzi Ivana deponeva che il fratello le aveva reiteratamente manifestato il timore che a Novara potessero ucciderlo, ma non le aveva detto nulla sulla

ragione di quei timori.

Avila Maria Teresa, assistente volontaria presso il carcere di Brescia, deponeva - e la stessa cosa veniva confermata dal personale di custodia - che Buzzi, al momento della partenza per Novara, era preoccupato solamente per le proprie condizioni di salute.

L'avv. Lodi Bruno, che aveva difeso Buzzi durante la fase istruttoria del processo per la strage, deponeva che il suo assistito aveva tenuto una condotta processuale sconcertante, perchè, pur protestandosi innocente, si era opposto a qualsiasi iniziativa difensiva diretta a contrastare l'indirizzo impresso alle indagini dai magistrati inquirenti. Per questa divergenza di vedute, Buzzi gli aveva revocato il mandato. Dopo la pronuncia della sentenza di condanna, negli occasionali incontri in carcere, Buzzi gli aveva detto che aveva svolto sue indagini sugli organizzatori della strage e gli aveva fatto capire di avere acquisito elementi nei confronti di "qualcuno che contava", senza però precisare meglio a chi intendesse riferirsi. Nel corso degli stessi colloqui gli aveva anche detto che, se avesse parlato, sarebbe successo "un altro putiferio".

L'avv. Tedeschi Aldo, che aveva difeso Buzzi nel giudizio di primo grado, deponeva che il suo assistito

non aveva gradito il trasferimento, perchè temeva di non ricevere, a Novara, cure adeguate al suo stato di salute. Aggiungeva che Buzzi conosceva a menadito gli atti processuali ed aveva svolto personalmente delle indagini sulle diverse piste che erano state prospettate dagli organi di polizia subito dopo la verifica della strage. Però non gli aveva mai fatto cenno di avere raggiunto qualche risultato nella individuazione dei veri responsabili del delitto, del quale, anche con lui, si era sempre proclamato innocente. Comunque Buzzi, dopo avere saputo del proscioglimento di Bonati, aveva acquistato fiducia sul buon esito del giudizio d'appello.

Va infine rammentato che Buzzi, con una lettera del 6 aprile 1981 s'era rivolto al Magistrato di sorveglianza di Brescia, pregandolo di intervenire, perchè fosse, ancora una volta, rinviata la sua partenza per Novara. Rappresentava che il carcere di quella città non offriva una valida assistenza medica e preannunciava che, se, per la mancata somministrazione dei farmaci prescrittigli, fosse rientrato a Brescia in cattive condizioni di salute, avrebbe fatto "saltare" il processo per legittimo impedimento. Proseguiva scrivendo che, per preparare la sua difesa, doveva completare la trascrizione delle registrazioni del dibattimento di primo grado, cosa che non avrebbe

potuto fare a Novara, perchè, in quel carcere, era vietato l'uso del registratore. Perciò - concludeva Buzzi nella sua lettera - se gli fosse stato concesso un rinvio fino al 20 maggio, avrebbe potuto finire il lavoro di trascrizione; dopodichè sarebbe partito senza più alcuna recriminazione.

Il 28 settembre 1983 il G.I. del Tribunale di Novara emetteva decreto di archiviazione per Latini e ordinanza di rinvio a giudizio per Tuti, Concutelli, Azzi, Bonazzi e Invernizzi, imputati di concorso in omicidio premeditato.

Al dibattimento Tuti giustificava l'omicidio col dire che Buzzi era un infame e che lo stesso - come era già stato scritto sulla rivista "Quex", del cui comitato di redazione egli era uno dei componenti - aveva svolto nella strage di Brescia il ruolo di confidente e di infiltrato. Perciò, visto che Buzzi era stato assegnato alla sua stessa sezione, aveva avuto il sospetto che fosse stato mandato a Novara per fare opera di provocazione, e, sceso l'indomani nel cortile, ne aveva parlato con Concutelli e s'erano accordati per sopprimerlo.

Concutelli ripeteva gli stessi concetti già esposti in istruzione.

La Corte di assise di Novara, con sentenza del 19

dicembre 1985, divenuta irrevocabile, dichiarava Tuti e Concutelli colpevoli dell'omicidio loro ascritto ed assolveva Azzi, Bonazzi ed Invernizzi dallo stesso reato per non avere commesso il fatto.

---

(1) Il comitato di redazione di "Quex" era composto da: Azzi, Bonazzi, Latini, Marzorati, Murelli, Izzo, De Min e Tuti.

(2) L'ultima strage era quella della stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980.

(3) Il mese precedente, al termine di una rivolta fomentata dal noto Vallanzasca, le guardie carcerarie avevano trovato due detenuti assassinati da mano ignota.



**IL SECONDO PROCESSO PER LA STRAGE E PER L'OMICIDIO  
BUZZI.**

**Le dichiarazioni di Izzo Angelo.**

Izzo Angelo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per il c.d. delitto del Circeo, il 18 gennaio 1984, avanti al Procuratore della Repubblica di Firenze che lo interrogava ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen., dopo avere manifestato "la decisione di dissociarsi in modo attivo dal mondo neofascista e distanziarsi in modo netto ed irrevocabile dal passato", cominciava a rivelare quanto aveva appreso sul terrorismo nero negli anni trascorsi in carcere a contatto con Signorelli, Freda, Tuti, Concutelli ed altri esponenti dell'eversione neofascista.

Quindi, nell'interrogatorio del 19 gennaio 1984, a proposito della strage di piazza della Loggia, affermava che l'amico fraterno Guido Gianni, nell'anno 1979, mentre erano condetenuti nel carcere di Rebibbia in attesa della celebrazione del giudizio d'appello per i fatti del Circeo, gli aveva riferito che Buzzi - col quale aveva stretto amicizia nei mesi in cui aveva diviso la stessa cella nel carcere di S.Gimignano

(ossia dal 29.3 al 5.8.1977, n.d.e.) - gli aveva raccontato che questa strage era opera di un gruppetto di bresciani - composto da lui, Papa A., Ferrari F. e De Amici - che, per l'occasione, s'era collegato con un gruppo milanese, del quale facevano parte Rognoni, Ballan e Ferri; quest'ultimo, la mattina del fatto, era andato a Brescia con le funzioni di "supervisore", dopo essersi predisposto un falso alibi legato in qualche modo all'università.

Izzo affermava altresì che, l'anno dopo, mentre era detenuto nel carcere di Trani nella stessa cella occupata da Concutelli e Latini, quest'ultimo gli aveva dato una conferma della partecipazione di Ferri alla strage. Infatti Latini, rientrando da un permesso concessogli per la celebrazione delle nozze, aveva informato Concutelli che Ferri - che era tra gli invitati al matrimonio - aveva espresso il timore che Buzzi, al processo d'appello, facesse il nome suo e di Ballan, e, quindi, aveva sostenuto la necessità di "tappargli la bocca".

Izzo, riinterrogato dal G.I. di Brescia il 5 aprile 1984, descriveva più dettagliatamente quanto appena sopra esposto.

Circa le confidenze fattegli da Guido, si esprimeva così:

"Alla fine del 79 mi trovai a Rebibbia, per l'appello  
"del Circeo, col mio coimputato Gianni Guido. Preciso  
"che ci conosciamo dall'età di tre anni e siamo  
"sempre stati molto in confidenza. Io lo presi in  
"giro perchè aveva fatto amicizia con Buzzi, in  
"quanto il predetto era un personaggio chiacchierato;  
"preciso che nel 79 io avevo ormai troncato i  
"rapporti con Buzzi, proprio a seguito delle voci che  
"correvano in giro. Guido mi disse che Buzzi se la  
"tirava da superterrorista, attribuendosi cose  
"inverosimili; quando Guido prospettò a Buzzi la  
"possibilità di controllare la veridicità di queste  
"sue affermazioni, Buzzi fece praticamente marcia  
"indietro e gli raccontò che in realtà si stava  
"inserendo nel grande terrorismo, quando finì in  
"galera per i fatti di Brescia. In particolare Buzzi  
"disse a Guido che lui c'entrava con la strage di  
"Brescia, e con lui Angelino Papa, Nando Ferrari e De  
"Amici; che la strage doveva costituire, a parte la  
"vendetta per Silvio Ferrari, un discorso più vasto  
"di tipo golpista, e parlò di un gruppo milanese che  
"era centrale rispetto a strategie golpiste. Buzzi  
"fece a Guido due nomi, come direttamente implicati  
"nella strage, con funzione di mandanti ed  
"organizzatori: Ferri e Ballan; disse che Ferri era  
"venuto materialmente a Brescia il giorno della

"strage, per guidare il gruppo bresciano  
"nell'esecuzione materiale della strage; i contatti  
"tra i due gruppi li teneva Marco De Amici; gli  
"organizzatori erano quelli di Milano; l'iniziativa  
"non fu del gruppo di Brescia. La strage doveva  
"essere la prova del fuoco per il gruppo bresciano,  
"per permettere allo stesso un salto di qualità.  
"Aggiunse anche che Ferri per il giorno della strage  
"si era procurato un falso alibi, mandando qualcuno  
"altro al suo posto all'università, per una pratica o  
"per un esame. Tutte queste cose furono dette da  
"Buzzi a Guido, e da questi riferite a me".

Il colloquio intercorso tra Latini e Concutelli,  
Izzo lo riferiva così:

"Quando Latini rientrò nel carcere ebbe un attimo di  
"scoramento...Concutelli lo consolò. Dopo qualche ora  
"incominciammo a fargli un pò di domande su chi aveva  
"visto, su quali contatti aveva avuto con camerati  
"che si trovavano fuori. Lui parlò soprattutto con  
"Concutelli e gli disse che i ragazzi fuori lo  
"aspettavano, perchè prendesse il comando militare  
"della situazione...Latini disse a Concutelli che  
"c'erano pronti per lui un giubbotto antiproiettile e  
"un M/12, che si trovavano a disposizione di  
"Terracciano. Gli disse, poi, che doveva parlargli  
"anche di una cosa molto delicata, che forse solo lui

"avrebbe potuto risolvere. Concutelli, che è una  
"persona molto vanitosa e che tiene molto al suo  
"ruolo di capo-killer, lo incalzò con domande,  
"dicendosi subito disponibile a risolvere qualsiasi  
"cosa. Io ebbi l'impressione che se lo stesse  
"arruffianando. Latini allora continuò, dicendo che  
"aveva parlato con Ferri al suo matrimonio; che  
"questi gli aveva detto che esisteva un problema  
"molto serio riguardante lui Ferri ed altri; si  
"trattava di questo: Ferri temeva che Buzzi in  
"appello parlasse e finisse per coinvolgere e  
"rovinare lui e altri; il timore derivava dalle voci  
"nate su Buzzi, quale confidente delle direzioni  
"carcerarie (in particolare si diceva in giro che  
"aveva fatto sventare delle evasioni), individuo poco  
"pulito in tutti i sensi e psicolabile. Latini  
"precisò che Ferri gli aveva chiesto conferma della  
"sussistenza di queste voci che descrivevano Buzzi  
"come un infame; Latini disse anche che Ferri aveva  
"espresso il convincimento che se Buzzi si fosse  
"trovato con le spalle al muro, avrebbe parlato in  
"appello, e che quindi bisognava tappargli la bocca."

A D.R.: "A me non risultava, nè risulta tutt'ora,  
che a quell'epoca circolassero voci in carcere o fuori  
circa le intenzioni di Buzzi di parlare in appello".

Indi proseguiva: "Concutelli obietto che Buzzi era

"difficile da raggiungere; che, se si trovava in un  
"carcere giudiziario, sarebbe stato difficile trovare  
"una persona che lo eliminasse; era chiaro che il  
"senso del discorso mirava alla eliminazione fisica  
"del Buzzi. Concutelli aggiunse anche che la cosa non  
"era facile, ma andava fatta e che lui era  
"disponibile a farla. Uno o due giorni dopo io presi  
"Concutelli e gli chiesi come mai voleva mettersi in  
"questa storia e coprire gente che aveva fatto  
"stragi, che, a mio giudizio di allora, servivano  
"solo a sputtanarci; feci presente che Ferri non  
"aiutava nessuno dei camerati, e che non ne valeva  
"neanche la pena di impelagarsi in queste storie.  
"Concutelli mi rispose che al limite di Ferri non  
"gliene fregava niente, ma che queste cose si sa dove  
"cominciano e non si sa dove finiscono. Concutelli mi  
"lasciò capire che, se il discorso si fosse  
"allargato, c'era il rischio che venissero coinvolti  
"chissà quanti fascisti; in particolare temeva che si  
"potesse arrivare ad un coinvolgimento del suo  
"gruppo, e cioè di Ordine Nuovo. La sera stessa, a  
"cena, Concutelli riportò il discorso sull'argomento,  
"con l'intenzione di avere da Latini precisazioni che  
"confermassero i timori a me già espressi nel  
"pomeriggio. In tale occasione furono indicati, come  
"possibili persone che Buzzi avrebbe potuto

"coinvolgere, il già citato Ferri e Marco Ballan...Ricordo che Concutelli non rimase molto "soddisfatto della conversazione, in quanto si "attendeva evidentemente da Latini altri nomi, che "meglio giustificassero il coinvolgimento del "Concutelli stesso in questa storia. In un'altra "occasione Latini, mostrandomi le foto relative al "matrimonio, mi mostrò Cesare Ferri...che, se non "erro, aveva una giacca di velluto e la barba".

Izzo concludeva l'argomento, dicendo che, nell'estate 1981, Tuti, divenuto suo compagno di cella a Trani, parlando dell'omicidio Buzzi, ne aveva indicato la causa nella sua fama di confidente, mostrando così di ignorare le motivazioni rappresentate da Latini. Perciò, nell'ottobre 1981, incontrato Concutelli, l'aveva rimproverato di avere taciuto a Tuti il vero motivo della eliminazione di Buzzi e quegli aveva replicato che l'omicidio non era stato determinato tanto dalla richiesta avanzata - tramite Latini - da Ferri, ma dal fatto che Buzzi era una spia; e, a questo proposito, gli aveva raccontato che Buzzi, nel carcere di S.Gimignano, aveva fatto trovare in possesso del suo compagno di cella Rossi Mario dell'esplosivo.

Aggiungeva, infine, che Latini, ancor prima del matrimonio, gli aveva rivelato "che Ferri c'entrava con

la strage di Brescia". Glielo aveva detto prendendo le difese dell'amico, la cui condotta era aspramente criticata, perchè, una volta scarcerato (1), non aveva fatto nulla per aiutare i camerati detenuti.

---

(1) Ferri fu scarcerato il 7 giugno 1978.



## Le dichiarazioni di Latini Sergio.

Dopo le rivelazioni di Izzo, il Procuratore della Repubblica di Firenze riteneva doveroso sentire Latini.

Costui, figlio di genitori separati, allevato in istituti di assistenza per l'infanzia, finita la scuola dell'obbligo, per la sua condotta deviante, era subito incorso nei rigori della legge, subendo condanne per reiterate violazioni del f.v.o., per guida senza patente, false dichiarazioni sull'identità personale, porto ingiustificato di arma impropria, oltraggio a p.u. e, da ultimo, per furto e rapina, al punto che, nel 1971, era finito in carcere avendo da scontare una pena cumulativa di oltre dieci anni di reclusione.

Durante l'espiazione della pena, nel carcere di Milano solidarizzava con i detenuti politici dell'estrema destra e, per dimostrare la serietà del suo impegno, il 19 settembre 1975 partecipava ad una spedizione punitiva contro altri detenuti, riportando, per il reato di lesioni volontarie gravissime (perchè costituenti sfregio), una nuova condanna a sei anni di reclusione.

Dopo questa impresa il legame con i camerati si rafforzava e la progressiva politicizzazione lo portava a conoscere e frequentare alcuni tra i maggiori esponenti della destra eversiva, come Freda e

Concutelli, e ad entrare nel comitato di redazione della rivista "Quex".

Nel maggio 1981, colpito - insieme agli altri collaboratori di "Quex" - da o. di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Bologna per il reato di cui all'art. 303 cod.pen., in una lettera indirizzata al magistrato inquirente manifestava dissociazione dall'ideologia professata e dal movimento in cui aveva fin'allora militato. Nei successivi interrogatori collaborava con la giustizia, rivelando quanto era venuto a sapere, nella lunga detenzione, sulle formazioni dell'estrema destra (uomini, programmi e azioni).

Uscito dal circuito delle carceri speciali, il 19.10.1982 veniva ammesso al regime della semilibertà e, infine, il 10.12.1982 otteneva la liberazione condizionale e andava a vivere a Sorisole (Bergamo) con la donna che aveva sposato nel gennaio 1979 col rito civile, e poi il 10 maggio 1980 col rito religioso.

Orbene Latini, il 3 gennaio 1984, interrogato dal Procuratore della Repubblica di Firenze ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen., spiegava che, a spingerlo alla dissociazione, era stata la moglie, la quale, prima della celebrazione del matrimonio religioso, gli aveva ingiunto di scegliere tra lei e

"quella gente". Per questa ragione, quando, il 9 maggio 1980, aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere di Trani per recarsi ad Alzano Lombardo per la celebrazione del matrimonio, alla scadenza dei sette giorni concessigli, era rientrato in istituto, nonostante avesse promesso ai camerati di darsi alla latitanza per proseguire con più efficacia la lotta rivoluzionaria. Aggiungeva che, uscito in permesso, era stato prelevato da Terracciano Carlo, al quale, durante il viaggio, aveva chiesto se poteva procurare a Concutelli - suo compagno di cella che progettava di evadere - delle armi ed un rifugio sicuro. Terracciano gli aveva risposto che aveva già pronti armi e covi, ma che essi erano destinati a servire a Tuti.

Il 5 marzo 1984, il Procuratore della Repubblica di Firenze, che aveva nel frattempo raccolto le su riportate dichiarazioni di Izzo, procedeva ad un nuovo interrogatorio di Latini.

Questi, dopo avere detto che, rientrato in carcere, aveva informato Concutelli che Terracciano "pensava a lui ed aveva delle armi per lui", ~~Latini~~ rispondendo a specifiche domande del magistrato istruttore, dichiarava di avere conosciuto Ferri nell'anno 1975 nel carcere di Milano, di essere diventato suo amico, di averlo invitato al suo

matrimonio. Negava però che Ferri gli avesse parlato, spiegando che non era stato possibile a causa della presenza di molte persone.

Alla contestazione della inverosimiglianza di quest'ultima risposta, in quanto un colloquio riservato sarebbe stato possibile farlo nei servizi igienici, Latini così testualmente proseguiva:

"Io non volevo dire i discorsi del Ferri perchè non  
"ho sicurezza se li dico di rientrare a casa e mi è  
"nata da pochi giorni una bambina che ha bisogno di  
"me e ne ha anche bisogno mia moglie...Ferri mi disse  
"che era preoccupato per il processo di Ordine Nero  
"ed era preoccupato anche di potere essere  
"nuovamente inquisito per la strage di Brescia. Mi  
"chiese se le voci all'interno del carcere  
"confermavano che Buzzi era intenzionato a parlare  
"in appello ed io gli dissi che correva una voce  
"diffusa in questo senso. Ferri mi chiese come mai  
"nessuno in carcere avesse pensato di chiudere la  
"bocca a Buzzi e disse che se Buzzi avesse parlato,  
"avrebbe messo nei guai i ragazzi di Milano. Io  
"dissi a Ferri che Buzzi era nel carcere di Brescia.  
"Quando tornai in carcere, dissi a Izzo e Concutelli  
"i discorsi che mi aveva fatto Ferri...  
"Quando eravamo in carcere insieme, parlando dei  
"fatti di piazza della Loggia, Ferri mi disse che

"c'era un prete che lo aveva visto a Brescia il  
"giorno della strage, ma che lui era riuscito a  
"trovare degli studenti che avevano detto di averlo  
"visto all'interno dell'università, o poco prima o  
"poco dopo la strage".

A questo punto il P.M. sospendeva  
l'interrogatorio, avvertiva Latini che era indiziato di  
concorso nell'omicidio di Buzzi e lo invitava a  
nominare un difensore; indi, alle ore 2,30 del 6 marzo,  
riuscita vana la ricerca di un difensore d'ufficio,  
riprendeva l'interrogatorio.

Latini confermava le dichiarazioni già rese,  
precisando che Ferri - non ricordava se nel carcere di  
Milano nel primo semestre del 1976 oppure nel carcere  
di Bologna pochi mesi prima della sua scarcerazione -  
gli aveva parlato della strage di piazza della Loggia  
in questi termini:

"Ferri mi spiegò che la strage era riferibile al suo  
"gruppo...Mi disse che non era intendimento degli  
"attentatori colpire la popolazione civile: infatti  
"l'ordigno doveva deflagrare sotto la loggia nel  
"corso di una manifestazione sindacale e sotto la  
"loggia era previsto che vi fossero le forze  
"dell'ordine, che erano il reale obiettivo  
"dell'attentato. Attraverso l'uccisione dei militi,

"mi spiegò Ferri, loro intendevano determinare una  
"violenta reazione da parte dei Carabinieri e di  
"altri corpi dello Stato, che desse il via alla presa  
"del potere da parte di un governo forte. La  
"deflagrazione però determinò la morte di alcuni  
"civili in quanto pioveva e la gente si era riparata  
"sotto la loggia".

Dichiarava altresì che Ferri, al matrimonio, gli  
aveva detto di temere che Buzzi facesse il suo nome; e  
chiedeva di poter riflettere sul punto se Ferri avesse  
fatto il nome di altre persone che correvano il medesi-  
mo rischio.

Nel successivo interrogatorio dello stesso giorno,  
ore 15,15, Latini dichiarava che Ferri, quando aveva  
detto che, se Buzzi avesse parlato, avrebbe coinvolto  
nella strage lui ed altri ragazzi di Milano, aveva  
fatto il nome di Ballan come uno di questi ragazzi.

Infine, alle ore 18,30, Latini ricompariva davanti  
al P.M. e, dicendosi preoccupato per la sorte della  
moglie che aveva da poco partorito una bambina,  
chiedeva di riesaminare le dichiarazioni già rese.  
Tuttavia, dopo avere riflettuto, affermava di non  
potere tornare indietro, avendo detto la verità.

Al termine di questi interrogatori, svoltisi tutti negli uffici della Questura di Bergamo, il Procuratore della Repubblica di Firenze spiccava contro Latini e Ferri o. di arresto per concorso morale nell'omicidio di Buzzi e trasmetteva gli atti, per ragioni di competenza territoriale, alla Procura della Repubblica di Novara.

Latini, interrogato il 7 marzo 1984 nella definitiva veste di imputato, respingeva l'addebito.

Sosteneva che aveva parlato ai compagni di cella dell'incontro avuto con Ferri e delle preoccupazioni da lui manifestate solamente a titolo di cronaca, senza l'intenzione di proporre l'omicidio di Buzzi o di istigare chicchessia a commetterlo. Del resto - aggiungeva - Ferri, a quell'epoca, non contava più nulla, perchè, uscito dal carcere, aveva abbandonato i compagni di lotta al loro destino; e, per questa ragione, Concutelli, sentendo parlare delle preoccupazioni di Ferri, non aveva mostrato il minimo interesse. Non solo, ma per Buzzi, come per Affatigato, Mennucci e Tommei, era già stata decretata - così affermava Latini - la condanna a morte, perchè giudicati infami, delatori e traditori.

Confermava per il resto le precedenti dichiarazioni, specificando che la voce secondo cui Buzzi, nel giudizio d'appello, avrebbe parlato, l'aveva

raccolta da Tuti, Azzi e Bonazzi, con i quali era in corrispondenza epistolare.

Al termine dell'interrogatorio, Latini chiedeva ed otteneva la misura degli arresti domiciliari.

In data 23 marzo 1984 il Procuratore della Repubblica di Novara spiccava contro Ferri e Latini o. di cattura, confermando per quest'ultimo gli arresti a domicilio, e, il successivo 28 marzo, richiedeva l'istruzione formale.

Latini, interrogato il 28 marzo 1984 dal G.I. di Brescia, dichiarava che, prima di conoscere Ferri, quanto sapeva sulla strage di piazza della Loggia lo aveva appreso principalmente dai giornali e dal libro "Strage a Brescia - Potere a Roma".

Dichiarava poi che Ferri, parlando della sua vicenda processuale, gli aveva detto che era stato visto o riconosciuto (non ricordava bene quale dei due termini avesse usato) da un prete, all'interno di una chiesa, vicina a piazza della Loggia. Però aveva trovato delle persone che avevano testimoniato di averlo visto all'interno dell'università, in un tempo incompatibile con la possibilità di un suo trasferimento da Brescia a Milano. Comunque - asseriva Latini - da questi colloqui aveva ricavato la

convinzione che Ferri fosse estraneo alla strage. Tuttavia aveva cambiato opinione il giorno del matrimonio, quando Ferri gli aveva posto l'ormai nota domanda sul perchè nessuno avesse ancora pensato a chiudere la bocca a Buzzi.

A questo punto il G.I. gli rappresentava la palese divergenza con le dichiarazioni precedentemente rese ai Procuratori della Repubblica di Firenze e di Novara, circa il tenore dei colloqui avuti con Ferri durante la comune detenzione nel carcere di Milano.

Latini dapprima rispondeva che quelle dichiarazioni derivavano dallo stato di confusione e preoccupazione per l'accusa di omicidio che veniva profilandosi a suo carico. Poi, manifestando timore per l'incolumità sua e dei suoi familiari, lamentava che le promesse di protezione e di aiuto fattegli dai magistrati inquirenti non erano state mantenute. Infine si riportava alle dichiarazioni originarie, confermando che Ferri, in carcere, gli aveva confidato di essere stato visto in una chiesa di Brescia il giorno della strage e che nella stessa "era coinvolto il suo gruppo di Milano".

Frattanto il G.I. del Tribunale di Brescia, esaminato il contenuto degli interrogatori resi da Izzo e Latini al Procuratore della Repubblica di Firenze, con ordinanza del 23 marzo 1984 disponeva la

riapertura dell'istruzione nei confronti di Ferri per il reato di strage e, il giorno dopo, spiccava contro di lui m. di cattura. Dopodichè il il G.I. del Tribunale di Novara, con sentenza del 28 settembre 1984, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva con il detto procedimento, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine al reato di omicidio ascritto a Latini e Ferri e trasmetteva gli atti al G.I. di Brescia, che riuniva i due procedimenti.


Nei successivi interrogatori, Latini, sollecitato a riferire altre circostanze apprese da Ferri, sentendo pronunciare la parola "fruttarolo", si rammentava che l'amico, parlando di coloro che avevano testimoniato a suo favore, aveva specificato che uno di essi, che lavorava "come scaricatore o qualcosa del genere a Milano" e possedeva una sgangherata FIAT 600, aveva deposto di averlo accompagnato all'università sulla detta autovettura (int. 17.12.1984 e 1.3.1985).

Il 26 febbraio 1986 Latini spediva al G.I. una lettera in cui scriveva di volere ritrattare tutte le dichiarazioni fino allora rese. Convocato avanti al giudice, manifestava disperazione sia per l'accusa di omicidio ancora pendente sul suo capo sia per la paura subire rappresaglie, aumentata dopo che, scarcerato per

scadenza del termine di custodia cautelare, era cessata ogni forma di protezione nei confronti suoi e dei familiari. Tuttavia, dopo questo sfogo, affermava che, in realtà, non voleva ritrattare, ma soltanto fare conoscere all'Ufficio le ragioni della sua disperazione.

---

(1) Latini e Ferri furono condetenuti nel carcere di Milano dal 21 gennaio al 22 febbraio 1976 e in quello di Bologna dal 15 al 24 maggio 1978.



### **La testimonianza di Fisanotti Giuseppe.**

Segat Pierangelo, fermato all'alba del 17 settembre 1985 siccome gravemente indiziato di avere poche ore prima cagionato la morte di Zaccarelli Bruno, confessava subito di essere l'autore dell'omicidio e spiegava che lui e la vittima facevano parte di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, della quale Fisanotti Giuseppe era stato il promotore.

A seguito di queste rivelazioni la polizia fermava Fisanotti, informandolo che Segat, non solo l'aveva chiamato in correità, ma aveva anche manifestato il proposito di ucciderlo. Fisanotti, sentendo ciò, annunciava di volere rendere ampia confessione sui fatti commessi e, a sua volta, cominciava a descrivere dettagliatamente le vicende dell'organizzazione delittuosa di cui aveva fatto parte.

Dalle dichiarazioni di Segat e Fisanotti, che prefiguravano un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 75 l.stup., derivava una complessa istruzione nel corso della quale venivano catturati numerosi partecipi, tra i quali Danieletti Alessandro, che aveva svolto per alcuni mesi le funzioni di corriere nell'approvvigionamento dello stupefacente (o. di cattura dell'8 ottobre 1985).

Il 17 settembre era stata fermata anche Macchi

Marilisa, che era in compagnia di Segat nel momento in cui questi aveva esploso il colpo di pistola che aveva attinto Zaccarelli (v. sentenza Corte assise di Bologna del 18.4.1986, pag 71 segg., fald. R3).

E' opportuno , fin d'ora, dire che costei , il 20 giugno 1979, aveva sposato Ferri. Nel novembre 1980 l'unione era cessata con una separazione di fatto, legalizzata nell'aprile 1981. Nel 1982 la Macchi aveva iniziato una relazione con Danieletti, che era finita nel giugno 1984. Poi aveva frequentato per alcuni mesi Fisanotti, e, dal novembre 1984, aveva preso a convivere con Segat.

Ciò premesso, Fisanotti, il 26 settembre 1985, avanti al Procuratore della Repubblica di Bologna che procedeva per i reati sopra cennati, dichiarava che "per una questione di coscienza e per dovere di linearità processuale", voleva deporre quanto aveva saputo frequentando la Macchi.

Quindi raccontava che, dopo che la Macchi ebbe lasciato Danieletti, lui aveva preso a frequentarla con assiduità. Si era così accorto che era preoccupata per un interrogatorio che aveva subito da parte del magistrato che indagava sulla strage di Brescia, il quale le aveva detto di essere convinto che lei sapesse che era stato Ferri a mettere la bomba. Non solo, ma la Macchi era afflitta da un rovello assai più profondo

"che la macerava interiormente fino a spingerla all'autodistruzione", la cui origine - come lei stessa gli aveva confidato - risaliva al fatto che aveva accompagnato a Brescia, il giorno della strage, quello che sarebbe diventato suo marito.

In particolare, la Macchi gli aveva raccontato di avere personalmente guidato l'autovettura con la quale Ferri e i suoi complici, la mattina della strage, si erano fatti accompagnare nei pressi di piazza della Loggia. Lei era ignara delle loro intenzioni ed era stata "usata" come autista, perchè, essendo incensurata e di sesso femminile, non avrebbe destato sospetti. Non solo, ma Ferri aveva una grande fiducia in lei, perchè la considerava una sua creatura, dato che l'aveva conosciuta fin da giovanissima.

Sentito dal G.I. di Brescia il 4 ottobre 1985, Fisanotti, dopo avere confermato che la Macchi gli aveva detto di avere guidato lei stessa l'autovettura, alla specifica domanda rivoltagli dal magistrato se la Macchi a quell'epoca avesse la patente di guida, rispondeva di non saperlo. Poi aggiungeva che, in verità, la Macchi gli aveva solamente detto di avere accompagnato Ferri e gli altri a Brescia, e che lui, di conseguenza, aveva immaginato che fosse stata lei stessa a guidare.

Ribadiva che la Macchi gli aveva detto di avere conosciuto sia Ferri che Danieletti quando ancora giovanissima, sulla scia del fratello Dario, aveva cominciato a frequentare l'ambiente di S.Babila.



## Le dichiarazioni di Danieletti Alessandro.

La mattina del 25 marzo 1974, da un'autovettura in transito partivano dei colpi di pistola indirizzati verso la porta d'ingresso della Casa dello studente di Milano ed un proiettile attingeva di rimbalzo una passante. Lo sparatore, identificato per Pastori Marco, veniva subito arrestato e l'arma sequestrata.

Il conducente dell'auto, successivamente identificato per Danieletti Alessandro, riusciva invece a fuggire. Per sottrarsi alla cattura, Danieletti si rivolgeva a D'Intino e Vivirito, due esponenti di "Avanguardia Nazionale" che lo nascondevano in un appartamento di Milano, il cui affitto era pagato da Fumagalli. Dopo l'arresto di quest'ultimo, Danieletti lasciava Milano al seguito di Esposti, D'Intino e Vivirito ed era poi arrestato il 30 maggio 1974 a Pian di Rascino, subendo, per quei fatti, una condanna a cinque anni di reclusione (sentenza 4 dicembre 1979 della Corte di assise d'appello di Brescia).

E' opportuno aggiungere che, la notte tra il 23 ed il 24 marzo 1974, nel Parco Lambro di Milano, veniva ucciso tale Terminiello Lucio. Poichè l'arma del delitto sembrava essere stata la stessa usata nella sparatoria contro la Casa dello studente, Pastori e Danieletti venivano accusati anche dell'omicidio. Si protestavano

estranei al fatto e la perizia balistica escludeva che il proiettile mortale fosse stato sparato con la pistola sequestrata a Pastori nell'ambito dell'altro processo; perciò l'istruzione si chiudeva con sentenza 15 marzo 1984 di proscioglimento per insufficienza di prove nei confronti di Pastori e per non avere commesso il fatto nei confronti di Danieletti.

Ciò premesso, Danieletti, interrogato il 14 ottobre 1985 ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen., dichiarava che aveva conosciuto Ferri nel 1976, nel carcere di Bologna, ove erano entrambi detenuti per il c.d. processo di "Ordine Nero"; che, nel 1979, tramite Ferri, aveva conosciuto la Macchi; che, alla fine del 1982, aveva iniziato con lei una relazione "molto tormentata".

Indi dichiarava che la Macchi, parlando del suo ex marito, gli aveva raccontato di averlo conosciuto quando era ancora giovanissima, di essersi subito infatuata di lui, senza essere però minimamente ricambiata. L'aveva poi rivisto molti anni dopo frequentando Federici, e, ristabilito il contatto, l'aveva infine sposato.

Nell'interrogatorio del 25 ottobre 1985, Danieletti, contestatogli quanto dichiarato da

Fisanotti - ossia che la Macchi avrebbe anche a lui confidato di avere accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage - rispondeva che la cosa non gli giungeva nuova, perchè era stata di recente pubblicata sui giornali e incidentalmente gliela aveva detta un magistrato nel corso di uno degli ultimi interrogatori. Comunque negava che la Macchi gli avesse mai raccontato qualcosa sulla responsabilità di Ferri nella strage di Brescia e, in particolare, di averlo accompagnato nella detta città proprio quel giorno. Poi, sotto l'incalzare delle domande, dichiarava che la Macchi gli aveva detto che la decisione del marito di separarsi l'aveva molto addolorata, al punto che aveva avuto la tentazione di andare a denunciarlo, perchè così l'avrebbe rovinato. Lui, sentendo parlare di denunce, aveva pensato che la Macchi alludesse alla strage di Brescia, ma non poteva esserne sicuro, perchè lei non aveva aggiunto altro.

Però, nell'interrogatorio del giorno dopo (26.10.1985), Danieletti dichiarava che la Macchi, in realtà, aveva specificato che avrebbe voluto denunciare il marito per la strage e che sapeva che lui vi era coinvolto, perchè era stato lui stesso a confidarle la sua colpa, "condannandola a portare in sè un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre, come un cordone ombelicale".

Nei successivi interrogatori del 6, 8 e 9 novembre 1985, dopo avere inizialmente negato di sapere che la Macchi avesse accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage, Danieletti dichiarava che gli era nota fin dal 1976 la partecipazione di Ferri alla strage, per averlo appreso dalla sua stessa bocca. Non l'aveva detto prima, perchè, per illustrare le circostanze in cui aveva ricevuto le confidenze di Ferri, sarebbe stato costretto a parlare dell'omicidio avvenuto al Parco Lambro di Milano il 23 marzo 1974, per il quale lui e Pastori Marco erano stati incriminati e poi, grazie ad una falsa perizia balistica, prosciolti in istruttoria. Ebbene, ora aveva deciso di "liberarsi di tutte le scorie del passato" e quindi era pronto a rivelare la sua presenza a quell'omicidio ed anche il contenuto dei colloqui avuti con Ferri (1).

Raccontava così che, trasferito nel gennaio 1976 nel carcere di Bologna, aveva incontrato e conosciuto Ferri, il quale era desideroso di sapere come erano andate le cose a Pian di Rascino e cosa avesse detto Esposti di lui e della strage di Brescia. Per saperlo, Ferri aveva fatto leva sulla conoscenza che, grazie all'amicizia stretta in carcere con Pastori, aveva acquisito sull'episodio di Parco Lambro, e poi, confidenza per confidenza, aveva ammesso di avere "fatto la strage". Ne aveva parlato con compiacimento,

sottolineando che era andata a segno perchè aveva colpito degli avversari politici. L'unico suo rammarico riguardava il particolare che l'esplosione non avesse colpito le forze dell'ordine. Circa l'attuazione dell'attentato, gli aveva detto di avere agito da solo ed aveva accennato a qualche difficoltà, legata al fattore tempo, incontrata nella fase esecutiva. Aveva poi inveito contro D'Intino, perchè costui, facendo a Pian di Rascino il suo nome, aveva innescato quella catena di eventi (il fermo, la pubblicazione della foto, il riconoscimento da parte del prete) che aveva rischiato di compromettere un'impresa perfetta.

Ferri aveva anche detto, senza però riferirsi all'ordigno usato per la strage, che aveva ricevuto forniture di esplosivo da Esposti e da Benardelli (da quest'ultimo, alcuni mesi prima della morte di Esposti, aveva ricevuto, in Lanciano, una valigetta di esplosivo con la quale era tornato a Milano in treno).

Quanto alle sue fotografie, rinvenute nel portafoglio di Esposti, gliele aveva date perchè gli procurasse un falso passaporto.

Danieletti dichiarava inoltre che, nell'anno 1978, durante la celebrazione avanti la Corte di assise di Bologna del processo di "Ordine Nero" (associazione della quale - asseriva - facevano sicuramente parte Benardelli, Ferri e Zani), aveva ricevuto una conferma

di quanto testè riferito. Infatti sia Zani che Benardelli gli avevano ripetuto che la strage l'aveva fatta Ferri e gli avevano specificato che aveva usato l'esplosivo datogli da Esposti.

Fatte queste rivelazioni, Danieletti dichiarava che la Macchi gli aveva confidato non solo che Ferri era l'autore della strage, ma anche che era stata lei ad accompagnarlo a Brescia. Tuttavia lui non aveva creduto a quest'ultima confidenza, perchè era nel carattere della Macchi fare delle "sparate".

Infine, nell'interrogatorio del 17 gennaio 1986, Danieletti raccontava che, nel carcere di Rieti, ove erano stati rinchiusi dopo la sparatoria di Pian di Rascino, cessato l'isolamento, s'erano trovati nella stessa cella lui, D'Intino, Vivirito e Ciccone. Quest'ultimo, sfogliando i giornali arretrati, come aveva letto la notizia che Ferri era ricercato per la strage di Brescia, era impallidito di paura. Il motivo - aveva spiegato Ciccone - era che, non molto tempo prima che si verificasse la strage, lui e Benardelli avevano consegnato dell'esplosivo a Ferri, per cui, nel caso che a Brescia fosse stato usato proprio quell'esplosivo, lui correva il rischio di essere coinvolto nell'accusa di strage.

(1) Danieletti, in ordine all'omicidio di Parco Lambro, dichiarava che Pastori, da poco evaso dal carcere minorile, doveva quella sera incontrarsi con qualcuno che gli avrebbe procurato un falso documento di identità. Per questo si era inoltrato nel Parco, precedendo esso Danieletti e altri due amici di qualche decina di metri; all'improvviso, vedendo uno sconosciuto venirgli incontro, colto da paura, aveva sparato ed era scappato. Il giorno dopo, appresa la notizia della morte dello sconosciuto, Pastori, prima di disfarsi della pistola, gli aveva proposto di esplodere dei colpi a scopo intimidatorio contro la Casa dello studente, considerata un "covo dei rossi".

Nonostante la pistola usata in entrambi i fatti fosse la medesima, il perito balistico, corrotto dal padre di Pastori, aveva dato una risposta contraria, aprendo la strada al proscioglimento istruttorio.

E' da dire che, a seguito delle rivelazioni di Danieletti, l'istruzione riaperta nei confronti di Pastori si è conclusa col rinvio a giudizio avanti al Tribunale per i minorenni di Milano, che, con sentenza del 10 giugno 1988 (prodotta in questo dibattimento) lo ha dichiarato colpevole dell'omicidio.

**Le dichiarazioni di Macchi Marilisa e gli accertamenti conseguenti.**

La Macchi, sentita come teste il 10 aprile 1984, deponeva di avere conosciuto Ferri, negli anni 1972-73, nella sede del Fronte della Gioventù o in piazza S.Babila. Era stata una conoscenza superficiale. L'aveva poi rivisto nel 1978, quando era uscito dal carcere: aveva stretto una relazione e l'aveva sposato. Poi, per incompatibilità di carattere, si erano separati. Ferri, parlando della strage di Brescia, le aveva sempre detto di essere estraneo al fatto.

A seguito della testimonianza di Fisanotti, la Macchi, il 4 ottobre 1985, riceveva una comunicazione giudiziaria per concorso nel reato di strage e, interrogata il 5 ottobre 1985, respingeva l'addebito.

Dichiarava che il suo ragazzo, negli anni 1972-73, era stato Cerizza Luigi e, dal gennaio al giugno 1974, Palvarini Maurizio; che, nell'estate 1978, tramite l'amico Piva Antonio, aveva conosciuto Federici; che, una sera del novembre 1978, all'uscita da un cinematografo, Federici le aveva presentato il futuro marito; che la precedente diversa affermazione era solo una sciocca vanteria; che il marito, nel raccontarle la sua vicenda giudiziaria, le aveva sempre detto di non avere

compresso la strage; che, nell'anno 1974, non aveva ancora conseguito la patente di guida nè sapeva guidare; che, comunque, non aveva accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage; che aveva conosciuto Danieletti, tramite Ferri, nel 1978; che le dichiarazioni di Danieletti e Fisanotti erano una montatura allestita per vendicarsi, il primo, di essere stato da lei "piantato" e, il secondo, per essere stato chiamato in correità dal suo convivente Segat.

Dagli accertamenti svolti risultava:

- che la Macchi aveva conseguito la patente di guida il 24 novembre 1977;
- che l'autovettura di cui avrebbe potuto disporre nell'anno 1974 era la FIAT 124 del padre;
- che, nel suo diario dell'anno scolastico 1973-74, nel mese di maggio 1974 vi era una giustificazione di assenza solo per i giorni 24 e 25.

Per accertare quando la Macchi e Ferri si conobbero, venivano assunte le testimonianze di Cerizza Pierluigi, Federici Antonio, Piva Antonio, Parodi Massimo e Vigevano Roberto.

Cerizza deponeva di avere avuto un'amicizia sentimentale con la Macchi tra la fine del 1971 e la fine del 1973; poi s'erano lasciati, perchè lei prese a filare con Palvarini. Negava di avere frequentato

l'ambiente del Fronte della Gioventù nè gli risultava che l'avesse fatto la Macchi.

Piva deponava di avere conosciuto la Macchi dopo il capodanno 1975 e di averla presentata, dopo una relazione durata circa un anno, agli amici Parodi e Federici.

Parodi deponava di averla conosciuta, tramite Piva, in un anno che poteva essere il 1973 o il 1974 o il 1975 e di averla presentata, dopo qualche anno a Vigevano.

Vigevano deponava di averla conosciuta, tramite Parodi, nell'inverno 1975/76 o in quello 1977/78; l'aveva frequentata per un breve periodo ed aveva saputo che era stata o era tuttora legata con qualcuno dell'ambiente di destra, che gli pareva di ricordare fosse Ferri.

Federici deponava di averla conosciuta, tramite Piva, nell'autunno 1978, e di averla presentata, poco tempo dopo a Ferri, che, nel vederla, aveva mostrato di non conoscerla.

Ambiveri Rita, Boidi Anna Maria, Esposti Maria Pia, Imperatore Antonio e Piccioli Maria Barbara - che negli anni 1973-74 frequentavano assiduamente S.Babila e conoscevano bene Ferri - escludevano di avere mai visto o conosciuto la Macchi.

Segat deponeva che la Macchi gli aveva raccontato di avere conosciuto Ferri nel 1978 e di essersi subito innamorata, perchè era un personaggio di una certa notorietà e prestigio; ma il matrimonio era fallito perchè lui s'era rivelato un soggetto introverso, incapace di offrirle una vita brillante. Dichiarava poi che Fisanotti e Danieletti avevano reso delle dichiarazioni menzognere sul conto della Macchi, per consumare una vendetta trasversale. Il primo, infatti, gli serbava rancore sia perchè gli aveva soffiato la Macchi sia perchè l'aveva esautorato nell'ambito dell'organizzazione sia, soprattutto, perchè ne aveva determinato l'arresto. Danieletti, invece, aveva motivo di odiarlo perchè, essendo un eroinomane, era stato da lui ritenuto inaffidabile e, quindi, estromesso dall'associazione. Non solo, ma lui l'aveva anche duramente picchiato, perchè continuava a tormentare la Macchi con la pretesa di riprendere la relazione amorosa.



**Le nuove testimonianze di don Gasparotti, Rapetti, Carminati e Federici.**

Appena riaperta l'istruzione, il G.I. ordinava l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche di coloro che, nell'istruzione conclusasi con la sentenza di proscioglimento, avevano convalidato l'alibi universitario di Ferri e contemporaneamente ne ordinava la citazione. Dall'ascolto delle comunicazioni non emergeva alcuna conferma al sospetto che ricevessero pressioni o prendessero accordi su quello che avrebbero dovuto dire al magistrato.

I testi già escussi nella precedente istruttoria si riportavano in genere alle dichiarazioni già rese, cosicchè meritano menzione solamente le deposizioni in cui sono emerse delle novità di rilievo.

Don Gasparotti, riandando con la memoria alla mattina del 28 maggio 1974, affermava:

- che il giovane, entrato in chiesa, era andato a sedersi sul banco del coro, alla sinistra dell'altare maggiore, e stava in atteggiamento raccolto;
- che, alla sua richiesta se volesse vedere i dipinti, non aveva risposto nè sì nè no;
- che aveva fatto accendere al sacrista le luci che illuminavano la pala dell'altare maggiore; ma, visto lo scarso interesse del giovane per quel dipinto,

l'aveva condotto a vedere altre opere pittoriche, sistemate sull'altare laterale e lungo la navata, senza riuscire, però, a suscitare il suo interesse, tanto che, alle domande che gli rivolgeva, rispondeva solo con monosillabi;

- che, verso le ore 8,30, s'era congedato dal giovane, poichè stava per cominciare la messa celebrata dal curato don Contessa (però, poco dopo si correggeva, dicendo che, don Contessa, cui spettava ogni giorno di celebrare la messa delle ore 9, quella mattina doveva sottoporsi ad una visita medica, per cui non rammentava se avesse anticipato la funzione alle ore 8,30 oppure se, mantenendo l'orario invariato, si fosse fatto sostituire da lui);
- che, osservando la foto pubblicata da "Bresciaoggi" del primo giugno 1974, aveva avuto immediatamente la certezza che fosse lo stesso giovane visto in chiesa;
- che, durante la prova della ricognizione personale, aveva subito riconosciuto il predetto giovane ed aveva fatto notare le differenze riscontrate rispetto alla prima volta che l'aveva visto, e cioè che non aveva più la barba ed era smunto, senza il colore dell'altra volta, "era insomma un pò tirato, come se avesse sofferto" (test. 11.5.1984).

Dal controllo del registro delle messe risultava che la mattina del 28 maggio 1974 - come le altre



mattine dello stesso mese - don Contessa aveva celebrato la messa delle ore 8 e don Gasparotti quella delle ore 9.

La Rapetti deponava che, nello scendere le scale in compagnia di Ferri, questi aveva incontrato una persona che, per via dell'abbigliamento, le era sembrato un prete; si erano brevemente fermati a parlare e lei ne aveva tratto l'impressione che quella persona fosse o fosse stata un insegnante di Ferri (test. 18.5.1984).

Carminati deponava che, al termine del confronto avuto con Stepanoff nell'ottobre 1974, pur essendo convinto e della sua presenza quel giorno al mercato e del fatto che non avesse chiesto permessi, non aveva contraddetto le affermazioni del suo dipendente, perchè non aveva elementi concreti che potessero avvalorare la sua mera convinzione.

Federici deponava che Ferri, dopo la scarcerazione, gli aveva fatto rilevare che la partita a carte, nel corso della quale gli aveva chiesto il noto passaggio per l'università, era stata giocata due o tre sere prima della strage, e non la sera immediatamente precedente. Gli aveva risposto che aveva dichiarato al giu-

dice quanto allora ricordava ed il discorso era caduto perchè la cosa non aveva più importanza, essendo già da tempo intervenuta la sentenza di proscioglimento. Aggiungeva che il rilievo di Ferri poteva anche essere esatto, perchè, a quell'epoca, si riunivano spesso a casa di Ferri per giocare a carte e probabilmente avevano giocato sia la sera immediatamente precedente la strage sia quella di due o tre giorni prima.



**Le dichiarazioni di D'Intino Alessandro, Zani Fabrizio,  
Brogi Andrea e Calore Sergio ex art. 348 bis c.p.p..**

D'Intino smentiva, per la parte che lo riguardavano, le dichiarazioni di Danieletti.

In particolare negava di avere ipotizzato, a Pian di Rascino, che Ferri fosse responsabile della strage di Brescia.

Negava che, nel carcere di Rieti, Ciccone fosse stato assalito da paura nel leggere la notizia che Ferri era sospettato per la strage.

Negava di avere subito, nel carcere di Milano, delle angherie promosse da Ferri e, anzi, spiegava che, appena giunto in quel carcere, era stato invitato da Ferri nella sua cella. Gli aveva mostrato i verbali degli interrogatori resi ai magistrati di Rieti e di Brescia ed aveva così chiarito che, a Pian di Rascino, si era limitato a fare il suo nome, quando gli erano state mostrate le fotografie trovate indosso ad Esposti (int. 15.1.1986).

Zani Fabrizio dichiarava che la sera del 27 maggio 1974 - però, dato il tempo trascorso, non era sicuro che fosse proprio quello il giorno - aveva giocato a carte a casa di Ferri e, nel corso della partita, questi aveva chiesto a Federici un passaggio per andare

l'indomani all'università.

Successivamente, in carcere, Ferri, tornando su quella sera, se l'era presa con Federici per una ragione che - ora non ricordava bene - dipendeva o da cose inesatte dette da Federici al magistrato oppure dal fatto che Federici gli aveva rifiutato il passaggio (int. 20.2.1986).

Brogi Andrea, che aveva fornito la sua collaborazione alla magistratura bolognese e fiorentina nel ricostruire i movimenti eversivi di estrema destra che, dopo lo scioglimento di "Ordine Nuovo", avevano operato fino al 1974 nel Centro Italia, nell'interrogatorio reso il 31 maggio 1985 al G.I. di Brescia, raccontava che a seguito di intese intervenute tra il gruppo eversivo toscano (capeggiato da Cauchi e finanziato da Gelli), quello milanese (che aveva come elementi di spicco Esposti, Zani e Ferri) ed altri ancora, verso la fine del marzo 1974, alle Fonti del Clitunno, era avvenuta la spartizione di un carico di armi e di esplosivi, da impiegarsi in attentati secondo il programma stabilito in precedenti incontri. Alla spartizione erano intervenuti, per il gruppo milanese: Zani, Esposti e D'Intino o Vivirito. Erano attese da Milano e da Brescia anche altre persone, tra cui Ferri, ma a causa di un disguido non erano potute arrivare. Il

giorno seguente Brogi non era tornato sul posto, ma aveva saputo da Cauchi che il materiale era stato interamente distribuito, per cui aveva dedotto che fossero arrivati anche i ritardatari.

Nel successivo interrogatorio del 29 gennaio 1986, Brogi affermava che in realtà sapeva che alla spartizione aveva partecipato anche Ferri, perchè l'aveva visto arrivare sul posto in compagnia di Zani; prima aveva taciuto la circostanza per non aggravare la propria posizione. Precisava che l'episodio andava collocato tra il 27 ed il 31 marzo 1974.

Calore Sergio, arrestato dopo un'intensa militanza nelle formazioni "Movimento Politico Ordine Nuovo" e "Costruiamo l'azione", in coerenza col pensiero che lo stragismo fosse un fenomeno moralmente e politicamente inaccettabile, sosteneva che, se non si voleva esserne complici, occorreva fare chiarezza sulle stragi, su chi le aveva volute e su chi le aveva commesse. In questa prospettiva aveva promosso tra i camerati detenuti un dibattito in cui aveva coinvolto Izzo e Fioravanti.

Per quanto attiene alla strage di Brescia, Calore, il 25 gennaio 1984, dichiarava di avere saputo da Izzo che vi era coinvolto un amico di Latini che era stato suo testimone di nozze.

Nel successivo interrogatorio del 5 febbraio 1985

dichiarava che Fioravanti gli aveva riferito che Cavallini, commentando la notizia del recente arresto di Ferri, aveva rilevato che era notorio, fin dai tempi della sua carcerazione a S.vittore, che Ferri fosse l'esecutore della strage.

E però tanto Cavallini che Fioravanti affermavano che, sul conto di Ferri e della sua nuova incarcerazione, s'erano limitati a fare delle congetture.



## Accertamenti sul movente dell'omicidio di Buzzi.

Dalle nuove indagini svolte per accertare il movente dell'omicidio di Buzzi emergeva quanto segue.

In una lettera, datata 6 gennaio 1976, inviata all'avv. Lodi (e da questi consegnata, insieme ad altre, al magistrato procedente), Buzzi sottoponeva alla attenzione del suo difensore cinque fatti che, a suo avviso, potevano avvalorare una pista milanese, così elencandoli: "1) Zani aveva in tasca il nome di don Contessa; 2) Ferri fu riconosciuto da don Contessa; 3) Esposti aveva le foto di Ferri; 4) Ferr fu nascosto in casa di Zani prima della fuga in Grecia. Perchè fuggì; 5) Esposti era collegato al SAM-MAR ma è chiara la sua qualifica di Ordine Nero".

Battestini Rolando, sentito il 28 febbraio 1986, deponeva che nell'anno 1976 aveva stretto amicizia con Buzzi nel carcere di Pescara. Costui gli aveva detto che la strage era stata commessa da "ragazzi neonazisti di Milano", che volevano colpire le forze dell'ordine e che, invece, a causa della pioggia, avevano ucciso dei civili. In altra occasione gli aveva detto che, se, una volta tornato libero, lui Battestini avesse avuto bisogno di esplosivo, avrebbe potuto procurarselo, con

la sua mediazione, da certo Ferri di Milano, che aveva descritto come uno che ne disponeva in grande quantità e che ne aveva fornito anche a lui in passato.

Il 15 novembre 1980 perveniva al Magistrato di sorveglianza di Brescia una lettera firmata col nome di Falsaci Angelo, uno dei tanti imputati del c.d. processo del M.A.R., condannato a 14 anni di reclusione, latitante.

Nella lettera lo scrivente asseriva di poter testimoniare che la strage di piazza della Loggia non era stata compiuta dai "due condannati" (ossia Buzzi e Papa A., n.d.e.), bensì dai "sanbabilini". Aggiungeva: che l'esplosivo era stato fornito da uno degli imputati assolti, che l'ordigno era stato preparato a Brescia durante la notte da Iotti e Lora e che era stato collocato nel cestino dei rifiuti "da uno di Milano e da uno di Lanciano".

Il 21 successivo Buzzi consegnava al predetto magistrato una lettera a lui indirizzata, siglata F.A., che lo esortava ad avere fiducia nel giudizio d'appello, perchè c'era un testimone, pronto a dimostrare la sua innocenza, che si era già messo in contatto col giudice di sorveglianza.

Entrambe le lettere venivano trasmesse alla Procura della Repubblica e le indagini svolte

stabilivano: che le due lettere non provenivano da Falsaci, la cui firma era stata falsificata, ma dallo stesso Buzzi; che Iotti Pietro e Lora Umberto facevano parte di un gruppetto di picchiatori neofascisti di Salò, nei cui confronti, subito dopo la strage, erano stati compiuti degli accertamenti di p.g. che nulla di sospetto avevano trovato a loro carico.

Al detenuto Martinesi Gino veniva sequestrata una lettera datata 15 novembre 1980 scrittagli da Concutelli. La missiva conteneva l'invito a cessare la corrispondenza con Buzzi, perchè - era scritto - "è stato, è e sarà sempre un farabuttone indegno persino di critica". Lo scrivente aggiungeva che, a causa della censura, non poteva motivare la sua richiesta ed il suo giudizio.

Martinesi, sentito in merito, deponeva di non sapere le ragioni per cui Concutelli gli aveva mandato quell'invito (test. 11.2.1985).

Calore, interrogato il 5 febbraio 1985 ex art. 348 bis cod.proc.pen., dichiarava:

- che nell'anno 1981 era detenuto a Novara nella stessa cella di Concutelli;
- che, una decina di giorni prima dell'arrivo di Buzzi, era stato tradotto a Roma per un interrogatorio;

- che, alla sua partenza, nè lui nè gli altri detenuti della sua area sapevano del prossimo trasferimento di Buzzi;
- che, al ritorno da Roma, Concutelli gli aveva detto che aveva ucciso Buzzi perchè era stato un confidente dei carabinieri.

Ferro Gianfranco, correo di Concutelli nell'omicidio del giudice Occorsio, anch'egli detenuto a Novara all'epoca dell'assassinio di Buzzi, sentito come testimone il 2 agosto 1985, deponeva che Concutelli, uscito dall'isolamento, gli aveva detto che aveva ucciso Buzzi perchè era "uno che aveva fatto porcherie"; e gli aveva ribadito tale concetto anche anche quando, appena pronunciata la sentenza della Corte di assise d'appello di Brescia che aveva assolto tutti gli imputati, gli aveva fatto rilevare che Buzzi risultava essere estraneo alla strage.

Zucchi Ugo, ristretto in una cella vicina a quella in cui fu sistemato Buzzi al suo arrivo a Novara, deponeva che, la mattina del fatto, prima di scendere in cortile, aveva conversato con Buzzi. Costui, parlando della condanna all'ergastolo inflittagli in primo grado e del prossimo giudizio d'appello, s'era detto fiducioso dell'assoluzione, perchè avrebbe

rivelato delle cose nuove che l'avrebbero sicuramente scagionato.

Nei giorni successivi, ascoltando i discorsi fatti dai detenuti di destra, aveva appreso che Buzzi era stato ucciso perchè, in collegamento con i servizi segreti, avrebbe depositato l'ordigno in piazza della Loggia allo scopo, non già di provocare la strage, ma di "incastrare" due personaggi della destra eversiva, responsabili di altri attentati, ma rimasti fino allora impuniti (test. 13.7.1985).

Dossi Dante, assistente volontario presso il carcere di Brescia, deponeva che Buzzi aveva fiducia che nel giudizio d'appello fosse riconosciuta la sua innocenza; e che lo stesso temeva il trasferimento a Novara, perchè pensava che solo restando a Brescia avrebbe ricevuto cure adeguate al suo precario stato di salute (test. 28.6.1984).

8

## L'attività politica di Ferri e i precedenti giudiziari.

Venivano sentiti numerosi testi e molti imputati di procedimenti connessi al fine di accertare quale fosse l'impegno politico di Ferri e quali fossero i programmi dell'area politica in cui egli gravitava.

In sintesi risultava che Ferri aveva rapporti di conoscenza e talora di particolare assiduità con gli elementi più rappresentativi delle formazioni terroristiche all'epoca operanti a Milano ("La Fenice" e "Avanguardia Nazionale"), formazioni che miravano alla realizzazione di quel disegno politico noto sotto il nome di strategia della tensione, che toccò il suo culmine operativo nell'attuazione delle stragi e che aveva per obiettivo finale l'abbattimento della democrazia e l'instaurazione di un regime autoritario di stampo fascista.

Dai precedenti giudiziari risulta che Ferri:

- con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano del 13 maggio 1975 è stato condannato ad anni due e mesi tre di reclusione per concorso nei reati di fabbricazione, detenzione, porto ed esplosione illegali di un ordigno esplosivo impiegato contro la sede del P.S.I. di via Crescenzago di Milano, la notte del 3 marzo 1973;
- con sentenza irrevocabile della Corte di assise

d'appello di Milano del 9 marzo 1977 è stato condannato ad anni uno di reclusione per resistenza aggravata a p.u., commessa il 12 aprile 1973 (disordini di via Bellotti con l'uccisione dell'agente di P.S. Marino Antonio);

- con sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Bologna del 14 febbraio 1984 è stato prosciolto per prescrizione: a) dal reato di partecipazione all'associazione sovversiva "Ordine Nero" (erano coimputati: quali promotori, Cauchi, Zani e Benardelli; quali partecipi, Danieletti, D'Intino ed altri); b) dal reato di danneggiamento per attentati commessi il 13 marzo 1974 a Milano ed il 23 aprile 1974 a Milano e Moiano e il 10 maggio 1974 a Milano ed Ancona (in concorso con Benardelli, Brogi, Cauchi, Danieletti, D'Intino e Zani);
- con sentenza della Corte d'assise di Firenze del 15 dicembre 1987, appellata, è stato prosciolto per prescrizione dal concorso con Brogi, Benardelli, Cauchi e Zani, nel reato di porto illegale di armi ed esplosivi, reato commesso alle Fonti del Clitunno a fine marzo 1974.

## La difesa di Ferri.

Riaperta l'istruzione formale, Ferri, colpito da m. di cattura del 24 marzo 1984, anche a fronte dei nuovi elementi di accusa, continuava a protestarsi innocente.

Nel riconfermare che il giorno della strage era stato accompagnato all'università da Stepanoff, puntualizzava che il pomeriggio del giorno precedente aveva chiesto il passaggio a Federici, andandolo a trovare nel suo negozio. Ma avendogli costui dato risposta negativa, si era allora rivolto a Stepanoff, che gli aveva assicurato la sua disponibilità.

Ferri negava di avere confidato in carcere a Latini una sua partecipazione alla strage. Gli aveva invece spiegato come era nata la sua incriminazione. Cioè gli aveva detto che un prete, dopo che la sua fotografia era apparsa sui giornali, aveva dichiarato di averlo visto in Brescia il giorno della strage; e non già che quel prete l'aveva visto. E che l'accusa era caduta, perchè un professore ed alcuni studenti avevano testimoniato di averlo visto, alla stessa ora, all'università.

Negava altresì di avere manifestato a Latini, in occasione del famoso pranzo di nozze, il timore che Buzzi, nel giudizio d'appello, facesse delle

rivelazioni con quel che s'ègue. Affermava di non avere mai conosciuto Buzzi e di non essersi mai curato di sapere quale fosse la sua condotta processuale. Precisava che con Latini aveva invece parlato della sua unica pendenza giudiziaria (il processo di "Ordine Nero" in cui il P.M. aveva proposto appello avverso la sua assoluzione) e del risentimento che i camerati detenuti nutrivano per lui, perchè, una volta scarcerato, aveva interrotto i rapporti.

Contestategli le affermazioni accusatorie di Fisanotti e Danieletti, si avvaleva della facoltà di non rispondere.



## **L'incriminazione di Stepanoff.**

Il 3 dicembre 1985 Stepanoff veniva colpito da m. di cattura per falsa testimonianza "per avere affermato il falso e taciuto il vero sui movimenti compiuti da Ferri la mattina del 28 maggio"; e l'8 dicembre 1985 da altro m. di cattura per concorso nel reato di strage, concorso concretizzatosi nell'avere previamente concordato con Ferri un alibi in ordine ai movimenti da costui compiuti nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974 e nell'avergli promesso che l'avrebbe in prosieguo sostenuto e confermato.

Anche nella veste di imputato, Stepanoff manteneva ferme le dichiarazioni fino allora rese e, in particolare, quella di avere prelevato Ferri, la mattina del 28 maggio 1974, verso le ore 9, presso la sua abitazione, senza essere prima andato all'Ortomercato. Ripeteva altresì di avere usato per l'occasione la sua FIAT 124 spyder, che aveva comperato usata l'anno precedente, dopo essersi disfatto, abbandonandola per la strada, di una vecchia FIAT 600.

## Il dibattimento di primo grado.

Il G.I. del Tribunale di Brescia, con ordinanza del 14 marzo 1986, su conforme richiesta del P.M., ritenuto che l'istruzione nei confronti di Ferri, Latini e Stepanoff fosse completa e che, invece, quella nei confronti di Ballan, Benardelli, Ciccone, Macchi, Rognoni e Zani richiedesse ulteriori indagini, disponeva la separazione dei due procedimenti. Indi, con ordinanza del 23 marzo 1986, disponeva il rinvio a giudizio avanti alla Corte d'assise di Brescia di Ferri e Stepanoff per rispondere di concorso nel reato di strage previsto dall'art. 285 cod.pen. e di Ferri e Latini per rispondere di concorso nel reato di omicidio pluriaggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 e 577 n. 3 cod.pen.

Al dibattimento, la principale novità veniva da Latini, il quale ritrattava le dichiarazioni rese in istruttoria, asserendo di avere detto il falso per timore di essere arrestato.

Riandando all'interrogatorio del 5 marzo 1984, dichiarava di essere stato convocato presso la Questura di Bergamo per le ore 17. All'inizio non voleva rispondere alle domande, per cui l'interrogatorio era stato sospeso e i magistrati (il S.Procu-

ratore della Repubblica di Firenze ed il S. Procuratore della Repubblica di Roma) s'erano allontanati per consumare la cena. Durante questo intervallo il funzionario di P.S. Fasano l'aveva avvertito che i magistrati avevano portato a Bergamo Izzo ed erano intenzionati ad arrestarlo. Alla ripresa dell'interrogatorio era stato "bombardato" di domande e più volte ammonito che, se non avesse detto "quelle cose" c'era comunque Izzo pronto a confermarle. Temendo di essere arrestato, angosciato dall'idea di tornare in carcere dopo esserne appena uscito al termine di un'espiazione durata quindici anni e di dovere abbandonare la famiglia appena formata, alla fine, passata ormai la mezzanotte, aveva confermato le cose già dette da Izzo. Poi, nei successivi interrogatori, pur avendo avuto dei ripensamenti, le aveva confermate, per il timore che, altrimenti, gli fossero revocati gli arresti domiciliari. . Pertanto negava che Ferri gli avesse confessato di essere responsabile della strage di Brescia e che, in occasione del pranzo di nozze, gli avesse fatto il noto discorso sul pericolo che Buzzi parlasse e sulla opportunità di sopprimerlo.

Si accertava che, in coincidenza con gli interrogatori di Latini del 5 e 6 marzo 1984, svoltisi

tutti negli uffici della Questura di Bergamo, Izzo era stato effettivamente tradotto presso quella Questura, ove era giunto alle ore 15,30 del 5 marzo e ne era ripartito alla stessa ora del 6 marzo.

Ferri e Stepanoff ribadivano la loro innocenza.

I testimoni confermavano le deposizioni già rese.

Ambiveri, dopo molte incertezze, deponeva che era stato Ferri in persona ad informarla che temeva di essere arrestato a causa di un prete che l'aveva riconosciuto e ribadiva che l'ultimo incontro avuto con Ferri era avvenuto poco prima del 9 giugno 1974.

Tanto la Rapetti che la Zumbini deponevano di avere assistito all'incontro di Ferri con il prof. Paolini, escludendo ciascuna di esse la presenza dell'altra. Pertanto la Corte disponeva la trasmissione degli atti relativi alle due testimonianze alla Procura della Repubblica in sede, perchè procedesse per l'eventuale reato di falsa testimonianza.

Carminati deponeva che Stepanoff, la mattina del 28 maggio, s'era presentato al mercato alla solita ora e gli aveva chiesto il permesso di andare a sostenere un esame all'università. Poichè c'era sciopero, aveva

acconsentito e Stepanoff, verso le ore 9,30-10, s'era allontanato. Aggiungeva che, nei giorni di sciopero, i dipendenti si trattenevano presso lo stand fino alle ore 8,30 circa; poi li lasciava liberi di girare per l'Ortomercato con l'ordine, per il caso che lo sciopero venisse revocato, di non allontanarsi prima delle ore 10. Perciò, perdendoli di vista, non poteva dire se i dipendenti rispettavano il suo ordine o si allontanavano prima dell'ora stabilita.

Numerosi imputati di reati connessi venivano interrogati ai sensi dell'art. 450 bis cod.proc.pen.. Tra questi, Ciccone, Concutelli e Tuti.

Ciccone negava di conoscere Ferri e di avergli consegnato, insieme con Benardelli, dell'esplosivo; negava altresì l'episodio raccontato da Danieletti, secondo cui, leggendo la notizia dell'incriminazione di Ferri per la strage di Brescia, si sarebbe visibilmente spaventato.

Concutelli negava di avere sentito dire che Buzzi in appello volesse parlare; negava altresì che Latini, al ritorno dal permesso, avesse fatto i discorsi riferiti da Izzo.

Tuti dichiarava che non gli era mai giunta voce che Buzzi in appello intendesse parlare; affermava che

nè Concutelli nè altri l'avevano mai informato che era opportuno sopprimere Buzzi per prevenire quel rischio.

La Corte nominava un perito, conferendogli l'incarico di accertare il "minor tempo possibile" occorrente per raggiungere l'Università Cattolica di Milano, partendo dalla chiesa di S.Maria Calchera di Brescia e percorrendo l'autostrada in una mattina piovosa di un giorno feriale.

Il perito, con la sua autovettura Volkswagen Golf GTD, provava tre percorsi ottimali ed otteneva i tempi seguenti: 1<sup>h</sup> 26' 25", 1<sup>h</sup> 26' 38" e 1<sup>h</sup> 32'.

Il perito effettuava una quarta prova, utilizzando per il percorso urbano milanese la metropolitana, ed otteneva il tempo di 1<sup>h</sup> 33'.

Il tragitto era misurato in complessivi km. 106 ed il tratto autostradale veniva percorso alla velocità media di circa km/h 100.



## LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La Corte d'assise di Brescia, con sentenza del 23 maggio 1987, previa modificazione del reato ascritto a Stepanoff in quello di falsa testimonianza, assolveva Ferri, Latini e Stepanoff dalle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.

### a) Il reato di strage.

La Corte di primo grado, nel valutare il materiale probatorio attinente all'imputazione di strage, ha cominciato dalle dichiarazioni rese da Izzo, Latini e Danieletti ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen..

Quanto ad Izzo, osservava:

- che la sua decisione di collaborare con la giustizia era sorretta da convincenti motivazioni morali e politiche;
- che il suo inserimento, con frequentazioni ad alto livello, nella destra carceraria, lo faceva depositario di un grande numero di informazioni;
- che, perciò, anche avesse mirato, con le sue rivelazioni, ad ottenere dei vantaggi nel trattamento carcerario, non avrebbe avuto necessità di inventare

fatti e circostanze, anzi, proprio per garantirsi i presunti vantaggi materiali, avrebbe dovuto dire il vero.

Fatta questa valutazione sull'attendibilità soggettiva, la Corte osservava:

- che le rivelazioni provenienti da Guido non erano utilizzabili:

a) perchè non era stato possibile sentire Guido (latitante) sulla effettività dei colloqui da lui avuti sia con Izzo sia con Buzzi;

b) perchè, dato anche per provato che i detti colloqui vi fossero stati, dalle stesse parole di Guido - come riferite da Izzo - emergeva che Buzzi rese quelle confidenze in un contesto farcito di esagerazioni e millanterie;

- che le rivelazioni provenienti da Latini trovavano riscontro esterno:

a) nelle dichiarazioni di Calore, che affermava di avere appreso da Izzo che nella strage era coinvolto un amico di Latini;

b) nelle dichiarazioni di Fioravanti, che affermava di avere appreso "probabilmente da Izzo" che Ferri era implicato nella strage precisando che la fonte dell'informazione "doveva essere Latini";

c) nelle dichiarazioni successivamente rese dallo

stesso Latini, con il quale non poteva esservi stato un precedente accordo.

Quanto a Latini, la Corte osservava:

- che costui, avendo fin dal maggio 1981 rotto i legami col passato e deciso di collaborare con la giustizia, aveva coerentemente proseguito su questa via;
- che aveva reso le sue dichiarazioni senza subire pressione alcuna;
- che non aveva motivi di rancore che potessero indurlo ad accusare Ferri, al quale, anzi, era legato da sincera e solida amicizia;
- che le sue rivelazioni erano particolarmente circostanziate: la strage era riferibile ad un gruppo di Milano, cui Ferri apparteneva; aveva per obiettivo le forze dell'ordine; aveva il fine immediato di provocare la reazione degli apparati dello Stato ed il fine ultimo di favorire l'instaurazione di un regime forte; l'esplosione aveva colpito, per le impreviste condizioni metereologiche, la folla; Ferri era stato visto in una chiesa vicina a piazza della Loggia, ma aveva trovato delle persone che avevano testimoniato di averlo visto, intorno alla stessa ora, all'università di Milano;
- che le titubanze manifestate durante l'istruzione, dovute al timore di rappresaglie e alla

preoccupazione per la propria posizione di imputato, erano state ogni volta superate con la rinnovata conferma delle dichiarazioni rese;

- che la ritrattazione dibattimentale, essendo unicamente dovuta al sopravvento dei suddetti timori, non era idonea ad inficiare le dichiarazioni già rese.

Ciò detto sull'attendibilità intrinseca, la Corte osservava che le dichiarazioni di Latini avevano trovato riscontri esterni:

- nelle simili dichiarazioni di Izzo, Calore e Fioravanti;
- nella precisazione che, tra le persone che avevano testimoniato a favore di Ferri, ve n'era una che faceva "lo scaricatore o qualcosa del genere" e che possedeva una FIAT 600 sgangherata, che, appunto, corrispondeva a Stepanoff.

Quanto a Danieletti, la Corte osservava che le sue dichiarazioni circa le confidenze ricevute da Ferri erano:

- spontanee, perchè rese in un contesto in cui gli si chiedeva solamente se la Macchi non gli avesse mai detto di avere accompagnato Ferri a Brescia;
- disinteressate, perchè nessun vantaggio poteva ripromettersi dalla loro produzione e, anzi,

legandole alla rivelazione della sua presenza all'omicidio di Parco Lambro, aveva consapevolmente corso il rischio di una nuova incriminazione.

A riprova della loro sostanziale attendibilità, la Corte indicava i seguenti riscontri esterni:

- la freddezza con cui D'Intino fu trattato da Ferri durante la comune detenzione nel carcere di Milano e le angherie da lui patite in quello stesso periodo;
- il risentimento manifestato da Di Giovanni nei confronti di Ferri, per avere costui portato la sua ragazza (Zumbini Manuela) a testimoniare davanti al magistrato, risentimento che non poteva essergli stato riferito che dallo stesso Ferri, nel contesto di un discorso relativo alla strage e al suo alibi.

Quanto alle dichiarazioni rese da Fisanotti e Danieletti circa le confidenze ricevute dalla Macchi, la Corte osservava:

- che le dette dichiarazioni, pur avendo Fisanotti e Danieletti ricevuto le confidenze della Macchi in separate circostanze, erano sostanzialmente uniformi;
- che non poteva esservi stato un accordo calunnioso tra Fisanotti e Danieletti, perchè, altrimenti, Danieletti avrebbe subito confermato le cose dette da Fisanotti; invece si decise a farlo, nonostante le ripetute contestazioni secondo cui risultava che

- anche lui avesse ricevuto dalla Macchi le stesse confidenze, ad oltre un mese di distanza;
- che non poteva credersi essere stata consumata contro la Macchi: nè una vendetta diretta, perchè, mentre Fisanotti si premurava di escludere la consapevolezza del suo concorso nella strage, Danieletti si affrettava a precisare che le sue affermazioni non potevano essere prese sul serio; nè una vendetta indiretta avente come destinatario Segat, perchè Fisanotti aveva autonomamente deciso, subito dopo l'arresto, di confessare e offrire la più ampia collaborazione;
  - che, a ben vedere, le loro dichiarazioni nuocevano solamente a Ferri, verso il quale Fisanotti, che per primo le aveva proposte, non aveva alcun motivo di risentimento;
  - che, infine, le dette dichiarazioni erano riscontrate dalla stessa Macchi:
    - a) che, nella testimonianza del 10 aprile 1984 inattendibilmente ritrattata, disse di avere conosciuto Ferri fin dal 1972/73;
    - b) che, addirittura anticipando le domande del magistrato interrogante, negò di avere detto di avere portato Ferri a Brescia il giorno della strage, dimostrando così proprio la verità del fatto che voleva negare.

Raggiunta la prova, attraverso le dichiarazioni fin qui esaminate, della confessione stragiudiziale di Ferri circa la sua partecipazione alla strage, la Corte osservava che tale confessione:

- 1) soffriva non lievi contraddizioni: stando a Latini, dietro la strage v'era un gruppo milanese, mentre, stando a Danieletti, Ferri ne era stato l'unico autore; per Latini, la strage s'era risolta in un incidente, dato che il vero obiettivo erano le forze dell'ordine rimaste illese, mentre, per Danieletti, era perfettamente riuscita, avendo colpito gli avversari politici;
- 2) soffriva di assenza di particolari circa le fasi ideativa, organizzativa ed esecutiva del delitto, cosicchè si risolveva in una mera ed incontrollabile assunzione di responsabilità.

Pertanto la Corte, rilevato che la confessione in esame non aveva requisiti sufficienti per provare la colpevolezza dell'imputato, proseguiva nella ricerca di altri elementi di prova.

A questo proposito osservava:

- che non era probante l'appartenenza di Ferri all'organizzazione eversiva di "Ordine Nero" nè l'accertata sua partecipazione a pregressi attentati dinamitardi nè la manifestazione del proposito di voler distruggere "i compagni" con le bombe, perchè



- questi fatti potevano solo denotare la di lui propensione o disponibilità a commettere una strage;
- che non era probante che Ferri avesse ricevuto, in tempi prossimi alla strage, dell'esplosivo (come dichiarato da Brogi e Danieletti), perchè le perizie balistiche eseguite non consentivano di andare al di là di un giudizio di non incompatibilità tra l'esplosivo usato per l'ordigno di piazza della Loggia e quello rinvenuto in possesso del gruppo Esposti a Pian di Rascino;
  - che non era sufficientemente probante la testimonianza dibattimentale dell'Ambiveri - secondo cui sarebbe stato Ferri, prima del 9 giugno 1974, a parlarle del prete di Brescia - perchè, nascendo da una memoria probabilmente confusa, non meritava piena attendibilità;
  - che non era probante nè la fuga all'estero intrapresa da Ferri subito dopo la perquisizione del 26 giugno 1974 nè l'omessa presentazione davanti al G.I. di Brescia non appena tornato in Italia (il 18 luglio 1974), perchè anche se questi erano "atti gravemente ambigui" che rendevano "plausibile e verosimile" l'ipotesi del suo effettivo coinvolgimento nella strage, tuttavia l'appartenenza di Ferri all'estremismo milanese di destra - ambiente verso il quale sembrarono indirizzarsi le prime indagini, poichè

fu diffuso un identikit somigliante a quell'Esposti cui Ferri sapeva di avere dato le proprie fotografie - poteva spiegare sia il suo timore di essere nuovamente arrestato sia la sua mancanza di fiducia verso le istituzioni in genere e la magistratura in particolare;

- che non era probante che Ferri avesse indotto la Zumbini a falsamente testimoniare di avere assistito al suo incontro col prof. Paolini, poichè, in fondo, la falsa deposizione serviva a provare un fatto realmente accaduto;
- che non era probante che Ferri avesse indotto Federici a dire che la partita a carte, durante la quale lui gli chiese il passaggio, si era svolta, non già la sera precedente la strage, ma alcune sere prima, poichè il fatto serviva solo a colorare la tendenza dell'imputato ad inquinare le prove;
- che non era sufficientemente probante la ricognizione, prima fotografica e poi personale, di Ferri, sia perchè le stesse parole usate da don Gasparotti manifestavano l'esistenza di un margine di dubbio, sia perchè il teste aveva menzionato due caratteristiche fisiche - la corporatura robusta ed il viso abbronzato - che non corrispondevano a quelle di Ferri, che era, invece, snello al punto da rasentare la magrezza e di carnagione chiara;

- che non era decisivo l'esperimento giudiziario che aveva accertato che il tempo necessario per coprire in autovettura la distanza tra la chiesa di S. Maria Calchera di Brescia e l'Università Cattolica di Milano era di un'ora e mezza circa, perchè, tenuto conto della minore intensità del traffico e della possibilità di tenere una velocità più elevata, il tempo di percorrenza all'epoca del fatto avrebbe potuto anche essere di una sola ora, sufficiente quindi per permettere al presunto attentatore, uscito dalla chiesa di Brescia intorno alle ore 9, di giungere all'università di Milano verso le ore 10;
- che non era con certezza provato che Stepanoff avesse detto la verità, perchè:
  - a) la tardiva indicazione del suo nome da parte di Ferri, che ben avrebbe potuto menzionarlo fin dal primo interrogatorio del 3 giugno 1974;
  - b) le contraddizioni esistenti tra le prime dichiarazioni di Stepanoff e quelle di Ferri, circa gli orari e circa lo scopo per cui il secondo si era recato all'università;
  - c) i successivi reciproci aggiustamenti operati per annullare le suddette contraddizioni;
  - d) la testimonianza di Carminati, da cui si ricavava, sia pure senza un'assoluta certezza, che Stepanoff, la mattina del 28 maggio 1974, era

presente all'Ortomercato;

perchè, dunque, questi elementi portavano a dubitare della veridicità delle affermazioni di Stepanoff e a ritenere plausibile che lo stesso fosse stato chiamato a testimoniare da Ferri, per fornirgli un alibi che dimostrasse la sua presenza a Milano nello stesso momento in cui sarebbe stato visto nella chiesa di Brescia;

- che, infine, mancava la prova che Ferri e Stepanoff si fossero accordati, prima che fosse commessa la strage, sul presunto falso alibi, per cui l'imputazione di strage doveva essere modificata in quella di falsa testimonianza.

A questo punto la Corte, rilevato che le dichiarazioni di Izzo, Latini e Danieletti, pur rafforzate da taluni riscontri esterni, non avevano fornito dettagli specifici ed originali sulla condotta che avrebbe tenuto Ferri nel commettere la strage attribuitagli, e rilevato che neppure la ricognizione di don Gaspareotti o la testimonianza di Carminati o le altre risultanze processuali fin qui esaminate avevano portato ad acquisire dati oggettivi sicuri a cui legare le anzidette dichiarazioni, concludeva che non era stata raggiunta la prova piena ed inconfutabile della responsabilità di Ferri, che, perciò, doveva essere

assolto per insufficienza di prove.

Da tale assoluzione discendeva, per consequenzialità logica, l'assoluzione, con uguale formula, di Stepanoff, perchè il dubbio sul punto se Ferri fosse stato o no a Brescia per commettere la strage, portava in sè il dubbio che Stepanoff avesse mentito, quando aveva sostenuto di averlo prelevato a casa la mattina del 28 maggio 1974.

**b) Il reato di omicidio.**

Anche per questo reato la Corte prendeva le mosse dall'esame delle dichiarazioni di Izzo e Latini, osservando:

- che le dichiarazioni di Izzo avevano trovato un riscontro in quella fotografia, scattata il giorno del matrimonio e ritraente Ferri, che fu mostrata da Latini, al suo rientro nel carcere di Trani, ai compagni di cella;
- che tanto Izzo che Latini avevano riferito con uniformità di accenti il tenore del colloquio, avvenuto il giorno delle nozze, tra Ferri e Latini, e di quello, avvenuto al ritorno in carcere, tra Latini e Concutelli;
- che la ritrattazione di Latini non meritava seria

considerazione, perchè sostenuta da motivazioni implausibili e da una riserva di rispondere all'interrogatorio mai sciolta;

- che, dagli scritti di Buzzi (lettera 6.1.1976 all'avv. Lodi e lettera firmata Falsaci) e dalle testimonianze di Avila, Lodi, Tedeschi e Zucchi, risultava che Buzzi, pur non possedendo alcuna informazione genuina sulla strage, tuttavia, in vista del giudizio d'appello, meditava di addebitare la strage all'ambiente estremistico milanese, per cui poteva essere ritenuto certo che, nell'ambiente carcerario ed anche fuori, circolasse la voce che Buzzi volesse fare delle rivelazioni.

In base a ciò, la Corte riteneva provato:

- che Ferri avesse sollecitato Latini a rappresentare a Concutelli l'opportunità di sopprimere Buzzi, per evitare il rischio che quest'ultimo, con le paventate rivelazioni, mettesse a repentaglio l'impunità del Ferri medesimo e dei suoi complici;
- che Latini fosse consapevole di trasmettere una richiesta di morte, sia perchè sapeva, per le confidenze precedentemente ricevute, che Ferri era coinvolto nella strage, sia perchè il tenore dell'espressione usata ("chiudere la bocca") era inequivocabile, sia perchè, prima di sottoporre la questione a Concutelli, l'aveva opportunamente

blandito;

- che Concutelli, sentita la richiesta, avesse deciso di darvi esecuzione, sia perchè si era personalmente impegnato a provvedere ("disse che la cosa andava fatta e che lui era disponibile a farla", cfr. Izzo), sia perchè aveva subito preso in esame le condizioni di fatto per la realizzabilità dell'impresa;
- che Concutelli, infine, avesse promesso il suo intervento non tanto per rendere un favore a Ferri, che neppure conosceva, ma per garantire la sicurezza dell'area dei militanti rivoluzionari dei quali si sentiva il capo ed il tutore.

Tuttavia - proseguiva la Corte - poichè tra la risoluzione omicida e l'uccisione erano intercorsi ben undici mesi, occorreva accertare se, nel frattempo, non fossero sopravvenuti altri moventi che, da soli, avessero determinato Tuti e Concutelli a compiere l'omicidio. Al riguardo, la Corte osservava che dalle dichiarazioni degli autori dell'omicidio e di coloro che ne ricevettero le confidenze (Izzo, Calore e Ferro) risultava che Buzzi sarebbe stato soppresso perchè era un confidente dei carabinieri, un infiltrato, un provocatore, un corruttore e, quindi, per ragioni che nulla avevano a che fare con le preoccupazioni esternate da Ferri.

Tuttavia queste motivazioni non apparivano ai

primi giudici pienamente convincenti;

- perchè sarebbe scarsamente credibile che "due capi storici di un movimento rivoluzionario" si siano mossi ad uccidere un uomo sol perchè era genericamente indicato come un confidente o un corruttore, peraltro senza alcuna prova delle pretese infamità della vittima;
- perchè Concutelli, pur essendosi trovato ristretto, nell'anno 1977, per ben due volte, prima a Volterra e poi a S.Gimignano, insieme con Buzzi, non aveva agito.

Ciononostante, concludeva la sentenza, restava il dubbio insuperabile che, negli undici mesi trascorsi tra il ricevimento del messaggio e l'omicidio, potessero essere sopravvenute altre motivazioni, magari diverse anche da quelle indicate dai due esecutori, tali da avere prevalso sulle ragioni sottese al messaggio di Ferri e Latini. E questa persistente incertezza sul rapporto di causalità tra il messaggio di morte e l'uccisione di Buzzi giustificava - ad avviso della Corte - l'assoluzione di Ferri e Latini per insufficienza di prove.

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica e tutti gli imputati.

## L'APPELLO DEL P.M.

Il P.M. formula nei confronti dell'appellata sentenza tre censure di ordine generale in materia di valutazione della prova:

- l'aver innalzato a livelli inauditi la soglia di sufficienza e di certezza delle prove occorrenti per una pronuncia di condanna, e per avere, in conseguenza, sottovalutato le risultanze processuali;
- l'aver omesso di procedere, una volta esaminati i singoli elementi di prova, al loro coordinamento e collegamento, precludendosi così la possibilità di giungere ad una visione unitaria del processo;
- l'aver privilegiato le prove raccolte nella prima istruttoria a scapito di quelle successivamente acquisite;

errori ed omissioni che avrebbero impedito ai giudici di primo grado di pervenire ad un corretto giudizio finale, che avrebbe dovuto essere di condanna nei confronti di tutti gli imputati.

Ciò premesso, l'appellante deduce le censure specifiche che, per comodità espositiva, saranno suddivise in due gruppi, secondo il reato cui si riferiscono.

**a) Il reato di omicidio.**

Il P.M., dopo avere approvato la positiva valutazione, espressa in sentenza, dell'attendibilità delle dichiarazioni di Izzo e Latini, lamenta che non sarebbero stati invece adeguatamente valutati i seguenti elementi:

- che, a Brescia, posto che la strage sia stata commessa da persone venute da fuori, doveva quanto meno avere operato una base locale, con compiti informativi e logistici;
- che in tale base andava a buon diritto inserito Buzzi, il quale aveva rapporti con gli ambienti dell'estremismo di destra cittadino, aveva scritto le lettere minatorie del 21 e 27 maggio 1974 e, secondo le testimonianze di due persone a lui vicinissime, la madre Toneatti e il difensore avv. Lodi, aveva lasciato capire di essere in qualche modo coinvolto nella strage;
- che dalle confidenze fatte da Buzzi a Guido (e da quest'ultimo riferite ad Izzo) e anche dalle lettere scritte a Buzzi dall'Avila, si ricavava che quest'ultimo aveva un'effettiva conoscenza dei fatti relativi alla strage;
- che dalla lettera a firma apocrifia Falsaci Angelo emergeva non solo che Buzzi possedeva notizie precise

sui responsabili della strage, ma che ne aveva le prove ed era pronto ad esibirle nel giudizio d'appello;

- che dalla testimonianza del detenuto Zucchi risultava che Buzzi aveva intenzione di fare nel prossimo appello importanti rivelazioni.

Dunque Buzzi - sostiene il P.M. - in vista della celebrazione dell'appello, stava apprestando una nuova strategia processuale orientata verso la rivelazione di notizie sulla strage capaci di coinvolgere seriamente personaggi di un certo rilievo nel panorama terroristico, specie milanese, di quegli anni, primo tra tutti Ferri. Pertanto Buzzi, col suo mutato atteggiamento, costituiva un enorme pericolo e per Ferri e per i suoi complici, che correvano il gravissimo rischio di vedere portate alla luce le loro responsabilità per il delitto commesso.

Per prevenire questo pericolo - prosegue il P.M. - Ferri, cogliendo l'occasione dell'invito di Latini, gli affidò il noto messaggio di morte, che Concutelli recepì ed attuò.

Quanto al dubbio, prospettato in sentenza, che negli undici mesi trascorsi tra il ricevimento del messaggio e l'uccisione, possano essere sopravvenuti fattori nuovi che abbiano potuto prevalere sulle ragioni del messaggio, il P.M. sostiene che sarebbe

infondato, e, al riguardo, fa rilevare:

- che l'intervallo di tempo fu imposto dall'impossibilità di raggiungere Buzzi, perchè ristretto nel carcere di Brescia;
- che Buzzi, come arrivò al carcere di Novara, alla prima uscita in cortile, fu assassinato;
- che fu Concutelli il primo ad assalire Buzzi e, solo dopo, sopraggiunse Tuti a dargli manforte;
- che Concutelli e Tuti, nella lettera indirizzata al direttore della "Repubblica", accostarono la soppressione di Buzzi ai fatti di Brescia;
- che la prima edizione del libro "Strage a Brescia - Potere a Roma", in cui Buzzi viene dipinto come un confidente, risale al setteùbre 1976 e, quindi, se fosse stata questa qualifica il movente dell'omicidio, Concutelli, già in possesso delle necessarie informazioni, avrebbe dovuto agire fin dal 1977, nel carcere di Volterra o di S.Gimignano;
- che l'affermazione di Tuti e Concutelli di avere sospettato che il trasferimento di Buzzi fosse una manovra di infiltrazione provocatoria non era credibile, perchè nella lettera 18.3.1981 spedita da Lo Presti Giuseppe a Martinesi si dice che Buzzi era disperato per il trasferimento a Novara e, quindi, si capiva che il provvedimento era stato preso contro la sua volontà;



- che le motivazioni dell'omicidio fornite da Tuti e Concutelli all'autorità giudiziaria erano state ripetute anche ai camerati più intimi, perchè la vera ragione, toccando un tema troppo scottante (cioè la scoperta degli autori della strage), non poteva essere svelata.

Pertanto, conclude il P.M., Buzzi fu ucciso su richiesta di Ferri e per le ragioni indicate da Ferri. La sentenza deve quindi essere riformata con l'affermazione della responsabilità penale sua e di chi fu suo complice nella trasmissione del messaggio di morte.

b) Il reato di strage.

Il P.M. sostiene che le dichiarazioni di Latini e Danieletti, già ritenute dalla Corte intrinsecamente attendibili, troverebbero riscontro e completamento in elementi esterni di ordine sia fattuale che logico, così da assurgere al valore di prova piena della responsabilità degli imputati.

In particolare afferma che la confessione stragiudiziale di Ferri, emergente dalle dette dichiarazioni, deve essere ritenute veridica:

- perchè Ferri non era una persona proclive alle

vanterie, ma, al contrario, seria e preparata;

- perchè la causale dell'omicidio Buzzi non poteva essere logicamente correlata al pericolo di propalazione di mere mistificazioni.

Il P.M. poi, criticando la sentenza, nega che la confessione di Ferri - come consegnata al processo da Latini e Danieletti - sia povera di dettagli, rilevando, al contrario, che essa contiene precise indicazioni sul gruppo che ideò e promosse la strage, sull'area di collocazione politica, sull'obiettivo prescelto, sul fine ultimo perseguito, sull'intervento a Brescia di Ferri, sulle difficoltà da lui incontrate, sulla di lui sosta in una chiesa ove fu visto dal prete, sul reperimento di testimoni che provassero la sua presenza a Milano quella mattina. Non solo, ma il detto rilievo sulla povertà di dettagli sarebbe illogico, perchè non tiene conto che Latini e Danieletti non parlano per scienza diretta, ma riferiscono cose apprese da un terzo, per cui la povertà del racconto dipende necessariamente dalla povertà della fonte.

Il P.M. poi censura:

- che la sentenza abbia omissis di valutare le dichiarazioni rese dalla Macchi a Fisanotti e Danieletti circa la partecipazione di Ferri alla strage, che andrebbero a corroborare le analoghe

- confidenze fatte da Ferri a Latini e Danieletti;
- che la sentenza abbia omissis di valutare la motivazione con cui Ferri avrebbe perorato la necessità di sopprimere Buzzi, dalla quale si dedurrebbe il suo coinvolgimento personale nella strage;
  - che la sentenza abbia disatteso la testimonianza dibattimentale dell'Ambiveri, che ha detto di avere saputo proprio da Ferri, prima della sua fuga all'estero, che era stato visto a Brescia da un prete;
  - che la sentenza abbia omissis di trarre le dovute conclusioni circa la responsabilità di Ferri dalla condotta da lui tenuta dopo che avvenne la strage e concretatasi: nella reiterata ed immediata protesta, avanti agli amici, di possedere un alibi; nel disappunto espresso per il fatto che i giornali avessero pubblicato la sua fotografia; nell'affermazione fatta dall'Ambiveri, subito dopo la scarcerazione del 4 giugno 1974, di essere stato fermato "perchè pensavano di averlo visto a Brescia"; nella fuga dopo la perquisizione del 26 giugno; nell'alterazione del proprio aspetto fisico, realizzata con il taglio di barba e baffi e col dimagrimento forzato; nell'inquinamento delle prove compiuto attraverso la Zumbini; nell'affermazione

- menzognera di non essere mai stato a Brescia; nella mancata plausibile spiegazione delle ragioni del suo soggiorno ad Ortona dal 20 al 22 marzo 1974;
- che la sentenza abbia sottovalutato: il fatto che Ferri, all'interno dell'area dell'eversione nera milanese, fosse in stretto rapporto con Rognoni, capo della "Fenice", e con Esposti, capo di altro gruppo collegato al M.A.R. di Fumagalli; che Ferri fosse autore di attentati dinamitardi compiuti sotto le sigle "S.A.M." e "Ordine Nuovo"; che Ferri avesse ampia disponibilità di materie esplosive;
  - che la sentenza abbia ritenuto non del tutto sicura la ricognizione compiuta da don Gasparotti, perchè - sostiene - la certezza della positività del riconoscimento fotografico è dimostrata dal "sobbalzo" che il teste dichiara di avere avuto nel momento in cui vide quella foto; quanto alla ricognizione personale, don Gasparotti - sostiene ancora l'appellante - ha indicato Ferri ed ha puntualmente precisato le differenze intervenute nel suo aspetto fisico; neppure - argomenta il P.M. - esisterebbe contraddizione tra la corporatura robusta di cui parla don Gasparotti e la snellezza rilevata dagli altri testimoni, perchè il sacerdote intese con quell'espressione rimarcare che Ferri univa alla prestantza fisica l'agilità dei movimenti;

- che la sentenza abbia qualificato inverosimile la presenza di Ferri in S.Maria Calchera, omettendo di considerare che Danieletti riferisce su difficoltà tecniche da lui incontrate nella fase esecutiva del delitto, difficoltà che ben possono spiegare un'improvvisa necessità di defilarsi, trovando riparo in una chiesa.

In ordine all'alibi dedotto da Ferri, il P.M. sostiene:

- che Ferri, essendo uscito dalla chiesa di Brescia una decina di minuti prima delle ore 9, avrebbe avuto a disposizione più di un'ora di tempo per raggiungere l'Università Cattolica di Milano;

- che Ferri non avrebbe dimostrato di avere avuto un effettivo interesse a recarsi, quella mattina, all'università e, anzi, l'insistita ostentazione che egli fece della sua presenza denuncierebbe il disegno di preconstituirsì un alibi.

La sentenza, dunque, conclude il P.M. appellante, è errata, perchè non ha tratto dalle dichiarazioni di don Gasparotti, Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti, confortate dagli altri elementi sopra richiamati, la dimostrazione della presenza di Ferri a Brescia, la mattina del 28 maggio 1974, il che sarebbe bastato per ritenerlo corresponsabile della collocazione dell'ordigno o, comunque, di un'attività di controllo,

coordinamento e supervisione ad essa correlata.

Con riferimento alla posizione di Stepanoff, il P.M. rileva che, raggiunta la prova della presenza di Ferri a Brescia fin verso le ore 8,50, l'affermazione di Stepanoff di averlo prelevato a casa sua verso le ore 8,30, è, per forza di cose, falsa.

Tale falsità sarebbe comunque desumibile dagli elementi già rimarcati in sentenza (il ritardo con cui Ferri fece il suo nome, le contraddizioni esistenti tra le prime dichiarazioni di Stepanoff e quelle di Ferri, il progressivo allineamento delle une alle altre) nonchè:

- dal fatto che il 28 maggio Stepanoff sostenne l'unico esame della sua carriera universitaria, per cui si potrebbe pensare che lo stesso Ferri, dandogli un sunto su cui prepararsi, l'avesse sollecitato a presentarsi, per conferire maggiore consistenza al progettato alibi;
- dalla testimonianza di Carminati, confortata dalle dichiarazioni del dipendente Lo Re (che afferma di avere visto Stepanoff al mercato), di Federici (che afferma di avere ricevuto da Ferri, la sera prima del fatto, la richiesta di un passaggio, proprio perchè la disponibilità di Stepanoff dipendeva dall'effettuazione dello sciopero) e di Latini (che, accennando a Stepanoff, lo ha accomunato agli altri testi che

"fortunatamente" avevano convalidato l'alibi di Ferri).

Stabilito questo, il P.M. osserva che Ferri e Stepanoff hanno sempre detto di essersi accordati, fin dalla sera del 27 maggio, per andare insieme all'università. Ma - argomenta il P.M. - una volta provato che Stepanoff non prelevò Ferri a casa sua, è d'uopo dedurre che l'oggetto dell'accordo fu un altro e cioè la richiesta e la promessa di un falso alibi, che doveva servire di copertura ad un'azione che, per la conoscenza che Stepanoff aveva delle idee e delle imprese dell'amico Ferri, non poteva sfuggirgli essere un attentato dinamitardo.

Pertanto il P.M. conclude chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di Ferri e Stepanoff per il reato di strage.



## L'APPELLO DI FERRI

La difesa deduce:

- 1 è mancata la prova della presenza di Ferri a Brescia la mattina del 28 maggio 1974, perchè la ricognizione personale disposta nei confronti di Ferri, per le ragioni esposte in sentenza, ha avuto un esito inattendibile;
- 2 esiste, al contrario, la prova che Ferri, la predetta mattina, era a Milano; l'ora in cui comparve all'università è stata fissata dalla Corte, che ha preso come punto di riferimento l'incontro con la Rapetti, intorno alle ore 10; ma - sostiene la difesa - tale ora deve essere anticipata, poichè Ferri, in realtà, incontrò la Rapetti dopo essere arrivato davanti all'aula degli esami di Morale, avervi incontrato la Zumbini e Grioni, essere andato in loro compagnia nella sede staccata dove si teneva l'esame di Storia della filosofia contemporanea ed essere quindi tornato nella sede centrale. Perciò, se alle ore 9,30 Ferri era all'università di Milano, si deve categoricamente escludere che potesse essere a Brescia, nella chiesa di S.Maria Calchera, intorno alle ore 9.
- 3 non è provato che Ferri abbia subornato la Zumbini,

perchè, analizzando i movimenti di quella mattina, risulta possibile che la Zumbini abbia assistito all'incontro di Ferri e della Rapetti col prof. Paolini o comunque che abbia sentito i commenti, fatti subito dopo da Ferri, su quel professore che aveva avuto il cattivo gusto di accennare alle sue traversie giudiziarie; e poi, per un comprensibile processo psicologico, sia arrivata a credere di essere stata lei stessa parte di quell'incontro;

4 la Corte ha ommesso di valutare la testimonianza di Grioni, che ha collocato la presenza di Ferri all'università alle ore 9,30 e ha detto - come si è visto sopra - di averlo accompagnato presso la sede staccata e poi, nuovamente, alla sede centrale;

5 non vi è prova che Stepanoff abbia mentito, perchè la sua versione, durante il confronto con Carminati, è prevalsa; nè vi è prova che abbia preso accordi con Ferri per dire il falso, falso che la stessa accusa ha ommesso di precisare in quale fatto specifico - taciuto od affermato - dovrebbe essere individuato;

6 il tempo di un'ora e mezza, calcolato in sede di esperimento giudiziario come oggi necessario per coprire la distanza tra la chiesa di Brescia e l'università di Milano, può essere trasferito tal quale all'epoca dei fatti, poichè alla aumentata

2

intensità del traffico di oggi rispetto a quello di allora, fa riscontro l'ampliamento della sede autostradale, portata da due a tre corsie di marcia:

7 Izzo, Calore, Viccei e Vinciguerra hanno portato nel processo solo congetture, ossia elementi privi di valore ai fini della prova;

8 non vi è prova che Buzzi avesse informazioni originali sulla strage di Brescia, perchè ne ricercava notizie sulla stampa, usandole poi a fini di depistaggio; non vi è prova di rapporti tra Buzzi e Ferri, nè prova che Ferri fosse informato sul come Buzzi si sarebbe difeso in appello; è pacifico, invece, che Buzzi, durante la carcerazione, ebbe rapporti con Izzo - sia diretti (personali ed epistolari) sia indiretti (tramite Guido) - e con Concutelli, i quali, poi, furono compagni di cella di Latini a Trani; è notorio che i detenuti di destra si dedicavano all'analisi delle stragi che venivano loro attribuite e che la strage di Brescia fu inizialmente legata al nome di Ferri. Ebbene, da queste premesse di fatto - sostiene la difesa - deriva la conclusione che le voci sul prevedibile comportamento di Buzzi al prossimo giudizio d'appello non potevano provenire che dall'ambiente carcerario di Trani e, quindi, tra gli altri, da Izzo e Latini medesimi. Che Latini, poi, dopo lungo e stremante interrogatorio, temendo



di perdere la libertà, sapendo che Izzo era presente nell'ufficio accanto, si sia conformato alle dichiarazioni di quest'ultimo, è cosa che non deve meravigliare.

L'estraneità di Ferri all'omicidio Buzzi emerge anche - afferma la difesa - dal fatto che l'iniziativa di sopprimerlo fu presa da Tuti e non da Concutelli; e, se Concutelli non prese l'iniziativa, significa che non ricevette il presunto "messaggio di morte" e, risalendo a ritroso, che quel messaggio non venne neppure trasmesso nè formulato.

Pertanto la difesa conclude chiedendo l'assoluzione di Ferri, da entrambi i reati ascrittigli, per non avere commesso il fatto, osservando che tutti gli altri elementi prodotti dall'accusa sono suscettibili solamente di valutazioni di tipo congetturale e, pertanto, inidonee, per il nostro ordinamento giuridico, a valere come prova del fatto-reato.



## L'APPELLO DI LATINI.

La difesa di Latini deduce:

- che mancherebbe la prova che Ferri abbia consegnato a Latini, in occasione del matrimonio, il c.d. messaggio di morte e che quest'ultimo, rientrato in carcere, l'abbia trasmesso a Concutelli. Sostiene, infatti, che le dichiarazioni di Latini non sarebbero veritiere, ma coartate, perchè rese al termine di un interrogatorio irrituale e vessatorio, svoltosi in assenza del difensore, nel cuore della notte, con la paura, per l'interrogato, di essere arrestato se non avesse confermate le dichiarazioni rese da Izzo, che era tenuto a disposizione nella stanza vicina. Rileva, inoltre, che Concutelli ha negato di avere ricevuto quel messaggio, il cui contenuto, peraltro, per le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni di Latini e quelle di Izzo, non sarebbe neppure definibile.
- che mancherebbe la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il "messaggio di morte" e l'omicidio. Fa rilevare che Tuti, secondo la versione da lui stesso fornita, fu l'ideatore ed il promotore dell'omicidio, mentre Concutelli si limitò ad aderire alla sua risoluzione. Tuti, inoltre, volle la morte

l

di Buzzi per realizzare l'imperativo secondo cui gli infami devono essere eliminati. E non si può dubitare - sostiene la difesa - che anche Concutelli abbia agito per realizzare la stessa esigenza, sia perchè le imprese successivamente compiute lo hanno fatto assurgere al ruolo di giustiziere degli infami, sia perchè è illogico ritenere che si fosse curato delle presunte preoccupazioni di Ferri, essendo notoria la sua opposizione all'uso delle stragi come mezzo di lotta politica.

- che mancherebbe la prova del dolo, non emergendo dalle dichiarazioni di Latini la consapevolezza di trasmettere quello che è stato chiamato un messaggio di morte.

Pertanto la difesa chiede sia pronunciata l'assoluzione con formula piena.



## L'APPELLO DI STEPANOFF

La difesa deduce:

- che le affermazioni di Stepanoff, costantemente ribadite per tutto il corso del processo, non avrebbero incontrato alcuna apprezzabile smentita;
- che, in particolare, la stessa sentenza dà atto, al termine dell'esame della testimonianza di Carminati, che non è stata raggiunta la prova della presenza, il 28 maggio 1974, di Stepanoff all'Ortomercato.

Pertanto chiede l'assoluzione con formula ampia.



## IL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO

In questo dibattimento gli imputati hanno ribadito la loro innocenza, confermando le dichiarazioni rese nel precedente giudizio.

Su istanza delle parti sono state acquisite:

- la sentenza 10.6.1988 del Tribunale per i minorenni di Milano, appellata, che dichiara Pastori Marco colpevole del reato di omicidio in persona di Terminiello Lucio, commesso in Milano il 23.3.1974;
- la sentenza 15.12.1987 della Corte di assise di Firenze, appellata, che dichiara non doversi procedere contro Ferri, Cauchi, Brogi, Benardelli, Zani ed altri in ordine ai reati di porto illegale di armi ed esplosivi, perchè estinto per prescrizione (è il fatto, narrato da Brogi, conclusosi con la spartizione presso le Fonti del Clitunno).

Al termine della discussione le parti civili hanno chiesto la condanna di Ferri al risarcimento del danno cagionato con il delitto di strage; il P.G. ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità di Ferri e Latini per i reati loro rispettivamente ascritti ed il proscioglimento di Stepanoff, ferma l'imputazione di falsa testimonianza ritenuta dai primi giudici, per intervenuta amnistia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### PREMESSA.

Dalla narrativa del fatto emerge che Ferri, già prosciolto al termine della prima istruttoria dall'accusa di strage per non avere commesso il fatto (e, date le risultanze probatorie di allora l'esito non poteva essere diverso), è stato nuovamente inquisito per lo stesso reato, essendo stata ravvisata la sopravvenienza di "nuove prove" a carico nelle dichiarazioni accusatorie rese da Izzo e Latini al S. Procuratore della Repubblica di Firenze, dichiarazioni poi confermate, ad istruzione riaperta, avanti al G.I. di Brescia.

Pertanto appare logicamente corretto - come ha fatto la sentenza impugnata - iniziare l'esame del merito della causa, partendo proprio da tali dichiarazioni.

La Corte di primo grado, nel capitolo settimo della sentenza, ha affrontato ex professo il tema della valutazione, ai fini della prova, delle dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, giungendo a fare proprie le argomentazioni e conclusioni elaborate dalla giurisprudenza della

Suprema Corte, che possono esser così sintetizzate:

- le dichiarazioni di cui si tratta sono elementi processuali che vanno doverosamente vagliati e che acquistano piena efficacia probatoria dopo che ne sia stata positivamente valutata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca;
- l'attendibilità intrinseca è desunta dalla verosimiglianza, reiterazione e costanza delle dichiarazioni medesime e dalla valutazione della personalità del loro autore e dei motivi che l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, che consenta di affermare che le stesse sono spontanee e disinteressate;
- l'attendibilità estrinseca è desunta dai riscontri esterni, intendendosi per tali quegli elementi che, pur essendo per se stessi inidonei a provare il fatto oggetto di accertamento, sono funzionalmente legati ad esso in guisa tale da dimostrare la veridicità delle dichiarazioni che su quel fatto vertono.

Tuttavia la Corte di primo grado, dopo avere manifestato piena adesione ai principi - di indubbia esattezza - testè esposti, nel procedere poi alla loro concreta applicazione, è incorsa negli errori di valutazione che saranno di seguito rilevati.

## LE DICHIARAZIONI DI IZZO

### a) L'attendibilità intrinseca.

#### §1. La personalità e il disinteresse.

I primi giudici, dopo avere scritto che Izzo "è un personaggio che si presenta con un'esperienza di vita ed un carico di precedenti penali davvero inquietante"; che "la sua attività delinquenziale ha toccato certamente i delitti più efferati: dalle rapine, alle violenze carnali, all'omicidio in quelle agghiaccianti sequenze consegnate alla cronaca giudiziaria degli anni '70 come il delitto del Circeo"; che, insomma, è un soggetto privo di principi morali, animato dall'egoismo più sfrenato; che nella corrispondenza, risalente al periodo in cui era detenuto nelle carceri speciali, manifestava l'acuto desiderio di passare ad una migliore sistemazione carceraria; che, in seguito alla decisione di collaborare, quel desiderio venne soddisfatto con la sua destinazione al carcere di Paliano, un nuovo istituto considerato come l'oasi dei "pentiti"; che, sempre a seguito dell'anzidetta collaborazione, gli si è schiusa la possibilità di godere dei benefici che il nuovo ordinamento penitenziario offre anche ai condannati all'ergastolo

di buona condotta; ebbene, nonostante le suesposte considerazioni, la sentenza giunge ad affermare che le dichiarazioni di Izzo sono affidabili.

Ma l'affermazione non può essere condivisa, perchè è in contraddizione logica con gli elementi di fatto appena sopra richiamati.

La personalità di Izzo, quale emerge dalla condotta tenuta non solo prima della sua incarcerazione, ma anche durante la stessa (v. la condanna ad anni due e giorni quindici di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bologna con sentenza del 12.5.1986, per detenzione illegale di stupefacenti), l'assoluta mancanza di manifestazioni non soltanto di pentimento, ma nemmeno di rammarico, per i gravissimi reati commessi, la natura della collaborazione da lui prestata, tesa a rivelare responsabilità altrui e mai proprie, i concreti vantaggi conseguiti nel trattamento carcerario inducono a dubitare della sincerità del suo asserito ravvedimento e ad ipotizzare la strumentalità della collaborazione offerta ai giudici.

Con ciò non si vuole affermare che Izzo abbia detto il falso, ma si vuole, per ora, semplicemente osservare che non può essere creduto sulla parola, perchè gli elementi segnalati denotano un suo interesse a rendere le dichiarazioni in esame e ad accreditarsi come un collaboratore di giustizia. Il che potrebbe

anche averlo indotto ad accusare un innocente, pur di offrire alla giustizia un colpevole.

La sentenza, inoltre, rileva che Izzo, durante la detenzione, ha conosciuto "i personaggi di maggior spicco della destra carceraria di allora che, successivamente, diverranno i punti di riferimento dell'ambiente come Concutelli, Tuti, Freda, Bonazzi", ragion per cui - prosegue la sentenza - "è del tutto verosimile che Izzo sia stato depositario di un gran numero di informazioni, assunte nel corso delle lunghe discussioni carcerarie con i moltissimi personaggi con cui venne a contatto" e "non deve stupire più di tanto la gran massa di cose che egli è in grado di riferire al S.Procuratore della Repubblica di Firenze, che per quattro giorni, dal 19 al 23 gennaio 1984, lo sottopone a interrogatorio". Pertanto - conclude la sentenza - Izzo non aveva "proprio la necessità di inventare, davanti ad un giudice non interessato sull'argomento, fatti e circostanze sulla strage di Brescia, quando già vastissima, importante e potenzialmente foriera di vantaggi era stata la sua collaborazione".

Al riguardo si deve osservare:

- che l'importanza di una collaborazione si misura principalmente sulla gravità del reato del quale siano indicati gli autori; perciò, nel caso di specie, a rendere "importante" la collaborazione di

Izzo furono proprio le rivelazioni sulle stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia;

- che il S.Procuratore della Repubblica di Firenze non fosse "interessato" alle citate stragi, perchè territorialmente incompetente, è pacifico; ma è altresì pacifico che Izzo, al predetto magistrato che lo interrogava sugli attentati ai treni compiuti in Toscana, rispose di non avere rivelazioni da fare su quel fatto, dicendosi peraltro pronto a mettere a verbale - ciò che puntualmente avvenne - quanto era a sua conoscenza su molti altri fatti; perciò, stabilito che le dichiarazioni sulla strage di Brescia sono state rese contestualmente a tutte le altre, non è corretto enuclearle dal contesto ed affermare - contrapponendole alle altre, di cui si ammette implicitamente, ma apoditticamente, l'attendibilità - che Izzo, per queste sole, non avrebbe avuto la necessità di inventarsele;
- che non si deve dimenticare che Izzo, al suo ingresso in carcere, pur simpatizzando per l'estrema destra, non vantava una vera militanza nei gruppi eversivi di quell'area, per cui non si può dare per scontato che sia stato messo al corrente di tutto quanto riguardava l'organizzazione e le imprese di quei gruppi, specialmente per il periodo in cui, più che all'attività politica, si dedicava ai piaceri del

nesso; insomma è tutto da verificare se Izzo abbia ricevuto dai camerati detenuti informazioni di prima mano o se, invece, abbia appreso solo voci, dicerie, congetture e commenti.

## §2. La costanza.

Passando ad esaminare la questione se le dichiarazioni di Izzo abbiano il requisito della costanza ed univocità, va detto che la stessa sentenza appellata riconosce che esse presentano delle variazioni.

Infatti, per quanto riguarda quelle rese in istruzione ed aventi come fonte Latini, risulta che costui gli avrebbe genericamente parlato di un concorso di Ferri nella strage nei seguenti termini:

- "Già prima del suo matrimonio Latini mi disse che Ferri c'entrava con la strage di Brescia" (int. 5.4.1984);
- "Latini mi aveva detto che Ferri aveva partecipato alla strage di Brescia" (int. 14.4.1984);
- "Latini accennò ad un'implicazione di Ferri, dicendo che aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia" (int. 14.4.1985).

Poi, al dibattimento, Izzo riferisce che Latini gli avrebbe testualmente specificato che Ferri era "quello che aveva messo la bomba".

Non solo, ma la sentenza dimentica di rilevare che, di queste asserite rivelazioni fattegli da Latini, Izzo non parla negli interrogatori resi al magistrato fiorentino, ma le introduce ex novo negli interrogatori successivamente resi al G.I. di Brescia, dopo che Latini ha dato un apprezzabile riscontro alle sue prime dichiarazioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Izzo aventi per fonte immediata Guido, risulta che Ferri avrebbe partecipato alla strage:

- venendo a Brescia con la funzione di "supervisore" (int. 19.1.1984);
- svolgendo, insieme a Ballan, le funzioni di "mandante ed organizzatore" e venendo a Brescia "per guidare il gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della strage" (int. 5.4.1984);
- col ruolo di mandante, insieme con Ballan e Rognoni (int. 29.6.1984).

Da ultimo è da rilevare che Izzo, quando nei primi interrogatori riferisce il racconto fatto da Latini sull'incontro avuto al banchetto matrimoniale con Ferri, attribuisce a quest'ultimo il timore che Buzzi, al giudizio d'appello, parli. Ma poi, nell'interrogatorio del 14 aprile 1984 - e di questo la sentenza non fa menzione - tale timore non viene più riferito al giudizio d'appello, ma ad un momento successivo: "Se il

processo in appello fosse andato male per Buzzi e lo stesso fosse stato condannato, v'era il pericolo che potesse parlare e dire quello che sapeva sulla strage di Brescia, mettendo così nei guai Ferri".

Al termine di questa disamina, si osserva che le dichiarazioni di Izzo presentano sensibili modificazioni su punti decisivi del processo, modificazioni che denunciano una tendenza del dichiarante, da un lato, a meglio definire la consistenza del coinvolgimento di Ferri nella strage e, dall'altro, ad ampliare la cerchia dei responsabili dell'eccidio.

La sentenza attribuisce siffatte variazioni all'iniziativa di Izzo, il quale, al fine di superare la vaghezza delle confidenze ricevute, vorrebbe "fornire ai giudici un'esposizione il più soddisfacente ed appagante possibile" (pag. 132).

Ma questa intenzione - che la sentenza, ritenendola nobilitata dal presunto scopo di collaborazione con la giustizia, si guarda bene dal censurare - costituisce un fattore di perturbazione della genuinità della prova, perchè il rispetto della verità esige che l'interrogato riferisca i fatti così come li ha percepiti, senza tentare di adattarli alle supposte aspettative dell'interrogante.

Sostiene ancora la sentenza che le variazioni in discorso dimostrerebbero la veridicità del racconto di

Izzo, perchè, se questi avesse preordinato di fare rivelazioni false, le avrebbe evitate.

Questo ragionamento non persuade, perchè muove dalla premessa, smentita dall'esperienza, che colui che dice il falso sia sempre coerente e, viceversa, che colui che dice il vero sia sempre mutevole.

### §3. La verosimiglianza.

Si è visto in narrativa che Izzo riferisce di avere appreso da Guido che Buzzi, nel confessare la sua partecipazione alla strage, avrebbe detto che l'eccidio sarebbe stato il frutto della collaborazione del suo gruppo bresciano con un gruppo di milanesi, tra cui Ferri, che sarebbe venuto appositamente a Brescia, dopo essersi procurato un falso alibi all'università.

Già il fatto che queste dichiarazioni siano messe in bocca a persone che è difficile o impossibile sentire a riscontro, le rende sospette. Comunque è inverosimile che Buzzi, prima ancora che fosse pronunciata la sentenza di condanna, abbia confessato la propria responsabilità a Guido.

Invero Buzzi, con i familiari, con i difensori, con i compagni di detenzione (v. le deposizioni di Battestini, Fisanotti, Zucchi ecc.), si è sempre protestato innocente. La stessa cosa ha detto e ripetuto nell'intensa corrispondenza intrattenuta, nell'ultimo

anno di vita, con Avila Maria Teresa, che cominciò a scrivergli con il proposito di carpirgli i segreti sui retroscena della strage, di cui pensava che fosse depositario, e finì con l'innamorarsi di lui. Neppure dopo la sua morte, nonostante Buzzi avesse l'abitudine di acrivere appunti e memorie, è stato rinvenuto un qualsiasi documento, da lui lasciato, che provasse una sua responsabilità nel delitto.

Ma le dichiarazioni di Izzo appaiono inverosimili anche sotto un altro aspetto.

Izzo afferma di avere preso la decisione di collaborare con la giustizia, al termine di un dibattito, svoltosi nel carcere di Ascoli Piceno nella seconda metà del 1983, che ebbe per oggetto la politica delle stragi, la cui eco giunse all'esterno con la pubblicazione, sul settimanale "L'Espresso" (gennaio 1984), di un'intervista rilasciata da Calore. Nel corso del dibattito, raggiunto l'accordo sul rifiuto delle stragi come mezzo di lotta, si discusse su coloro che le avevano commesse e su quale condotta si dovesse tenere nei loro confronti. Mentre Fioravanti sosteneva che, per non creare fratture, era necessario attendere che l'intero movimento convenisse sull'opportunità di prendere le distanze dai responsabili, Calore ed Izzo scelsero subito la via della collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Ora Izzo, che nulla sapeva per scienza diretta sulla strage di Brescia, ebbe però la possibilità di attingere notizie al riguardo, non solo dalla stampa, ma anche dalla voce di persone che erano a vario titolo interessate o informate del fatto. Senza risalire al marzo 1977, quando nel carcere di Volterra conobbe lo stesso Buzzi, si deve rammentare che Izzo, dalla fine del 1977 all'inizio del 1982, fu ristretto nel carcere di Trani, dove conobbe e frequentò assiduamente Freda, Concutelli e Latini, con i quali parlò a lungo di stragi, di terrorismo e dei progetti di eversione perseguiti dalla destra radicale, venendo anche a sapere dell'esistenza di "un gruppo milanese che faceva capo a Rognoni, Ballan, Ferri, Di Giovanni e Cagnoni" (v. int. 5.4.1984, D2, 4). Ed è quindi verosimile che, in base a quei discorsi e a quanto aveva letto, si fosse formato una qualche idea sui presunti responsabili della strage di Brescia.

Così, quando si trovò a partecipare al cennato dibattito, egli fece il nome di Ferri. Secondo Calore, lo indicò come uno dei responsabili. Secondo Fioravanti, invece, propose quel nome come "un'ipotesi di lavoro" (v. dib. f. 1248 retro).

Ma, considerato che quel dibattito si svolse nella massima schiettezza, sia perchè nessuno dei partecipanti era responsabile di stragi sia perchè tra loro

regnava reciproca fiducia, è davvero singolare che Izzo non abbia fatto parola delle informazioni che avrebbe a suo tempo ricevuto da Guido, dato che esse non solo convergevano con quelle asseritamente provenienti da Latini - che sarebbe stato il primo a dirgli che Ferrero era uno degli autori della strage - ma, praticamente, ne svelavano tutti i responsabili, dai mandanti agli esecutori.

Tale silenzio legittimo, sul piano della verosimiglianza, la risposta che Izzo non ne parlò, perchè, in realtà, non aveva ricevuto nè da Latini nè da Guido alcuna vera informazione.

Questa conclusione è avvalorata dalle dichiarazioni di Latini, che ha sempre negato di avere detto ad Izzo che Ferrero gli avesse confidato di essere responsabile della strage. Infatti tale negativa appare veritiera, perchè, se Latini avesse effettivamente riferito ad Izzo la presunta confessione ricevuta da Ferrero, non avrebbe avuto motivo di negarlo, dal momento che la stessa cosa, con maggiore ricchezza di particolari, aveva già rivelato agli inquirenti.

Pertanto si può concludere che le dichiarazioni accusatorie di Izzo e per la personalità del dichiarante e per l'interesse da lui perseguito e per la scarsa univocità e per l'inverosimiglianza non sono intrinsecamente attendibili.

**b) L'attendibilità estrinseca.**

**§1. Le dichiarazioni sul reato di omicidio.**

La sentenza dà per scontata l'attendibilità delle dichiarazioni di Izzo su quanto Latini avrebbe raccontato al rientro dal permesso matrimoniale ed afferma che esse avrebbero valore di riscontro alle dichiarazioni rese da Latini, in istruzione, sullo stesso punto.

Perciò l'esame della loro attendibilità estrinseca è rinviato a quella sede.

**§2. Le dichiarazioni sul reato di strage.**

La sentenza, dopo avere rilevato che, per l'impossibilità di escutare Guido (latitante all'estero) e per la reiterata negativa di Latini (che ha detto di non avere mai parlato con Izzo delle confidenze fattegli da Ferri), sono mancati quei riscontri che potevano riuscire decisivi per l'accertamento dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di Izzo, indica come elementi "sia pur deboli" di riscontro:

- 1) la partecipazione di Izzo al dibattito sulle stragi, sviluppatosi all'interno della destra carceraria, e conclusosi, per alcuni, con la decisione di collaborare con l'autorità giudiziaria;

- 2) la detenzione di Guido e Buzzi e, poi, di Guido ed Izzo nello stesso carcere;
- 3) il rapporto di amicizia sviluppatosi tra Guido e Buzzi;
- 4) la dichiarazione di Calore di avere saputo da Izzo, nella seconda metà del 1983, che Ferri era coinvolto nella strage;
- 5) la dichiarazione di Fioravanti di avere sentito da Izzo, la cui fonte di informazione "se non erro, doveva essere Latini", che Ferri era implicato nella strage;

ciò premesso la sentenza conclude che:

- "è plausibile che attraverso Guido siano arrivate a Izzo alcune confidenze di Buzzi sulla strage di Brescia; il loro contenuto non pare però utilizzabile a carico di Ferri, perchè intrinsecamente ambiguo ed incontrollabile, per l'ambiguità stessa della fonte, cioè Buzzi";
- "può dirsi accertato che Latini parlò effettivamente di Ferri ad Izzo...l'estensione del contenuto da attribuire alle confidenze di Latini sul punto non potrà essere maggiore di quella delle confidenze che Latini afferma aver ricevuto da Ferri".

Queste considerazioni non possono essere condivise.

I fatti elencati sub 1), 2) e 3), anche se certi,

non hanno il valore di riscontri esterni, perchè non sono funzionali al thema probandum, dato che si pongono, rispetto ad esso, in un rapporto di possibilità o probabilità e, quindi, di equivocità.

La partecipazione al c.d. dibattito sulle stragi, la convivenza nello stesso carcere, il legame di amicizia portano, infatti, ad affermare la possibilità, ma non la certezza, che le confidenze ed informazioni in esame siano state effettivamente scambiate.

Neppure il fatto sub 4) ha il valore di elemento di riscontro, perchè la dichiarazione di una persona non può diventare vera per il solo fatto di essere stata resa, o prima o dopo che al magistrato, anche ad altri.

Infine il fatto sub 5), oltre a non essere certo, ma solo probabile, è, per la stessa ragione appena esposta, intrinsecamente inidoneo a valere come elemento di riscontro.

A questo punto, però, si deve rilevare che l'appellata sentenza tace un elemento che inficia radicalmente l'attendibilità delle dichiarazioni di cui si discute. Si tratta delle affermazioni di Bongiovanni Ivano.

Costui, detenuto per numerosi e gravi reati comuni, ottenuta grazie alla condotta processuale confessoria l'assegnazione al carcere di Paliano, il 4

novembre 1985 compariva come testimone avanti al G.I. di Bologna e si dichiarava disponibile a riferire quanto aveva appreso sulle attività della destra eversiva, nel corso dei colloqui avuti in carcere con Rognoni, Tuti, Marzorati e De Min. Tra l'altro raccontava che, nell'anno 1983, quando era detenuto nel carcere di Fossano, aveva concepito un progetto di evasione che prevedeva l'abbattimento di un muro. Per procacciarsi l'esplosivo occorrente allo scopo, s'era rivolto a Rognoni, detenuto nello stesso carcere, che gli aveva dato un biglietto col nome di Cesare Ferri ed un numero di telefono al quale avrebbe potuto rintracciarlo.

Successivamente, il 17 aprile 1986, Bongiovanni dichiarava che tutto quanto aveva fino allora rivelato era falso. Spiegava che Izzo e Viccei l'avevano convinto a fingere la collaborazione "per acquisire il maggior numero di meriti agli occhi dei magistrati, creando così i presupposti per una migliore vita carceraria e per benefici futuri". A tale scopo gli avevano impartito delle vere e proprie lezioni su quello che avrebbe dovuto dire, curando la plausibilità del contesto e la creazione di riscontri incrociati fittizi.

In particolare, a proposito delle dichiarazioni accusatorie rese da Izzo a carico di Freda e Ferri per le stragi, rispettivamente, di piazza Fontana e di piazza della Loggia, Bongiovanni affermava quanto

segue:

"Ricordo in proposito quando Izzo parlò di avere  
"ascoltato talune confidenze di Freda: confidenze che  
"viceversa mi disse che questi non aveva fatto e che  
"lui gli aveva addebitato nella certezza che Freda  
"fosse il colpevole della strage. Aveva cioè fatto  
"diventare prove delle sue ipotesi di lavoro.  
"Altrettanto egli mi ha detto di avere fatto per la  
"strage di Brescia e per quella di Bologna. Per - come  
"diceva lui - prendere punti con i magistrati, uti-  
"lizzava il sistema della costruzione delle accuse,  
"partendo dagli indizi raccolti e collegandoli assieme.  
"Ne faceva venire fuori una sua ricostruzione, forse  
"anche conforme al vero, che sosteneva essere il frutto  
"di sue conoscenze e non solo il frutto di sue ipotesi  
"e deduzioni. E' il caso, per quanto attiene alla  
"strage di Brescia, del discorso intervenuto con Bat-  
"testini, che doveva sostenere di avere appreso da  
"Buzzi deceduto che l'autore della strage era  
"Ferri...In realtà Battestini non aveva ricevuto alcuna  
"confidenza da Buzzi, ma doveva fare apparire che ciò  
"era accaduto per rafforzare la tesi di Izzo alla quale  
"io stesso avevo dato conforto, sostenendo che dal  
"Ferri, il Rognoni ed io, avremmo dovuto ricevere  
"dell'esplosivo nel carcere di Fossano, dove eravamo  
"entrambi detenuti" (int. 17.4.1986, fald. 31, vol.

II°).

Dunque Izzo, teso alla ricerca di benefici carcerari, andava intrecciando informazioni prese da varie fonti e costruendo falsi riscontri, fino a formare un quadro accusatorio dal suo punto di vista verosimile e credibile, da servire poi ai magistrati impegnati nelle indagini sul terrorismo nero.

Per quanto riguarda la strage di Brescia, è facile osservare che le dichiarazioni di Izzo non portano nuovi contributi, perchè esse contengono una pura operazione di sintesi tra le tesi che, all'epoca del primo processo, vedevano contrapposti i fautori della c.d. pista locale, che consideravano la strage come un delitto concepito ed attuato dai neofascisti bresciani per reazione alla morte del camerata Silvio Ferrari e al dileggio fattone dagli avversari, e i fautori della c.d. pista milanese, che, invece, interpretavano il fatto come un'azione preparata e realizzata dai più agguerriti gruppi dell'eversione nera milanese, praticanti la strategia della tensione. L'unico fatto concreto - ma nient'affatto originale, visto che era notorio - emergente dalle dichiarazioni di Izzo, è la presenza di Ferri a Brescia il mattino della strage. Con il particolare, peraltro non rispondente al vero, che si fosse procurato un falso alibi, mandando qualcuno a sostenere al posto suo un esame all'univer-

sità.

Quanto ai falsi riscontri, Izzo ha cercato di seminare degli indizi a carico di Ferri, inducendo Bongiovanni e Battestini a indicarlo come un soggetto ampiamente provvisto di esplosivi e, inoltre, sobillando quest'ultimo a dire che Buzzi glielo aveva nominato come l'autore della strage. Ma - come si è appena visto - Bongiovanni si è rifiutato di continuare la recita e Battestini, assecondando solo parzialmente i suggerimenti di Izzo, si è arrestato all'incongrua indicazione di un Ferri disponibile a fornire armi ed esplosivi, nonostante fosse a quel tempo ristretto in carcere e, quindi, impossibilitato a provvedervi.

\*\*\*

A questo punto si deve affermare che il fatto storico primario rappresentato dalle dichiarazioni di Izzo - cioè l'aver costui ricevuto le note informazioni da Latini e da Guido - non è stato provato, sia perchè le persone che avrebbero rilasciato quelle informazioni o hanno negato il fatto (Latini) o non sono state sentite (Guido è latitante e Buzzi è morto), sia perchè non esistono agli atti utili elementi di riscontro esterno. Anzi le dichiarazioni di Bongiovanni, unite alle considerazioni logiche sopra svolte, impongono di affermare che Izzo ha falsamente asserito

di avere ricevuto da Latini e da Guido le informazioni  
date agli inquirenti.

*J*

## LE DICHIARAZIONI DI LATINI

### a) L'attendibilità intrinseca.

#### §1. Spontaneità e disinteresse.

I giudici di primo grado affermano che le dichiarazioni di Latini, che portarono all'incriminazione sua e di Ferri, sarebbero spontanee:

- 1) sia perchè rese nel solco della collaborazione con gli inquirenti, avviata "con assoluta convinzione" fin dal maggio 1981 (pag. 106);
- 2) sia perchè rese "senza pressione alcuna" (pag. 108).

Orbene tale affermazione non può essere condivisa, perchè discende da un erroneo ed incompleto apprezzamento dei fatti.

In ordine all'assunto precisato sub 1), si deve rilevare che Latini, alla stregua dei comportamenti processuali pregressi, dimostra di essere un opportunist.

Quando, in prossimità della maturazione dei termini necessari per ottenere la liberazione condizionale, viene colpito dall'o.di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, al magistrato che lo interroga proclama la sua adesione alle tesi propagan-

date da "Quex", ivi compresa la necessità del ricorso alla lotta armata (int. 30.4.1981). Poi, a neppure un mese di distanza, sollecita un nuovo interrogatorio, nel corso del quale, dopo avere ricevuto dal magistrato "l'assicurazione che sarà tradotto al più presto nel carcere di Brescia o di Bergamo", manifesta pentimento e dissociazione ed inizia a fare le prime rivelazioni. Epperò subordina la sottoscrizione del verbale all'effettuazione del trasferimento (int. 22.5.1981).

Indi, trasferito nel carcere di Brescia (si rammenti che la moglie risiede a Sorisole, in provincia di Bergamo), prosegue la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Alla fine del 1982 ottiene, a breve distanza l'una dall'altra, la semilibertà e la liberazione condizionale. Il reato per cui è perseguito (art. 303 cod.pen.) è coperto dalla declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 1982 n. 304.

A questo punto, acquistata la libertà, sul suo capo pende solamente la comunicazione giudiziaria inviategli dalla Procura della Repubblica di Novara per concorso morale nell'omicidio Buzzi. E allora Latini, con lettera del 29 dicembre 1982 indirizzata al nominato Procuratore della Repubblica, chiede che la sua posizione sia chiarita ed afferma che al delitto hanno partecipato - oltre a Tuti e Concutelli - anche Azzi,

Bonazzi ed Invernizzi. Poi, il 12 febbraio 1983, si presenta spontaneamente al G.I. di Novara e, ricevuta l'assicurazione che contro di lui "non sarà inviato alcun mandato", ripete le accuse contro Azzi e compagni, circostanziandole. L'istruzione si chiude - come esposto in narrativa - col proscioglimento suo e il rinvio a giudizio degli altri imputati.

Prescindendo pure dalla valutazione negativa che i vari giudici hanno dato sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie fornite da Latini nei suddetti procedimenti (v. le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate sia dalla Corte di assise d'appello di Bari nei confronti di Freda sia dalla Corte di assise di Novara nei confronti di Azzi, Bonazzi ed Invernizzi), non è peregrino ritenere che Latini abbia strumentalizzato la sua collaborazione per procacciarsi dei vantaggi o comunque per guadagnarsi la benevolenza dei giudici. E che, poi, ammaestrato dall'esperienza, abbia fatto la stessa cosa in questo procedimento, in cui, pur essendo stato incriminato per concorso in omicidio volontario pluriaggravato, non ha dovuto patire, grazie alla condotta processuale tenuta, un solo giorno di carcerazione, avendo subito ottenuto gli arresti domiciliari, ben presto temperati dall'autorizzazione a lasciare il domicilio per motivi di lavoro.

Le dichiarazioni di Latini, dunque, non appaiono

---

disinteressate.

Ma è soprattutto in ordine all'assunto della sentenza precisato sub 2), che questa Corte non può esimersi dal manifestare il più assoluto dissenso.

Che Latini, al suo primo interrogatorio, abbia confessato la propria partecipazione ad un omicidio, abbia chiamato in correità un caro amico e lo abbia in sovrappiù accusato di strage, che abbia fatto questo spontaneamente, senza pressione alcuna, è un'affermazione non solo inverosimile, ma contraddetta da precise risultanze processuali.

Il nucleo delle dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese da Latini è contenuto - come è precisato in narrativa - negli interrogatori resi al S. Procuratore della Repubblica di Firenze e pertanto su questi va posta l'attenzione del giudicante. Dai relativi verbali risulta:

- che l'interrogatorio si svolge negli uffici della Questura di Bergamo, con inizio alle ore 17,30 del 5 marzo 1984;
- che è condotto dal S. Procuratore della Repubblica di Firenze e dal S. Procuratore della Repubblica di Roma, con l'assistenza del dirigente della DIGOS di Firenze dott. Fasano e di altro ufficiale di p.g. il cui nome è illeggibile;
- che non è presente il difensore d'ufficio, scelto tra

- gli avvocati del foro di Firenze ed avvertito del compimento dell'atto solo due giorni prima;
- che Latini è interrogato ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen., ma non è dato sapere nè quale sia il reato per cui procedono i magistrati inquirenti nè quale sia il reato connesso di cui Latini sarebbe imputato;
  - che nessuna domanda è verbalizzata;
  - che Latini, stando al tenore delle risposte, è interrogato esclusivamente sui fatti narrati da Izzo (i primi argomenti sono i discorsi con Terracciano durante il viaggio da Trani a Sorisole, il progetto di evasione di Concutelli e la presenza di Ferri tra gli invitati al matrimonio);
  - che Latini, a metà verbale, dice: "Ferri non mi fece discorsi al matrimonio, perchè non aveva la possibilità di farmene, dato che vi erano parecchie persone"; allora gli interroganti fanno notare a Latini "che la sua risposta non appare convincente, perchè esistono molti modi di scambiarsi dei discorsi, magari andando al bagno"; a questo punto Latini, dopo avere espresso il timore di essere arrestato e di dover lasciare la moglie e la figlia neonata, riferisce le note confidenze fattegli da Ferri sulla partecipazione alla strage e sulla preoccupazione che Buzzi parli;

- il verbale viene chiuso ad un'ora non precisata, che Latini indica nell'1,30; e l'indicazione è credibile, perchè soltanto alle ore 2 del 6 marzo vengono fatte le ricerche di un difensore d'ufficio;
- il verbale è riaperto alle ore 2,30: Latini è avvertito che ora è interrogato quale indiziato di concorso nell'omicidio di Buzzi ed è invitato, invano, a nominarsi un difensore;
- nessuno dei difensori d'ufficio, nominati in successione tra gli avvocati del foro di Bergamo, risponde alla chiamata telefonica notturna, per cui, dichiarata l'assoluta urgenza, gli inquirenti procedono all'interrogatorio senza l'intervento del difensore;
- Latini conferma le dichiarazioni poc'anzi rese ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.pen..

La sequenza dei fatti sopra esposti esige un commento.

E' anzitutto evidente che i magistrati interroganti miravano ad ottenere da Latini una conferma delle dichiarazioni di Izzo.

Essi interrogarono Latini esclusivamente sui fatti-reato che emergevano dalle dichiarazioni di Izzo e che, peraltro, esulavano dalla loro competenza territoriale. Non solo, ma ordinarono la traduzione di Izzo alla Questura di Bergamo in coincidenza con l'interrogatorio che si accingevano ad assumere e lo

rimandarono al carcere di provenienza solo dopo che, avuta da Latini la desiderata conferma, il confronto divenne superfluo.

Non si può, poi, tralasciare di osservare che, per raggiungere questo risultato, gli inquirenti ricorsero indebitamente al mezzo istruttorio previsto dall'art. 348 bis cod.proc.pen.. Si è detto indebitamente, perchè nelle dichiarazioni di Izzo erano già contenuti tutti gli elementi utili per indiziare Latini di concorso in omicidio, per cui, fin dall'inizio, egli avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie riservate all'imputato, cominciando dalla palese contestazione del reato di cui fu tardivamente accusato.

Non solo, ma gli interroganti, ottenuta in modo irrituale quella conferma, hanno badato subito a consolidarla. Senza frapporre indugi forieri di probabili ripensamenti, chiuso l'interrogatorio assunto ex art. 348 bis cod.proc.pen., nel cuore della notte ne hanno iniziato un altro ai sensi dell'art. 366 cod.proc.pen., ovviando alla omissione dell'avviso al difensore con una motivazione di stile circa l'assoluta urgenza di procedere. Non si vede, infatti, dopo che tra l'interrogatorio di Izzo e quello di Latini erano stati lasciati trascorrere, senza che alcuna attività istruttoria venisse compiuta, quasi due mesi, quale

fatto nuovo fosse sopravvenuto a rendere così urgente l'espletamento dell'interrogatorio.

Ma la sentenza, su queste cose, stende un pietoso velo di silenzio. I primi giudici non vedono le illegalità e le anomalie sopra rilevate, nè sentono le parole con cui Latini denuncia le pressioni subite.

Latini, al dibattimento, "rivendica il diritto di descrivere come si è svolto l'interrogatorio" e dichiara: "La mattina del 5 marzo fui convocato per le ore 17 in Questura; è presente il dott. Vigna, il dott. Fasano, il dott. Macchia ed un'ispettrice. Io non intendevo assolutamente rispondere a quell'interrogatorio. Le mie prime dichiarazioni sono di mezzanotte. Prima di questo i giudici erano andati a cena, mentre io ero rimasto in una stanza con dieci poliziotti. Fasano (che aveva assistito agli interrogatori di Izzo, n.d.e.) mi disse che a Bergamo avevano portato Izzo e che quello che io avrei detto, a prescindere dalle dichiarazioni di Izzo, io sarei stato arrestato...Io ero convinto di essere uscito dalle carceri e mi vedo nuovamente arrestato...Quando uno si è fatto undici anni di galera, prima di tornare dentro per una cosa di cui non sa niente e ti bombardano per sette ore dicendoti che se non dici quelle cose c'è Izzo che le conferma e di te non gliene importa niente...Quando si subisce un interrogatorio da parte non di uno, ma di quattro magi-

strati (ad interrogarlo erano due magistrati e due ufficiali di p.g., n.d.e.), si arriva a dire qualsiasi cosa...I giudici hanno giocato sulla mia famiglia...I giudici mi hanno fatto confermare le cose dette da Izzo...Ho dichiarato il falso, confermando le cose dette da Izzo, per timore di essere arrestato".

E, alla domanda del perchè le abbia poi, davanti ad altri giudici, ripetutamente confermate, risponde: "Perchè era quello che i giudici volevano da me...Perchè in Italia si finisce in galera con troppa facilità...Io allora avevo paura che mi fossero revocati gli arresti domiciliari".

Latini, dunque, afferma di avere rilasciato le note dichiarazioni in istato di completa soggezione psichica, per compiacere agli inquirenti ed allontanare da sè lo spettro del carcere.

E v'è da credergli, anche se la carente verbalizzazione non permette di conoscere la successione dei passaggi attraverso i quali Latini, durante le sette ore di interrogatorio, dall'iniziale negativa approdò alle dichiarazioni finali.

Infatti l'affermazione di Latini, di non avere avuto un colloquio riservato con Ferri a causa della presenza di parecchie persone, viene superata dagli interroganti - stando al verbale - con l'obiezione che essa "non appare convincente, perchè esistono molti

modi per scambiarsi dei discorsi, magari andando al bagno (sic! n.d.e.)". Sarebbe far torto all'intelligenza di Latini e soprattutto al buon senso il pensare che questa pedestre obiezione sia stata così persuasiva da spingere Latini alla capitolazione. Il solo fatto che le sue dichiarazioni, racchiuse in diciotto righe delle due pagine scarse di verbale, siano giunte dopo la mezzanotte rivela che quel parto non fu nè facile nè spontaneo, ma al contrario travagliato e provocato.

Invero, badando alle circostanze in cui si è svolto l'interrogatorio, si può capire che altri da quello verbalizzato furono i fattori che determinarono Latini a confermare le dichiarazioni di Izzo e ad accusare Ferri di strage.

Latini era da poco uscito dal carcere, dopo undici anni di ininterrotta detenzione. Si era formato una famiglia e gli era appena nata una bambina. La sola idea di tornare in galera, perdere la libertà e lasciare la famiglia lo terrorizza. L'interrogatorio cui è sottoposto è pressante: due magistrati, assistiti da due ufficiali di p.g., lo tempestano di domande e di contestazioni. Lo informano che, nella stanza accanto, c'è Izzo pronto a ribadire le sue affermazioni. L'interrogatorio si protrae per molte ore, fin oltre la mezzanotte. Latini è solo, senza il difensore, teme di essere arrestato, si sente perduto e, alla fine, cede.

Non occorre scomodare la psicologia per sapere che un interrogatorio estenuante - quale quello di cui si tratta - può fiaccare l'intelletto e la volontà dell'interrogato, fino a indurlo a fare proprie le congetture, le convinzioni ed i suggerimenti di chi lo interroga, e, eventualmente, a confessare ciò di cui sia accusato.

Dunque le dichiarazioni di Latini non sono spontanee.

## §2. La verosimiglianza.

E' questo un aspetto che la sentenza non prende in considerazione.

Eppure è difficile credere che Ferri, unanimemente descritto come una persona seria, accorta ed aliena dalle vanterie, abbia sentito il bisogno - supposto che fosse colpevole - di confidare a Latini la propria partecipazione alla strage.

Non solo Latini e Ferri non si conoscevano, ma furono insieme, nel carcere di Milano, e neppure nella stessa cella, per solo un mese (dal 21 gennaio al 22 febbraio 1976). Il tempo, cioè, sufficiente a scambiare le usuali informazioni sulle rispettive vicende processuali, ma non certo per stringere quei saldi e profondi legami che, soli, possono giustificare una confidenza della gravità e segretezza di quella in di-

scorso. Tanto più che Latini, a quell'epoca, era un detenuto "comune", da poco aggregatosi ai detenuti politici dell'estrema destra, senza alcuna preparazione culturale e politica, incapace di tenere un discorso con Ferri, che, invece, frequentava l'università, conosceva il pensiero di Nietzsche e di Evola e praticava la politica eversiva.

Parimenti non è verosimile che Ferri abbia scelto il banchetto di matrimonio come sede e momento opportuni per affidare a Latini il famoso "messaggio di morte".

Un mandato ad uccidere, consegnato nel modo descritto nel capo di imputazione, postula una complessa elaborazione, che va dall'accertamento della consistenza delle voci circa l'intenzione di Buzzi di parlare in appello, alla deliberazione di prevenire il rischio sopprimendolo, alla valutazione delle concrete possibilità di attuazione di questo disegno; elaborazione che, proprio per la natura dell'argomento, più che un tavolo di ristorante contornato da numerosi invitati, esigeva un incontro riservato, che i due interlocutori avrebbero potuto agevolmente fissare in uno dei giorni successivi, dato che Latini, prima di rimettersi in viaggio per Trani, aveva a disposizione altri quattro giorni di permesso.

Non solo, ma nel racconto di Latini - e, per que-

sto aspetto, anche in quello di Izzo - è ravvisabile una grave incongruenza, là dove si dice che Ferri, saputo da Latini che i camerati lo consideravano un traditore perchè si era rifiutato di continuare la "lotta", ciononostante gli avrebbe affidato il c.d. messaggio di morte da trasmettere, per l'esecuzione, proprio a coloro che lo avevano gratificato di quell'appellativo.

### §3. La costanza.

Passando a verificare il requisito della costanza, si rileva che Latini, durante l'istruzione, manifesta ripetutamente il suo disagio a riconoscersi nelle dichiarazioni rese.

Come risulta dalla narrativa del fatto, ciò avviene:

- il 6 marzo 1984 ore 18,30, quando chiede al magistrato di riesaminare le dichiarazioni rese nel corso della notte appena trascorsa;
- il 28 marzo 1984, quando, interrogato per la prima volta dal G.I. di Brescia, afferma che Ferri, lungi dall'essersi confessato autore della strage, gli ha solamente parlato della sua vicenda processuale, raccontandogli del prete che asseriva di averlo riconosciuto e dei testi che, al contrario, avevano testimoniato di averlo visto, quella stessa mattina,

all'università di Milano;

- il 26 febbraio 1986, quando scrive al G.I. di Brescia di volere ritrattare tutte le sue dichiarazioni.

Ma ogni volta il magistrato gli rilegge le dichiarazioni iniziali e lo persuade a ritornare sui suoi passi e a confermare quanto già detto.

Solo al dibattimento Latini ritratta in modo esplicito ed irrevocabile, spiegando che le dichiarazioni rese al S.Procuratore della Repubblica di Firenze sono il prodotto di una coartazione morale.

Orbene i primi giudici ritengono che questa spiegazione sia pretestuosa ed attribuiscono sia le oscillazioni istruttorie che la ritrattazione dibattimentale al timore di possibili ritorsioni e alla preoccupazione di un'eventuale condanna.

Ora è vero che Latini, durante l'istruzione, nel momento in cui va revocando le ritrattazioni di volta in volta annunciate, dice e ripete di avere paura per l'incolumità fisica sua e dei suoi familiari e si duole del persistere, sul suo capo, dell'imputazione di omicidio. Ma tali motivazioni non possono essere accettate, ignorando del tutto, come se non esistessero, le diverse ragioni addotte da Latini al dibattimento.

In primo luogo v'è da dubitare del fondamento delle paure manifestate, dato che Latini:

- non ha mai denunciato di avere subito una qualsiasi



minaccia alla sua incolumità;

- sapeva bene, per averlo lui stesso ripetuto agli inquirenti, che Ferri aveva da tempo rotto i legami con la destra eversiva e, per questo, era considerato un traditore.

Pertanto, ammesso che avesse delle paure, queste, assai più credibilmente, gli potevano derivare soltanto dal timore della personale reazione di Ferri, cui aveva falsamente attribuito la confessione della strage ed il mandato ad uccidere Buzzi; ma Ferri era detenuto.

In secondo luogo le ricorrenti doglianze di Latini, sulla mancata sua liberazione dall'accusa di concorso in omicidio, appaiono congeniali alla di lui credenza - maturata, come si è sopra mostrato, nelle precedenti esperienze giudiziarie - che le collaborazioni debbano pur fruttare dei vantaggi processuali.

E allora devono essere dichiarati credibili i motivi di ritrattazione indicati al dibattimento, dato che essi trovano - come si è visto sopra, trattando del requisito della spontaneità - precisi ed adeguati riscontri processuali.

La sentenza rileva, poi, che Latini, invitato a spiegare la difformità tra le dichiarazioni rese al G.I. e quelle rese al dibattimento, avrebbe dato risposte contraddittorie ed incredibili e si sarebbe rifugiato in riserve a rispondere mai sciolte. Perciò

conclude che le giustificazioni addotte da Latini per motivare la "diversione di rotta" sarebbero goffe ed inaccettabili e, quindi, la ritrattazione sarebbe inattendibile (pag. 116).

Ma questa conclusione non può essere condivisa, perchè muove da una lettura parziale e riduttiva dell'interrogatorio dibattimentale di Latini, il quale ha chiaramente detto che le sue affermazioni, utilizzate per incriminare lui e Ferri, non erano vere e che le aveva rese per timore di essere arrestato.

Poichè l'asserito timore, per le circostanze in cui si svolsero gli interrogatori iniziali, non fu affatto immaginario, le sue giustificazioni non possono essere bollate come inaccettabili e la sua ritrattazione è processualmente rilevante.

\*\*\*

Per concludere, le dichiarazioni di Latini non sono nè verosimili, nè disinteressate, nè spontanee, nè costanti e, pertanto, non possono essere ritenute intrinsecamente attendibili.



**b) L'attendibilità estrinseca.**

Secondo l'impugnata sentenza, le dichiarazioni di Latini sull'asserita confessione stragiudiziale di Ferri troverebbero un "riscontro veramente singolare" nel fatto che Latini abbia saputo indicare in Stepanoff la persona che avrebbe falsamente testimoniato di avere accompagnato Ferri all'università, la mattina della strage (pag. 114).

Ma questo non è un elemento di riscontro.

Essendo notorio che Stepanoff aveva testimoniato in favore di Ferri ed essendo pacifico che Ferri aveva parlato del suo processo con Latini, la conoscenza, da parte di quest'ultimo, del ruolo avuto da Stepanoff, non postula che Ferri gli avesse fatto la presunta confessione. Tale conoscenza, al contrario, è perfettamente giustificata dalle informazioni che Latini ricevette da Ferri, quando costui gli raccontò la propria traversia giudiziaria, senza dovere per questo ammettere la propria colpevolezza.

Sempre secondo l'impugnata sentenza, le dichiarazioni di Latini, circa il colloquio avuto con Ferri il giorno del matrimonio, sarebbero riscontrate da quelle di Izzo. Infatti - scrive la sentenza - "la verità è che Latini partì semplicemente da una conferma delle dichiarazioni di Izzo per sviluppare un discorso coe-

"rente, contenente particolari del tutto nuovi, che non  
"erano certo a conoscenza degli interroganti. Così ine-  
"dita è la cornice (il ricevimento, l'occasionale  
"allontanamento di un commensale che consentì a Latini  
"di sedersi accanto a Ferri, il tenore dei discorsi  
"preliminari) in cui Latini cala lo specifico argomento  
"delle preoccupazioni giudiziarie di Ferri, come asso-  
"lutamente originale è la parte di questo discorso  
"concernente il desiderio di Ferri di sapere se, a  
"quanto si diceva in carcere, Buzzi fosse veramente  
"intenzionato a parlare...Risulta insomma evidente che  
"il rapporto logico tra le affermazioni di Izzo e  
"quelle di Latini, che quest'ultimo vorrebbe prefigu-  
"rare ponendo se stesso come ricercato e coartato  
"riscontro alle prime, è in realtà rovesciato. E'  
"infatti Latini che fornisce una ricostruzione dei  
"fatti completa, diretta, originale e, in relazione a  
"questa, sono allora le parole di Izzo che finiscono  
"per diventare riscontro della stessa" (pag. 380).

L'impostazione data in sentenza al "rapporto logico" intercorrente tra le affermazioni di Izzo e quelle di Latini discende, dunque, dall'assunto che le dichiarazioni di quest'ultimo sono genuine, perchè contengono, rispetto a quelle di Izzo, "particolari del tutto nuovi".

L'argomentazione pecca di superficialità.

Latini, ritrattando, non nega di essersi seduto, durante il banchetto nuziale, accanto a Ferri e di avere brevemente conversato con lui (peraltro anche Ferri - come risulta dalla narrativa - ammette il fatto). Nega solo che, durante il colloquio, Ferri gli abbia confidato il timore che Buzzi parlasse, con quel che segue.

Pertanto l'illustrazione delle "inedite circostanze" in cui avvenne il colloquio in questione è assolutamente irrilevante al fine di decidere se sia vero o no che i due interlocutori abbiano parlato di Buzzi e dell'opportunità di sopprimerlo.

L'altra novità di rilievo introdotta da Latini sarebbe la domanda, rivoltaagli da Ferri, se fosse vero che circolava la voce secondo cui Buzzi in appello avrebbe parlato.

Preliminarmente occorre chiarire che esiste una sostanziale uniformità tra le dichiarazioni di Izzo e quelle - istruttorie - di Latini per quanto attiene al punto essenziale del colloquio avvenuto il giorno del matrimonio. Secondo entrambi, Ferri disse di temere che Buzzi in appello accusasse lui e Ballan della strage e perciò prospettò l'opportunità o la necessità di ucciderlo.

Le loro dichiarazioni, invece, divergono nel precisare qual era la voce, corrente nell'ambiente

carcerario, che avrebbe ingenerato in Ferri il cennato timore, e di cui egli avrebbe chiesto la conferma. Secondo Izzo, sarebbe stata la voce "che descriveva Buzzi come un infame"; secondo Latini, quella che "Buzzi era intenzionato a parlare".

Ma, a questo punto, è evidente che, mentre la versione di Izzo dà una spiegazione logica del fondamento dei timori di Ferri (Ferri teme che Buzzi parli, perchè ha sentito dire che è un infame, una spia ecc.), quella di Latini contiene una spiegazione solo apparente, che si risolve in una mera tautologia (Ferri teme che Buzzi parli, perchè ha sentito dire che...parlerà).

E allora questa parte delle dichiarazioni di Latini non è - come va enfaticamente affermando la Corte di primo grado - "assolutamente originale" nè costituisce "un genuino contributo al processo"; essa, anzi, comparata alla versione di Izzo, ne rappresenta un impoverimento, il che, ancora una volta, conferma quanto si è venuti finora dimostrando, cioè che Izzo è la vera fonte dei nuovi elementi di accusa introdotti nel processo, mentre Latini vi si è, obtorto collo, adeguato.

Altro riscontro alle dichiarazioni di Latini - prosegue la sentenza - sarebbe offerto da Izzo, là dove costui, a Ferri, che teme di essere danneggiato dalle rivelazioni di Buzzi, accomuna Ballan.

Ma si deve obiettare che la coincidenza delle dichiarazioni dei due "pentiti", una volta accertato che le une furono rese al termine di un interrogatorio estenuante, teso ad ottenere la conferma delle altre, non può valere come elemento di riscontro, essendo mancata, fin dall'origine, l'indispensabile autonomia. Anzi la titubanza con cui Latini, solo al terzo interrogatorio, giunge a pronunciare il nome di Ballan, è sintomo del suo forzato adeguamento alle dichiarazioni di Izzo che, ancora una volta, assume il ruolo di vera ed unica fonte delle c.d. nuove prove.

A questo proposito il P.M. appellante, sempre a sostegno della tesi dell'originalità delle dichiarazioni di Latini rispetto a quelle di Izzo, alle argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza aggiunge il rilievo che Latini versa in causa le rivelazioni fattogli da Ferri circa la partecipazione sua e del suo gruppo milanese alla strage.

Ma anche questa è una novità solo apparente, ove si consideri:

- 1) che il timore di Ferri e la conseguente richiesta di sopprimere Buzzi postulano la responsabilità del Ferri stesso e del suo gruppo nella commissione della strage;
- 2) che Izzo, per primo, riferendo il racconto asseritamente fattogli da Guido, ha affermato la

partecipazione di Ferri e degli altri camerati milanesi alla strage.

Sul punto sub 1), si osserva che un rapporto di necessità logica lega le dichiarazioni attinenti alla strage a quelle relative all'omicidio, provengano esse da Izzo o da Latini.

Infatti il timore attribuito a Ferri che Buzzi parli e che, parlando, rovini lui e "altri ragazzi di Milano", unito alla richiesta della sua uccisione quale azione necessaria a prevenire questo rischio, presuppone la responsabilità di Ferri per il reato di strage. Poichè è assurda l'ipotesi che un Ferri innocente, già prosciolto con formula piena, si preoccupi delle ventilate rivelazioni di Buzzi al punto da volerne la morte, è giocoforza ritenere, di fronte ai timori e alle richieste attribuitegli, che Ferri abbia chiesto la morte di Buzzi per salvaguardare l'impunità propria e dei complici minacciata dalle temute rivelazioni circa gli autori della strage. E, in effetti, tanto Izzo che Latini non solo rappresentano Ferri come istigatore dell'omicidio, ma lo indicano altresì quale autore della strage.

Invero Latini, una volta ammesso di avere avuto con Ferri, il giorno del matrimonio, il noto colloquio, non può non ammettere - costretto dalla logica delle cose dette, se non addirittura dalle contestazioni

degli interroganti - di avere anche saputo che l'amico era responsabile della strage. E, a questo punto, considerato che ha conosciuto Ferri in carcere nel 1976, ricevendo da lui dirette informazioni sulla sua vicenda processuale, Latini non deve certo fare un grosso sforzo inventivo per riferire a quell'epoca e a quei colloqui, quella confessione stragiudiziale di Ferri che gli inquirenti si attendono di sentire.

Nè deve stupire che Izzo e Latini indichino una diversa fonte informativa della responsabilità di Ferri per la strage, perchè ciascuno, nella ricerca della persona a cui ancorare le presunte rivelazioni, ha dovuto per forza di cose fare riferimento alle proprie frequentazioni carcerarie.

Tuttavia, solo nelle dichiarazioni di Izzo, si realizza con coerenza la saldatura tra Ferri autore della strage e Ferri istigatore dell'omicidio, perchè solamente Izzo accomuna Ferri e Buzzi nella responsabilità della strage, dando così un ineccepibile fondamento logico ai timori che avrebbero indotto il primo a volere la morte del secondo.

Altrettanta coerenza non è ravvisabile, invece, nelle dichiarazioni di Latini, perchè da esse non si ricava alcuna spiegazione del motivo per cui Buzzi e le sue rivelazioni avrebbero dovuto rappresentare un pericolo per Ferri.

Pertanto, per l'ennesima volta, si deve ribadire che la vera e originaria fonte delle presunte nuove prove a carico di Ferri è Izzo, mentre Latini vi si è solo parzialmente ed imperfettamente adeguato.

L'ultimo riscontro indicato dalla sentenza sarebbe costituito da una fotografia di gruppo, scattata al matrimonio di Latini, ritraente anche Ferri, che Latini, rientrato in carcere al termine del permesso, mostrò ai compagni di cella.

Ma, ancora una volta, si deve osservare che l'elemento rimarcato dalla sentenza non ha valore di riscontro. *Thema probandum* è il colloquio intercorso tra Ferri e Latini, che quest'ultimo avrebbe riferito ai compagni di cella una volta rientrato a Trani. Ma, purtroppo per l'accusa, su questo colloquio, nulla può dire la fotografia. Essa, invece, riscontra la presenza di Ferri al banchetto nuziale, fatto peraltro pacifico, perchè provato da più testimoni ed ammesso sia da Ferri che da Latini. Pertanto la fotografia in discorso è assolutamente irrilevante.

Al termine di questa disamina, si deve prendere atto che non esistono riscontri esterni alle dichiarazioni di Latini.

## L'ATTENDIBILITA' DI FISANOTTI E DI DANIELETTI

### a) L'attendibilità intrinseca di Fisanotti.

#### §1. Il disinteresse.

L'impugnata sentenza, nell'esaminare le spinte psicologiche che possono avere determinato Fisanotti a estendere le sue dichiarazioni ad una vicenda completamente estranea al processo in cui era implicato, esclude che abbia voluto procurare un vantaggio a se stesso o recare danno agli accusati. In particolare la sentenza esclude che abbia voluto colpire, attraverso la Macchi, il di lei convivente Segat, reo di avere, con le dichiarazioni rese immediatamente dopo il fermo, determinato la sua cattura.

A sostegno dell'assunto deduce:

- 1) che Fisanotti non aveva alcuna vendetta da consumare, attesa la posizione processuale da lui assunta subito dopo l'arresto;
- 2) che dalle parole di Fisanotti è assente ogni intento accusatorio contro la Macchi.

Ora, a parte l'incredulità suscitata dal richiamo ai principi di coscienza e di lealtà processuale che Fisanotti - un pregiudicato che ha eretto il delitto a modo di vita - si compiace di premettere alle sue rive-

lazioni, si osserva, sul primo punto, ch'egli aveva mille e una ragioni per odiare Segat.

Non solo costui, entrato come semplice gregario nell'organizzazione diretta da Fisanotti, in poco tempo era cresciuto di autorità sino al punto di insidiarne il ruolo di capo, di ucciderne il socio ed amico Zaccarelli e di annunciargli un'uguale fine. Ma, con le rivelazioni rese alla p.g. subito dopo il fermo, aveva provocato il suo arresto, il sequestro della somma di £ 143 milioni accumulata con l'illecito traffico e lo smantellamento dell'organizzazione da lui creata (v. sentenza Corte assise Bologna del 18.4.1986, fald. II, pag. 71 segg. e 151 segg.). Per tacere del fatto che, quando Fisanotti, nell'ottobre 1984, per la revoca della semilibertà, non potè più uscire dal carcere, Segat gli portò via la Macchi, mettendosi a convivere con lei.

Opporre a questi fatti l'argomentazione che Fisanotti non avrebbe parlato per vendetta, perchè, una volta arrestato, confessò e collaborò con l'autorità giudiziaria, significa disconoscere l'ampiezza del vantaggio dei motivi di risentimento esistenti tra lui e Segat (e, anche, tra lui e la Macchi), nonchè ignorare che il suo arresto e l'atteggiamento processuale da lui conseguentemente assunto furono provocati dalle precise rivelazioni di Segat.

Sul secondo punto, si osserva che è vero che Fisanotti ha dichiarato che la Macchi gli avrebbe detto di essere stata all'oscuro delle intenzioni delittuose dei compagni di viaggio, ma ciò non può cancellare la precedente affermazione, probatoriamente assai più rilevante, che la Macchi avrebbe condotto a Brescia gli autori della strage. Tanto rilevante che ha determinato l'immediata incriminazione della Macchi per concorso nel delitto di strage e l'accusa è tuttora pendente sul suo capo.

Sempre a proposito dell'asserita mancanza, da parte di Fisanotti, di una qualsiasi volontà di recare danno alla Macchi, dimentica la Corte che costui, non solo ha fornito la prova del di lei concorso materiale nella strage, ma l'ha altresì accusata di avere partecipato - questa volta consapevolmente - insieme con Ferri e Danieletti, ad un traffico di autovetture rubate, da impiegarsi per "cose certamente non lecite" (v. test. 4.10.1985, fald. D2, 1163 e 1164).

Per concludere, le dichiarazioni di Fisanotti non possono essere ritenute disinteressate, perchè provengono da un soggetto che, per i rapporti precedentemente avuti con la Macchi e con il suo convivente, era animato, nei loro confronti, da molteplici motivi di risentimento, tali da poterlo spingere anche a formulare delle affermazioni calunniose.

§2. La costanza.

Ma, ad inficiare l'attendibilità di Fisanotti, vi è anche una grave contraddizione - non rilevata dai primi giudici - concernente proprio il fatto che sta al centro delle sue rivelazioni accusatorie: il viaggio in macchina da Milano a Brescia, compiuto la mattina della strage, dalla Macchi, Ferri e gli altri.

Fisanotti, infatti, nella deposizione del 26 settembre 1985, dice che la Macchi gli aveva precisato "di essere stata personalmente alla guida dell'auto che "aveva accompagnato il marito ed altre persone nei "pressi del luogo della tragedia".

Poi, nuovamente sentito il 4 ottobre 1985, ribadisce che la Macchi gli aveva confidato "che lei "quel giorno accompagnò a Brescia in macchina Ferri e "altre persone (proprio queste furono le sue parole) "guidando lei stessa la vettura". E però, poco più avanti, rispondendo ad una domanda non verbalizzata, dichiara: "Non mi è venuto neppure in mente di chiedere "alla Macchi se all'epoca aveva già la patente. Quanto "al fatto che sia stata lei o meno alla guida di "quell'auto, devo dire per la verità che, almeno per "quello che ricordo, la Macchi mi confidò di avere "accompagnato a Brescia Ferri e gli altri e che "probabilmente io di conseguenza immaginai e ritenni "che avesse guidato lei la vettura".

Il cambiamento di versione è clamoroso: la circostanza riferita dalla Macchi, secondo cui sarebbe stata proprio lei a guidare l'autovettura, dapprima affermata con ostentata sicurezza ("proprio queste furono le sue parole"), non appena il G.I. profila l'eventualità che la Macchi a quell'epoca non avesse ancora conseguito la patente, viene declassata a mera congettura personale.

Ma questo è solo uno degli esempi della pericolosa tendenza di Fisanotti a trasformare il contenuto delle sue congetture in cose viste e sentite. Meritano, infatti, di essere menzionati altri due casi analoghi, sempre attinenti al fatto centrale delle sue dichiarazioni.

Fisanotti, nella deposizione del 26 settembre, afferma che la Macchi gli disse di avere accompagnato Ferri a Brescia "probabilmente con la sua auto".

Poi, nella deposizione del 4 ottobre, dichiara: "Prendo atto che nel mio precedente verbale ho detto "che probabilmente era stata usata l'auto della Macchi; "devo precisare che tale indicazione è stata frutto di "una errata associazione di idee e cioè del fatto che "io sapevo che la Macchi fino a circa un anno e mezzo "fa aveva una sua A 112 e, avendo sentito varie volte "parlare di tale autovettura da Danieletti e quasi "pensando che la Macchi l'avesse sempre avuta, ho "finito per dire che probabilmente quella volta venne

"usata l'autovettura della Macchi, ma in realtà ripeto "lei non mi disse quale autovettura venne usata".

Da ultimo, Fisanotti, fin dalla prima deposizione, afferma che la Macchi gli riferì di avere fatto il viaggio con Ferri per assolvere una funzione di copertura. Lo ribadisce nella successiva deposizione del 4 ottobre: "Certo è che la Macchi mi precisò di essere stata usata come copertura, cioè perchè come persona "femminile avrebbe consentito di dare meno nell'occhio". Infine, al dibattimento, ritratta, dicendo che questa fu una sua personale "deduzione" (v. dib. f. 935).

E allora cosa garantisce che Fisanotti, sapendo che Ferri era accusato di strage perchè un sacerdote diceva di averlo visto quella mattina nella sua chiesa di Brescia ed avendo sentito dalla Macchi che lei lo conosceva fin da allora, abbia, proprio lavorando per congetture, prima immaginato che lei lo avesse accompagnato in auto a Brescia e poi pensato di far passare questa congettura per una confidenza fattagli dalla Macchi medesima?

Fisanotti dunque non è affidabile e solo l'esistenza di precisi riscontri obiettivi potrebbe conferire credito alle sue parole.

**b) L'attendibilità intrinseca di Danieletti.**

**§1. Il disinteresse.**

Risulta già dalla narrativa del fatto, che Danieletti, arrestato il 30 maggio 1974 per reati di indole politica, una volta espiata la pena, trovò impiego nel traffico degli stupefacenti, entrando in sodalizio con Fisanotti. Poi, per volontà di Segat, fu estromesso dall'associazione e, poichè persisteva a molestare la Macchi, fu da lui anche duramente picchiato.

Pertanto, a causa dei pregressi rapporti di affari e di cuore, non si può dire che Danieletti, quando rende le note dichiarazioni, si trovi rispetto alla Macchi e al suo convivente in una posizione di neutrale indifferenza.

**§2. La verosimiglianza.**

L'inattendibilità delle dichiarazioni di Danieletti si coglie anche dalla lettura degli interminabili interrogatori (per tacere del memoriale prodotto in istruttoria) in cui, dando libero sfogo ad una peculiarità del suo temperamento, invece di restare aderente alla storia dei fatti, si abbandona al racconto dei sentimenti.

Le confidenze fattegli dalla Macchi - che, come

si è visto in narrativa, si riducono alla scheletrica affermazione di avere accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage - sono precedute, accompagnate e seguite da un profluvio torrenziale di risvolti emozionali e di notazioni psicologiche, che non è possibile rendere se non attraverso la citazione testuale. Eccone un breve florilegio:

"Io ho sempre avuto la convinzione che la Marilisa  
"tenesse dentro di sè un grosso segreto. Dico questo  
"perchè la Marilisa, per come l'ho conosciuta io, non è  
"mai stata capace di avere un momento di vera serenità;  
"lei stessa si definiva come perseguitata dal destino e  
"da una sorta di maledizione. Aveva dentro come un  
"grumo che la tormentava e che le faceva avere continui  
"sbalzi di umore, al punto da renderla spesso insoppor-  
"tabile...A me certo venne il sospetto che quel grumo  
"potesse riferirsi a Ferri , anche perchè ci fu un  
"momento, dopo alcuni mesi dall'inizio della nostra  
"relazione, in cui la Marilisa, parlando con estrema  
"amarezza della sua separazione dal Ferri, del trauma  
"che la cosa le aveva prodotto e del fatto che a fatica  
"lo stava superando, mi disse che dopo la separazione  
"dal Ferri o meglio nel periodo in cui questa parve  
"ineluttabile, a lei venne per reazione la tentazione  
"di andare a denunciarlo. Ricordo che mi disse che  
"avrebbe voluto fare l'infame e che se avesse parlato

"lei, Ferri sarebbe finito, cioè si sarebbe rovinato.  
"Quando la sentii dire ciò rimasi impressionato e  
"sinceramente pensai che la Marilisa intendesse  
"riferirsi alla strage di Brescia. Tuttavia non le  
"chiesi spiegazioni, sia perchè non mi sembrò il momen-  
"to di farlo, dato lo stato di prostrazione in cui si  
"trovava, sia perchè ebbi il timore di venire io stesso  
"a conoscenza di quel grosso segreto e dunque per  
"vigliaccheria mi astenni dal chiarire la cosa. Atteg-  
"giamento questo che ho mantenuto anche in seguito,  
"evitando, sempre per vigliaccheria, di tornare  
"sull'argomento...La Marilisa per me è sempre stata una  
"sorta di enigma, in larga misura imperscrutabile.  
"Tante cose della Marilisa erano strane, come il gusto  
"che provava nel farmi soffrire...Anche il passato  
"della Marilisa è strano...per usare proprio una sua  
"parola, devo dire che lei molto presto iniziò a  
""buttarsi via", già a 21 anni, intendendo con ciò che  
"si vendeva per soldi" (int. 14.10.1985).

Successivamente: "La Marilisa nell'ambito di quel  
"discorso che mi fece sulla sua separazione dal  
"Ferri...a mia richiesta mi disse che la ragione per  
"cui le venne la tentazione di andare a denunciarlo  
"riguardava la strage di Brescia perchè lui stesso  
"glielo aveva rivelato, con ciò condannandola a portare  
"in sè un segreto che l'avrebbe legata a lui per

"sempre, come un cordone ombelicale. Con quel discorso  
"la Marilisa in un certo senso volle ferirmi in quanto  
"parlandomi di quella cosa e del legame indissolubile  
"con Cesare che ne derivava mise pesantemente tra me e  
"lei la figura di Cesare" (int. 6.11.1985).

Poi, ricordando il momento in cui la Macchi gli  
confidò di avere accompagnato Ferri a Brescia, dichiara:  
"Io scoppiai, la cosa mi sembrava troppo grossa; la  
"lite nacque lì, perchè poi lei, quasi a tormentarmi,  
"insistette con frasi del tipo "Non la sopporti vero  
"l'idea che io possa averlo accompagnato?!". E dire  
"che, prima che si arrivasse alla lite, ero quasi  
"giunto al punto di rivelarle quello che era il mio  
"peso di sempre e cioè il fatto di Parco Lambro. In  
"effetti io avevo bisogno di parlare con qualcuno di  
"questo fatto, e per un momento mi sembrò di poterlo  
"fare con Marilisa proprio in quella occasione,  
"sperando in una sorta di catarsi comune. Lei mi aveva  
"sempre parlato, sin dal primo momento, di una sua  
"maledizione; mi aveva messo in guardia dicendomi che  
"da lei avrei potuto avere solo del male; insomma,  
"avendo anch'io la mia maledizione, fui tentato in  
"quella occasione di rivelargliela" (int. 9.11.1985).

Ed infine, sulle confidenze ricevute da Ferri, dichiara:  
"Merita di essere sottolineato il particolare  
"contesto, di reciprocità nell'omertà, in cui io, che

"ero stato totalmente estraneo al fatto, venni ad ap-  
"prendere quelle ulteriori cose sulla strage di Brescia  
"che vi ho riferite e, a mia volta, con il mio interlo-  
"cutore, dovetti affrontare e discutere dell'episodio  
"di Parco Lambro. Voglio dire che i due segreti  
"facilitarono il dialogo. Tengo anche a precisare che  
"io non mi accostai certo al mio interlocutore per  
"carpirgli il suo segreto (perchè la cosa non mi  
"riguardava nè mi interessava) ma fu lui per primo a  
"tirare fuori il mio, usandolo come leva per sapere da  
"me le cose che gli interessavano, e così dovette, per  
"instaurare una condizione di reciprocità (che a quel  
"punto anche a me premeva di avere), tirar fuori il suo  
"segreto" (int. 9.11.1985).

Ebbene queste dichiarazioni grondanti reminiscenze  
dostoevskijane degradate in una stucchevole telenovela,  
non possiedono il requisito della verosimiglianza.

L'immagine di una Macchi traumatizzata, ulcerata,  
prostrata dalla separazione - si dice voluta da Ferri -  
al punto da sentire l'impulso di andare a denunciarlo  
per il delitto di strage, non si concilia con la perso-  
nalità della stessa quale emerge dagli atti. Invero  
risulta che la Macchi, fin da giovane, ha avuto una vi-  
ta sentimentale che, senza ricorrere alla brutalità di  
linguaggio della Questura di Milano (v. il rapporto  
12.10.1985, fald. B, 1652) o dello stesso Danieletti

(v. int. 25.10.1985, fald. D2, 1280), può essere definita intensa e disinvolta. Ha sempre cercato le numerose amicizie maschili tra le persone di ceto sociale elevato (vedi i vari Cerizza, Piva, Vigevano, Parodi) e il matrimonio con Ferri, da questo punto di vista, fu uno sbaglio. Col modesto stipendio di correttore di bozze, il marito non fu in grado di procurarle nè un tetto sotto cui andare a convivere nè una brillante vita di società. Per cui la Macchi, delusa da un matrimonio sciolto con la pudica formula dell'incompatibilità di carattere, riprese a frequentare gli ambienti dove correva il denaro ed il divertimento, unendosi in successione con Danieletti, Fisanotti e Segat, che, grazie ai facili e cospicui guadagni tratti dal commercio degli stupefacenti, potevano soddisfare il suo desiderio di agiatezza.

Quindi, non una separazione drammatica e contrastata, tale da suscitare sentimenti di odio o di vendetta, ma una separazione consensuale, senza rancori, da buoni amici. Nelle dichiarazioni della Macchi, infatti, non trapela mai il minimo risentimento verso l'ex marito e, anzi, risulta che ne conservava le lettere e le fotografie, che poi Danieletti, per gelosia, distrusse.

Parimenti inverosimile è la presenza, nell'animo della Macchi, di quel "tormento" o "grumo" che, come

una "maledizione", l'avrebbe macerata nelle più profonde fibre, "fino a portarla all'autodistruzione".

Invero l'attesa che la Macchi, una volta comparsa davanti al giudice, si scioglia in una confessione liberatoria, è andata delusa. Ella, al contrario, non ha palesato alcun rovello interiore ed ha fermamente e ripetutamente respinto come fantasiose e caluniose le affermazioni di Fisanotti e Danieletti.

Ma le dichiarazioni di Danieletti sono anche un coacervo di contraddizioni.

Dice che la Macchi avrebbe voluto denunciare Ferri per rovinarlo. Ma, con quella denuncia, non avrebbe rovinato anche se stessa, dato che sarebbe stata lei ad accompagnarlo a Brescia?

Dice che Ferri avrebbe confidato alla moglie di essere l'autore della strage, per legarla a sé con un cordone ombelicale. Ma che bisogno c'era di questa confidenza, se la Macchi lo aveva personalmente accompagnato a Brescia?

Dice che la Macchi, quando era giovanissima, s'era infatuata di Ferri "senza essere minimamente ricambiata". Ma una conoscenza così superficiale non rende inverosimile il preteso coinvolgimento della giovane nella consumazione della strage?

E, ancora, quale credibilità può avere un Danieletti che, nell'introdurre le confidenze che

avrebbe ricevuto ora dalla Macchi ora da Ferri, sente la necessità di allestire un assurdo meccanismo di reciproco scambio tra i propri segreti e quelli altrui? Tanto più che il suo "segreto", indegnamente equiparato alla "maledizione" di cui soffrirebbe la Macchi, consiste nell'aver assistito ad un delitto altrui, senza averne alcuna corresponsabilità.

Tuttavia la sentenza sottolinea la "rilevante portata" delle dichiarazioni di Danieletti sul delitto di Parco Lambro, perchè esse proverebbero la sua "precisa volontà di una completa rigenerazione personale, attraverso la denuncia di ogni episodio che potesse in futuro pesare sulla nuova vita che egli intendeva intraprendere" e, al contempo, darebbero valida spiegazione del come riuscì a ricevere da Ferri l'asserita confessione.

Ancora una volta si deve censurare la mancanza di spirito critico con cui i giudici di primo grado si sono accostati alle dichiarazioni di questi apparenti "pentiti", che compiono il rito della purificazione delle coscienze, non già confessando le proprie colpe, ma con la delazione dei delitti altrui.

Così i primi giudici non vedono contraddizione nella condotta di Danieletti che, mentre va offrendo "convinta e totale collaborazione", si protesta innocente in ordine alla strage di Vaiano, per la quale,

all'epoca della pronuncia dell'appellata sentenza, era stato rinviato a giudizio e, ora, la Corte di assise di Firenze, con sentenza del 15 dicembre 1987, lo ha dichiarato colpevole. E, viceversa, apprezzano "il valore anche simbolico della più ampia, lacerante e anche per sé pregiudizievole collaborazione con l'Autorità Giudiziaria" insita nelle rivelazioni rese da Danieleletti sul delitto di Parco Lambro, delitto al quale, in base alle sue stesse dichiarazioni e alle altre risultanze processuali, era peraltro assolutamente estraneo, tanto è vero che l'istruzione è stata riaperta solamente nei confronti di Pastori.

E allora è legittimo domandarsi se le rivelazioni su Parco Lambro, presentate come il periglioso "scoglio" che si è dovuto superare per giungere alla verità su Ferri e sulla strage, non siano invece il pretesto, escogitato dalla contorta fantasia di Danieleletti, per conferire un contorno di credibilità ad una confidenza in realtà mai ricevuta.

Nessun dubbio, infine, sfiora la Corte circa l'inverosimiglianza che Danieleletti, trasferito nel carcere di Bologna e sistemato in cella con Ferri, il giorno stesso del suo arrivo o uno dei giorni immediatamente successivi, riceva da Ferri, che prima non aveva mai visto, la confessione della sua responsabilità nella strage (v. int. 8.11.1985, fald. D2, 1323).

E per di più che la riceva lusingandolo con una falsa affermazione (cioè che Esposti a Pian di Rascino aveva detto che la strage poteva averla fatta solo lui), che alle orecchie del suo interlocutore, che ne aveva già parlato nel carcere di Milano con D'Intino, non poteva non suonare falsa.

### §3. La costanza e spontaneità.

Merita, però, maggiore attenzione il percorso attraverso cui Danieletti perviene alla conferma delle dichiarazioni rese da Fisanotti nonché alla rivelazione delle confidenze fattegli da Ferri.

Come si è visto in narrativa, Danieletti entra sulla scena del processo, perchè Fisanotti, riferite le confidenze ricevute dalla Macchi, aggiunge che quelle stesse confidenze erano state da lei fatte anche a Danieletti, chiamando quindi quest'ultimo, sia pure indirettamente, a confermarle.

Orbene la sentenza, nell'esaminare le dichiarazioni di Danieletti, incorre in un vizio logico analogo a quello commesso quando ha analizzato i rapporti intercorrenti tra le dichiarazioni di Izzo e quelle di Latini. Come allora ignorò la pregiudizialità delle affermazioni di Izzo rispetto a quelle di Latini, così ora, perdendo di vista la primogenitura delle dichiarazioni di Fisanotti rispetto a quelle di Danieletti, declassa

le prime a pretesto narrativo per l'introduzione delle seconde e poi assegna a queste ultime un ruolo fondamentale nella costruzione del quadro accusatorio.

Contro tale operazione dialettica vanno rinnovate le censure già espresse quando si è esaminata la questione della pretesa autonomia delle dichiarazioni di Latini rispetto a quelle di Izzo.

Nei processi come questo, in cui la prova generica manca e quella specifica poggia sulla parola dei c.d. pentiti, assume estrema importanza la verifica della genuinità delle loro dichiarazioni.

E, nel caso di specie, va posto in risalto - e non passato sotto silenzio - il fatto che è stato l'inattendibile Fisanotti, per primo, a introdurre le confidenze della Macchi, mentre Danieletti, chiamato in un secondo tempo a confermarle, vi si è progressivamente adeguato, aggiungendovi di pari passo quelle attribuite a Ferri.

Vale la pena ripercorrere questo cammino.

Il 25 ottobre 1985 Danieletti viene lungamente interrogato sui rapporti avuti con Ferri e su quelli avuti con la Macchi (l'interrogatorio comincia alle ore 14,30 e termina alle ore 22,30).

In ordine ai primi, dopo avere detto che aveva conosciuto Ferri nel gennaio 1976 nel carcere di Bologna, rievocando i discorsi fatti sulla strage di Brescia,

dichiara: "Ferri...mi manifestò solo il suo malanimo "nei confronti di D'Intino, che considerava come la sua "rovina per il fatto che quello a Pian di Rascino aveva "fatto il suo nome ai carabinieri, determinando così il "suo arresto, la pubblicazione della sua foto sui giornali e le conseguenze che ne derivarono per via di "quel prete che ritenne di riconoscerlo. Mi parlò di "ciò solo nel senso che, pur non avendo avuto nulla a "che fare con la strage di Brescia, era finito nei guai "a seguito delle dichiarazioni di D'Intino. Ricordo che "Ferri non voleva che neppure per scherzo, parlando tra "di noi in carcere, gli si attribuisse quella cosa, si "arrabbiava subito".

In ordine ai rapporti con la Macchi, Danieletti afferma: "La Marilisa non mi ha mai raccontato nulla di cose che eventualmente fossero a sua conoscenza" sulla strage di Brescia.

Allora il G.I. gli contesta che da "recenti acquisizioni" risulta che la Macchi ha confidato a qualcuno di avere accompagnato Ferri ed altri a Brescia il giorno della strage e che risulta altresì che la Macchi ha fatto la stessa confidenza a lui. Ma la risposta di Danieletti è categorica: "Dico subito che ciò "non è vero, perchè la Marilisa non mi ha mai detto una "cosa del genere. Se fosse avvenuto non avrei ragione "per tacere sia perchè ho deciso di collaborare, sia

"perchè confermando quel tipo di confidenza potrei in  
"certa misura dare una mano alla Marilisa. Mi rendo  
"conto di ciò, ma non posso parlare di una cosa che non  
"è mai avvenuta".

Nonostante la negativa l'interrogatorio prosegue  
sullo stesso tema e Danieletti comincia a dire che la  
Macchi "teneva dentro di sè un grosso segreto...si  
"definiva come perseguitata dal destino e da una sorta  
"di maledizione...aveva dentro come un grumo che la  
"tormentava". Poi aggiunge che gli venne il sospetto  
che quel "grumo" si riferisse a Ferri e alla strage di  
Brescia, perchè un giorno la Macchi, parlandogli  
dell'amarezza provata quando il marito le aveva  
comunicato la decisione di separarsi, disse che le era  
venuta "per reazione la tentazione di andare a  
denunciarlo". Alle nuove ed insistenti domande del  
G.I., Danieletti così conclude l'interrogatorio: "Non  
"so dire se quel grumo derivasse da cose che lei  
"semplicemente aveva appreso dal Cesare o piuttosto da  
"una sua diretta partecipazione, sia pure passiva ed  
"inconsapevole, a quelle cose. Non lo posso sapere,  
"perchè mai me ne ha parlato...questa è la verità".

Il giorno dopo Danieletti è sottoposto ad inter-  
rogatorio dal G.I. di Firenze e da quello di Bologna e,  
nuovamente interpellato sulle cose dette dalla Macchi,  
dichiara che la donna, quando gli parlò della tenta-

zione di denunciare il marito, disse anche che il marito le aveva confidato di avere commesso la strage, "con ciò condannandola a portare in sè un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre, come un cordone ombelicale".

Interrogato nuovamente dal G.I. di Brescia il 6 novembre 1985 (il verbale si apre alle ore 16 e si chiude ad "ora tarda"), Danieletti ribadisce quanto appena dichiarato e precisa: "La Marilisa non dettagliò "la confidenza che il Cesare le aveva fatto, nel senso "che si limitò a dirmi che lui le aveva rivelato di "essere stato l'autore della strage di Brescia e non "aggiunse altro".

Indi Danieletti, "invitato nuovamente a considerare il fatto a lui già reso noto che secondo altra fonte già sentita in questo processo, la Macchi rivelò "di avere accompagnato Ferri a Brescia il giorno della "strage, pur senza sapere cosa sarebbe accaduto, e a "considerare inoltre che appare del tutto verosimile "che egli, al momento delle rivelazioni fattegli dalla "Macchi, avesse già qualche idea su una effettiva "implicazione del Ferri nella strage di Brescia", nega di conoscere i fatti contestatigli e si riporta ai precedenti interrogatori.

Ma dal verbale risulta che "l'interrogatorio prosegue su questi temi, senza che Danieletti fornisca ri-

sposte tali da superare le perplessità dell'Ufficio e tali anzi da suscitare ulteriori contestazioni quanto meno sul piano logico". E, finalmente, Danieletti dichiara: "E' vero che io, già prima che me ne parlasse la Marilisa, sapevo che la strage di Brescia l'aveva fatta Ferri; lo sapevo perchè fu lui stesso a dirmelo nel 1976 nel carcere bolognese". Da ultimo Danieletti ammette anche che la Macchi gli confidò di avere accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage.

Esaminando la successione delle risposte date da Danieletti al G.I., risulta evidente che lo stesso, partito dalla negazione di avere ricevuto da Ferri e dalla Macchi delle confidenze sulla loro implicazione nella strage, è approdato all'esatto contrario.

Questo singolare risultato è stato raggiunto - come si ricava dalla lettura dei verbali di interrogatorio sopra richiamati - grazie alla perseveranza con cui il G.I., informato Danieletti del contenuto delle confidenze fatte dalla Macchi a Fisanotti, gli contesta:

- che quelle stesse confidenze sono state fatte anche a lui;
- che è "del tutto verosimile" che, prima ancora di riceverle, lui già sapesse che Ferri era implicato nella strage.

E allora bisogna chiedersi se le ultime afferma-

zioni di Danieletti siano davvero genuine e spontanee o non piuttosto provocate dalla suggestione indotta con le reiterate domande e tenaci contestazioni del magistrato procedente.

Sia permesso ricordare con le parole di un Maestro del diritto criminale quali siano gli effetti perniciosi dell'interrogatorio suggestivo: "Il suggesto in genere consiste nel procedere per guisa da presupporre certo ciò che si cerca; e così suggerire al rispondente la risposta: la quale per conseguenza non viene più ad essere la spontanea espressione dell'animo suo e la manifestazione genuina di ciò che egli sapeva prima di venire interrogato, ma un eco di ciò che il giudice stesso gli ha suggerito. Viziosissimo è ogni interrogatorio che pecca di suggesto. Vizioso logicamente, perchè procede su petizioni di principio. Vizioso giuridicamente, perchè fa dubitare della veridicità della risposta".

\*\*\*

Pertanto le dichiarazioni di Danieletti, non possedendo i requisiti della spontaneità, costanza, verosimiglianza e disinteresse, sono intrinsecamente inattendibili.

c) L'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti.

§1. Le confidenze che Fisanotti e Danieletti ricevettero dalla Macchi.

Le dichiarazioni di Danieletti hanno un duplice oggetto:

- 1) le confidenze provenienti dalla Macchi,
- 2) le confidenze provenienti da Ferri.

Qui si esamina l'attendibilità estrinseca del primo gruppo di dichiarazioni, al quale, per identità di oggetto, possono essere unite quelle di Fisanotti.

La sentenza appellata afferma che tali dichiarazioni "sono sorrette da un significativo e solidissimo castello di riscontri", che vengono individuati:

- 1) nelle telefonate fatte da Danieletti alla Macchi dopo la di lei citazione a testimoniare avanti al G.I. di Brescia;
- 2) nell'avere la Macchi, quando fu sentita come testimone, fatto risalire la sua conoscenza con Ferri agli anni 1972/73;
- 3) nell'avere la Macchi immaginato, prevenendo qualsiasi contestazione da parte degli inquirenti, che qualcuno fosse arrivato a dire che lei aveva portato Ferri a Brescia;

4) nell'avere la Macchi parlato con Fisanotti del prof. Paolini, indicandolo come uno di coloro che avevano testimoniato sull'alibi del marito.

\*\*\*

Sul primo riscontro, la sentenza scrive: "Il fatto è riferito per la prima volta da Fisanotti e collocato intorno alla Pasqua del 1984 (la Macchi fu sentita per la prima volta il 10.4.1984) e quindi confermato da Danieletti. Dai due emerge che il tono delle telefonate fu di grande e vivace preoccupazione, travalicante la normale apprensione che poteva far sorgere il coinvolgimento della Macchi come teste nell'indagine su Brescia, che era normale ed anzi scontato, dati i legami della donna con l'imputato principale. Ora, il frenetico agitarsi di Danieletti, il suo non arrendersi alle interruzioni delle conversazioni della donna appare invece singolarmente adeguato all'agitazione che in lui ben poteva determinare la consapevolezza che la sua attuale compagna era depositaria di segreti tanto gravi, quali quelli che ella gli aveva rivelato, che avrebbero potuto travolgerla assieme all'ex marito".

La sentenza, dunque, attribuisce a queste telefonate valore di riscontro, perchè denotano in Danieletti un'agitazione che "poteva" essere stata determinata dalla consapevolezza del coinvolgimento della Macchi nella strage. Ma un fatto può valere come elemento di

riscontro solamente se conduce a conclusioni univoche, non quando - come nella fattispecie - consente di formulare più ipotesi.

Comunque va al riguardo rammentato:

- che Fisanotti, dopo avere premesso che Danieletti "si trovava continuamente in istato di agitazione mentale, continuando anche a fare uso di sostanze stupefacenti", ha detto che l'amico quella volta si era agitato perchè voleva sapere cosa fosse emerso nel corso della testimonianza, ma la Macchi rifiutava di rispondere e, appena quello la richiama, interrompeva la comunicazione;
- che la Macchi ha detto che nel periodo della sua convocazione a testimone, il suo rapporto con Danieletti era "in una fase critica", per cui l'aveva rivisto dopo un pò di tempo e gli aveva riferito in ritardo il contenuto della testimonianza;
- che Danieletti ha detto che, in quel periodo, la sua relazione con la Macchi stava finendo, per cui "parlare con lei era diventato, se possibile, ancora più difficile"; e, in un primo tempo, ha attribuito la sua preoccupazione al fatto che la Macchi, dopo la convocazione del G.I. di Brescia, aveva ricevuto quella del G.I. di Novara e ciononostante non voleva rivolgersi ad un legale; in un secondo tempo, l'ha attribuita al timore che lei venisse coinvolta nel-

l'accusa di strage.

Alla stregua di questi elementi emerge quanto siano lo sforzo di dedurre dall'agitazione di Danieletti la conferma delle sue dichiarazioni, dato che quell'agitazione trova spiegazione nel fatto - pacifico - che la Macchi si rifiutava di comunicare con lui.

Non solo, ma la sentenza omette di valutare il concreto contenuto delle conversazioni telefoniche, intercorse tra Danieletti e la Macchi, poche ore dopo che quest'ultima aveva reso al G.I. di Brescia la testimonianza del 10 aprile 1984.

Le conversazioni intercettate sono due. E' sempre Danieletti che chiama la Macchi: la prima volta alle ore 0,46, la seconda alle ore 15,25 dello stesso giorno 11 aprile.

Nella prima telefonata, Danieletti la prega di non chiudere subito la comunicazione e le chiede se ha già parlato con l'avvocato. Lei risponde di sì ed aggiunge che però non gli parlerà più, perchè "è un deficiente". Poi gli dice che è stata interrogata dai magistrati per quattro ore e che non capisce il motivo per il quale le sono state poste tante domande sul matrimonio di Latini. Danieletti non mostra interesse per questo argomento e devia il discorso sul loro rapporto. Ammette di avere promesso di non cercarla più, le spiega che ha provato a scordarla, che si illude che lei gli voglia

ancora bene, che non se la sente di sparire dalla sua vita e ricominciare senza di lei, che non può accettare che tutto finisca senza un motivo preciso, che non si può comandare al cuore e via di questo passo.

Nella seconda telefonata, Danieletti comincia col dire che ha bisogno di lei, che ha grossi problemi, che sta diventando pazzo. La Macchi lo interrompe, raccontandogli che alle cinque e mezzo del mattino sono arrivati "quelli della DIGOS" a cercare il biglietto di invito alle nozze di Latini. Gli dice che non riesce a capire il motivo per cui cercano quel biglietto, le foto del matrimonio, i nomi degli invitati; che non capisce il motivo delle domande su chi aveva guidato l'auto il giorno che andarono alle nozze e su una gita al lago di Garda fatta assieme a Benardelli; ed esclama: "Non riesco a capire... cose normalissime si sono tramutate in losche, allucinanti!". Danieletti la invita a stare tranquilla, le dice che non ha nulla da temere o da nascondere, che è naturale che i giudici le chiedano tutto e vogliono approfondire ogni cosa. Poi la conversazione ricade sul solito tema, con Danieletti che non si rassegna alla decisione dell'amata di rompere la relazione e la prega di sopportare almeno le sue telefonate.

Orbene da queste conversazioni emerge:

- che Danieletti cerca la Macchi, non perchè sia par-

ticolarmente interessato alle sue testimonianze, ma per parlarle delle proprie pene d'amore;

- che Danieletti non immagina nè teme che la Macchi possa essere coinvolta nell'accusa di strage a causa del presunto viaggio a Brescia in compagnia di Ferri.

Dunque l'elemento dedotto a riscontro non avvalorava le dichiarazioni di Danieletti, bensì quelle contrarie provenienti dalla Macchi.

\*\*\*

Per quanto riguarda il secondo riscontro, va rammentato che la Macchi, sentita come testimone il 10 aprile 1984, disse di avere conosciuto Ferri nel 1972-73, avendolo incontrato nella sede del "Fronte della Gioventù" o in piazza S.Babila e che il loro rapporto s'era concretato in una "semplice conoscenza".

Poi, interrogata il 5 ottobre 1985 come indiziata, ha dichiarato di avere conosciuto Ferri solo alla fine del 1978 ed ha spiegato che la sua precedente diversa affermazione era frutto di una sciocca vanteria, nel senso che, per darsi delle arie, s'era inventata di dire che aveva frequentato l'ambiente di S.Babila nei primi anni '70 e aveva quindi fin da allora conosciuto Ferri e gli altri del suo giro.

I primi giudici affermano che la spiegazione della vanteria non è credibile, perchè "appare inusitato e

comunque controproducente, davanti ad un magistrato che indaga su una persona per un gravissimo episodio accaduto appunto nel 1974, inventare, sia pure come un'oca giuliva, una conoscenza con la stessa risalente proprio a quel periodo, quando interesse di chiunque sarebbe quello di allontanare da sè ogni sospetto di collegamenti e rapporti con la medesima".

Ma la su esposta argomentazione può essere agevolmente capovolta, obiettando che, se la Macchi fosse veramente quella persona accorta ed assennata che i primi giudici credono che sia, non avrebbe mai detto, proprio per non attirarsi sospetti, di avere conosciuto Ferri fin dal 1973. E, se l'ha detto, significa che era consapevole dell'estraneità propria e del marito rispetto al reato di strage.

E però che la Macchi fosse incline a dire delle bugie per acquistare maggiore considerazione agli occhi altrui, risulta:

- a) dalla testimonianza di Federici, il quale depone che la Macchi "si faceva passare per la figlia del proprietario della Fonderia Macchi, sfruttando l'omonimia, mentre in realtà lei era la figlia del custode e semplicemente abitava, per tale ragione, nello stabile ove era anche la fonderia" (test. 20.1.1986, fald. D2, 1503);
- b) dalle dichiarazioni di Danieletti, che afferma: "Era

nel carattere della Marilisa di fare delle sparate, e io non ero certo portato a dare corda e peso a quelle sue uscite (cioè che avesse accompagnato Ferri a Brescia il giorno della strage, n.d.e.) per tale ragione" (int. 8.11.1985, D2, 1329);

c) dall'interrogatorio reso dalla stessa Macchi, in cui dice di essere prossima alla laurea, mentre in realtà le mancano ancora numerosi esami per completare il corso degli studi.

Va altresì rilevato che la giustificazione della vanteria è verosimile, perchè, quando la Macchi, nel corso della stessa testimonianza, viene invitata a riferire sulle amicizie e sulle frequentazioni di Ferri degli anni 1973-74, risponde: "Posso solo dire che certamente Ferri conosceva Di Giovanni e Benardelli ed era a loro particolarmente legato anche in quegli anni più remoti, ma non ne ho una conoscenza diretta; lo deduco dai discorsi che talvolta li sentii fare tra loro in epoca più recente".

E ancora sollecitata a riferire circa i rapporti di Ferri con Danieletti e con gli altri camerati che a quel tempo lui sicuramente frequentava, risponde: "Non saprei dire se Cesare fosse in particolari rapporti con Danieletti già negli anni 1973-74... Riguardo a Esposti posso semplicemente dire che mi risulta che lui e il Cesare si conoscessero, ma non so dire nulla di

più...Il nome di Ballan Marco non mi dice nulla di particolare...Non ho mai visto nè conosciuto Rognoni Giancarlo...riguardo ad eventuali rapporti di amicizia posso escludere che vi fossero all'epoca della mia relazione con Cesare, mentre riguardo agli anni precedenti non so dire nulla...Mi sembra che Cesare non abbia mai conosciuto De Amici Marco...non mi risulta che tra i due vi fosse un qualsivoglia rapporto...Cesare, almeno negli anni della nostra relazione, tenne rapporti epistolari solo con il Sergio del matrimonio e con Murelli Maurizio. Erano rapporti sporadici. Cesare era ed è credo molto amico di Murelli, che conosceva fin dagli anni 1973-74 o anche prima, anzi sicuramente prima perchè Murelli entrò in carcere nel 1973 se non sbaglio. Ricordo che io e Cesare andavamo spesso a trovare sua madre" (test. 10.4.1984 cit.).

Come si vede, l'unica cosa che la Macchi sa dire - non per scienza diretta, ma per averlo appreso da Ferri - è che alcune di queste amicizie risalgono ai primi anni '70. Il che induce appunto a ritenere che la Macchi, a quell'epoca, non conoscesse Ferri nè frequentasse il suo ambiente.

Per chiudere l'argomento della plausibilità delle vanterie della Macchi, si rammenta che Fisanotti, nella sua deposizione del 4 ottobre 1985, dichiara: "Nell'ambito del rapporto di confidenza con la Macchi

seppi da lei molte cose della sua vita e dei suoi anni giovanili. Mi disse tra l'altro che si era accostata molto giovane all'ambiente della destra...e che a quell'epoca risaliva la sua conoscenza con Ferri ed anche quella con Danieletti".

Dunque la Macchi andava raccontando che aveva conosciuto negli anni 1972-73 non solo Ferri, ma anche Danieletti. Tuttavia, poichè è pacifico che lei e Danieletti si conobbero - tramite Ferri - solamente alla fine del 1978, viene naturale pensare che, per effetto della stessa vanteria, lei abbia falsamente retrodatato non solo questa conoscenza, ma anche quella di Ferri.

Ma è soprattutto sul piano della prova storica che si perviene alla certezza del fatto che Ferri e la Macchi si sono conosciuti nel 1978 e non prima.

Come si è esposto in narrativa, la Macchi, nel rettificare la data in cui conobbe Ferri, precisò le circostanze in cui lo incontrò per la prima volta. E Federici, che fu appunto colui che glielo presentò, le ha confermate.

Non solo, ma Federici depone di essere sicuro che i due non si erano mai visti nè conosciuti prima di allora "sia perchè all'atto della presentazione i due ebbero l'atteggiamento tipico di chi si incontra per la prima volta, sia perchè dal loro comportamento succes-

sivo ad anche dai discorsi che sentii loro fare non eb-  
bi mai alcuna indicazione contraria" (test. 18.10.1985,  
fald. D2, 1215 r.).

Federici, sulla datazione alla fine del 1978  
della conoscenza Ferri-Macchi, è netto ed irremovibile.  
Per sette volte il G.I. gli pone la domanda e per sette  
volte Federici risponde e ribadisce la cennata  
circostanza temporale, anche dopo che il magistrato gli  
ha esibito il verbale della testimonianza della Macchi,  
contestandogli che costei faceva risalire quella  
conoscenza agli anni 1972-73 (v. test. 18.10.85 e  
20.1.1986).

Va altresì rilevato che, dalle indagini svolte  
nell'ambiente delle rispettive amicizie, non è emerso  
alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di un con-  
tatto tra Ferri e la Macchi risalente ai primi anni  
'70.

Ebbene, contro queste risultanze processuali che  
portano ad affermare che Ferri e la Macchi si conobbero  
nel 1978 e non prima, la sentenza obietta:

- 1) che la Macchi, nella sua testimonianza del 10 aprile  
1984, ha detto di essere andata insieme con Ferri a  
trovare la madre di Murelli, quando costui entrò in  
carcere nel 1973 (pag. 174);
- 2) che di una frequentazione della Macchi con Ferri ri-  
salente a quegli anni vi è traccia nella deposizione

di Parodi;

- 3) che la testimonianza di Federici non ha valore, perchè si basa su delle "impressioni";
- 4) che quella conoscenza non lasciò traccia nella memoria dell'Ambiveri, perchè non si concretò in un legame sentimentale.

Le obiezioni elencate sub 1), 2) e 3) sono la conseguenza di un travisamento del fatto, mentre quella sub 4) di un vizio logico.

Sul punto sub 1), si osserva che la Macchi - come risulta dal passo poco sopra riportato - introduce l'argomento dei rapporti Ferri-Murelli riferendosi "agli anni della nostra relazione", ossia al periodo in cui strinse con Ferri la relazione sfociata nel matrimonio. Ed è perciò evidente che le visite alla madre di Murelli (tuttora detenuto) furono compiute in questo periodo.

Sul punto sub 2), si osserva che Parodi depone: "Ad un certo punto, che non so collocare esattamente nel tempo, se cioè nella fase della nostra frequentazione più o meno assidua (durata fino al 1976, n.d.e.) o in quella successiva dei contatti saltuari, la Macchi ebbe a parlarmi di un suo legame sentimentale con quella tale persona (cioè Ferri, n.d.e.); poi mi disse di averla sposata; come ultimo dato di conoscenza venni a sapere, o dalla stessa Marilisa o da amici, che quella

tale persona era in carcere. Detto ciò però devo anche dire che non sono in grado di precisare se sentii parlare di una carcerazione successiva al matrimonio o di una carcerazione che comunque quella persona aveva subito e che era avvenuta prima del matrimonio. Questo solo posso dire in base ai miei ricordi un pò confusi" (test. 4.2.1986, fald. D2, 1652 r.).

Il teste, dunque, non rammenta se la Macchi gli parlò del suo legame sentimentale con Ferri prima o dopo la fine del 1976 e, perciò, è possibile che gliene abbia parlato tanto prima che dopo il giorno in cui, nel novembre 1978, iniziò la relazione con Ferri conclusasi col matrimonio.

La testimonianza di Parodi, quindi, non fornisce - come invece ritiene la sentenza - elementi idonei a provare che la conoscenza Ferri-Macchi risalisse ai primi anni '70. Anzi, il contrario. Considerato che Parodi parla di un "legame sentimentale" e dato che è sicuro che nei primi anni '70 Ferri e la Macchi non furono legati da alcuna relazione del genere (Ferri, a quel tempo, filava coll'Ambiveri; la Macchi, con Cerizza e poi con Palvarini), si deve arguire che il legame di cui parla Parodi è quello stretto alla fine del 1978 e, pertanto, i relativi discorsi non possono essere stati fatti che dopo tale data.

In ordine al punto sub 3), si osserva che Federi-

ci, testimoniando sull'incontro avvenuto, per suo tramite, tra la Macchi e Ferri, non ha riferito "impressioni", ma fatti. Fatti direttamente percepiti de visu et de auditu, dai quali, in base alla normale esperienza di vita, chiunque avrebbe dedotto che i due si vedevano per la prima volta.

In ordine al punto sub 4), si osserva che il fatto testimoniato dall'Ambiveri di non avere mai sentito il nome della Macchi (test. 18.10.1985, fald. D2, 1213), non può essere rimosso - come fa la sentenza - con la congettura che la teste se ne sarebbe dimenticata, perchè non vi era stato un legame sentimentale concorrente con il suo. L'Ambiveri, infatti, dice di non avere mai saputo nulla della Macchi, non già di essersene dimenticata. E che la Macchi, negli anni 1973-74, non frequentasse nè Ferri nè l'ambiente di S.Babila non lo dice solamente l'Ambiveri, ma lo affermano la Boidi, la Piccioli, l'Esposti, Imperatore, Zani e quanti altri sono stati sentiti sul punto.

\*\*\*

Passando ad esaminare il terzo elemento di riscontro indicato in sentenza a riprova della veridicità delle dichiarazioni di Fisanotti e Danieletti, si rammenta che la Macchi, nel corso dell'interrogatorio del 5 ottobre 1985, interrompendo il P.M. che "accenna genericamente a cose che riguardo la Macchi qualcuno ha

detto", esclama: "Posso immaginare che siano arrivati a dire che io addirittura portai a Brescia il Cesare". Ebbene - argomenta la sentenza - la Macchi può avere immaginato proprio le cose che al suo riguardo aveva dichiarato Fisanotti e, più tardi, dichiarerà Danieletti, sol perchè, in precedenza, le aveva effettivamente a loro confidate.

Sennonchè la stessa Macchi, non appena le viene domandata la ragione di quell'inopinata esclamazione, risponde: "Sono uscita con quelle frasi perchè mi avete fatto domande sulle mie autovetture, sulla mia patente e sul Danieletti, nonchè sulle autovetture della mia famiglia e così ho immaginato che tra le cose che erano state dette vi fosse anche che avrei portato Cesare a Brescia" (int. 7.10.1985, fald. D1, 215).

La spiegazione è affatto persuasiva.

Occorre considerare che la Macchi, il 4 ottobre 1985, riceve la comunicazione giudiziaria per concorso nel reato di strage, reato ch'ella ben sa essere stato attribuito al marito in base alla testimonianza del sacerdote che sosteneva di averlo visto nella sua chiesa di Brescia il giorno del delitto.

Il 5 ottobre la Macchi compare avanti al magistrato per chiarire la sua posizione di indiziata ed il G.I. inizia l'interrogatorio domandandole quando ha conosciuto Ferri e contestandole che la conoscenza

risalirebbe - come lei stessa ebbe a dire - agli anni 1972-73; poi le domanda quando conseguì la patente di guida, quando ottenne il primo foglio rosa, con chi si esercitò alla guida, quali autovetture possedevano il padre ed il fratello, quali i ragazzi che allora frequentava, quali altre lei stessa.

Ebbene, a questo punto, per quanto modesto sia il grado di intelligenza che si voglia attribuirle, non si può credere che la Macchi non avesse capito che il concorso che le veniva addebitato consisteva nell'aver guidato l'autovettura con cui Ferri si sarebbe trasferito da Milano a Brescia il giorno della strage.

L'uscita della Macchi non è dunque il fatto "inopinato, mirabile, straordinario" che giustifichi l'illazione colpevolistica prospettata in sentenza, ma è la provocatoria e spazientita battuta con cui l'indiziata, stanca di un interrogatorio che, cominciato al mattino, si è ormai protratto a tutto il pomeriggio senza che le siano stati ancora resi noti gli elementi di prova a carico, reagisce al prolungato stillicidio delle domande e, tirando i fili dell'interrogatorio, anticipa l'esposizione del fatto che le domande finora poste implicitamente sottendono.

Rileva ancora la sentenza che la Macchi, al dibattimento, si è difesa sul punto, sostenendo che, prima del suddetto interrogatorio, il dirigente della DIGOS

della Questura di Bologna dott. Murgolo si era recato in ospedale, dove lei aveva partorito, e le aveva riferito le dichiarazioni rese da Danieletti, facendosi mostrare la patente di guida; e commenta che si tratta di una difesa "significativamente rovinosa", in quanto la Macchi fu interrogata il 5 ottobre, mentre Danieletti solamente il 12 successivo.

Stupisce l'ottusità del commento. Essendo cosa pacifica che il G.I. interrogò prima Fisanotti, poi la Macchi e, da ultimo, Danieletti, è palese che, per un lapsus ascrivibile alla stessa Macchi o al Presidente del collegio o al segretario verbalizzante, il nome di Danieletti è stato scritto al posto di quello di Fisanotti.

A questo proposito giova rammentare:

- che la Macchi, fermata il 17 settembre 1985 per concorso nei medesimi reati ascritti a Segat, fu subito ricoverata in istato di arresto ai sensi dell'art. 254 ter cod.proc.pen. nell'ospedale di Bologna ed ivi partorì il 23 settembre;
- che Fisanotti rese la sua prima testimonianza sulle confidenze avute dalla Macchi il 26 settembre avanti al S.Procuratore della Repubblica di Bologna, assistito dal dott. Murgolo;
- che la Macchi fu interrogata per la prima volta, quale indiziata, il 5 ottobre, poco dopo essere sta-

ta dimessa dall'ospedale.

E' evidente, perciò, che il dott. Murgolo, nella visita fatta alla Macchi in ospedale, non può averle parlato che delle dichiarazioni di Fisanotti. E del fatto, da lui constatato, che la Macchi aveva conseguito la patente solo nell'anno 1977, vi è una chiara eco nella testimonianza resa da Fisanotti il 4 ottobre, nel corso della quale - come si è visto sopra - il G.I. gli domanda se gli risulti che la Macchi, nel 1974, avesse già la patente di guida.

Comunque, prescindendo pure dalle informazioni date dal dott. Murgolo, la Macchi sapeva bene che la fonte che le attribuiva il ruolo di autista nel trasferimento di Ferri da Milano a Brescia era Fisanotti. Lo dice non appena il G.I., pur tacendole la fonte, le contesta il fatto: "Una cosa del genere non può venire che dal Danieletti o dal Fisanotti, ma ritengo più probabile da quest'ultimo, perchè il primo sa che io Cesare l'ho conosciuto solo nel 1978" (int. 7.10.1985, fald. D1, 211). E poi ne ha la riprova inconfutabile quando, terminato l'interrogatorio, viene subito posta a confronto con Fisanotti, il quale ripete di avere appreso proprio dalla sua bocca le note confidenze del viaggio a Brescia, in compagnia di Ferri, il giorno della strage (confronto 7.10.1985, ibidem 217).

Pertanto la difesa della Macchi non è affatto "ro-

vinosa" - come opina la sentenza in base ad un deplorabile equivoco - ma, al contrario, è logica, coerente e soprattutto legata a specifici elementi processuali che concorrono a dimostrarne la veridicità.

\*\*\*

L'ultimo elemento di riscontro indicato dalla sentenza a riprova del fatto che la Macchi parlò con Fisanotti e Danieletti, nei termini da costoro riferiti, di una partecipazione sua e di Ferri nella strage, è il seguente: Fisanotti ha parlato di un esame universitario sostenuto dalla Macchi avanti ad un professore che Ferri le aveva indicato come il "suo alibi" ed è risultato che effettivamente il prof. Paolini aveva insegnato nell'università presso cui la Macchi era iscritta. "Dunque - scrive la sentenza - è vero che la Macchi parlò a Fisanotti di quella circostanza, che si trova in strettissima contiguità logica con gli altri discorsi che Fisanotti afferma di avere udito dalla donna".

Ora è pacifico che la Macchi, durante il matrimonio, parlò con il marito del processo di strage in cui lui era stato coinvolto ed è altresì pacifico che, successivamente, ne parlò con Danieletti e Fisanotti, che frequentava proprio quando la riapertura delle indagini nei confronti di Ferri, non solo risvegliò l'attenzione degli organi di stampa sul caso, ma la coinvolse personalmente con le due citazioni a comparire come teste

avanti ai giudici istruttori di Brescia e di Novara.

Pertanto appare assolutamente normale e per niente sospetto il fatto che la Macchi abbia parlato di quella vicenda con Fisanotti, raccontandogli anche l'episodio dell'incontro avuto con il prof. Paolini. E', invece, scorretto inferire, da questo fatto certo, la sussistenza del fatto incerto, oggetto di accertamento, che la Macchi gli abbia parlato anche del viaggio che lei e Ferri avrebbero fatto a Brescia la mattina della strage.

La "strettissima contiguità logica", evocata dalla sentenza per inferire l'un fatto dall'altro, è un'espressione ambigua, dietro la quale si cela il vuoto argomentativo di una dimostrazione solo apparente. Invero non esiste contiguità logica, ma distanza abissale tra il raccontare, per scienza indiretta, quali prove sono state raccolte nel corso di un processo nei confronti dell'imputato, ed il raccontare, per scienza diretta, quali azioni quell'imputato avrebbe compiuto.

\*\*\*

A questo punto, stabilito che le dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti, relative alle confidenze che asseriscono di avere ricevuto dalla Macchi sull'effettiva partecipazione di Ferri alla strage, sono soggettivamente inattendibili ed oggettivamente prive di

riscontri; stabilito che, al contrario, vi è la prova che la Macchi, nell'anno 1974, non conosceva ancora Ferri nè sapeva guidare l'auto e che dal suo diario scolastico risulta che il 28 maggio 1974 era a scuola, si deve escludere che lei l'avesse portato o accompagnato a Brescia il giorno della strage. Ciò stabilito, si deve formulare la conclusione che, da questo versante, non emerge alcun elemento di prova a carico di Ferri.

---

§2. Le confidenze che Danieletti ricevette da Ferri.

L'appellata sentenza afferma che le dichiarazioni di Danieletti, circa le confidenze che Ferri gli fece sulla strage, hanno trovato riscontro esterno:

- 1) nelle dichiarazioni di D'Intino, da cui risulta che lo stesso, durante la comune detenzione nel carcere di Milano, fu trattato da Ferri con freddezza e, nello stesso periodo, subì delle angherie da parte dei compagni;
- 2) nel fatto che Danieletti abbia riferito un particolare sulla testimonianza della Zumbini che non poteva essergli stato raccontato che da Ferri.

Al riguardo si rammenta che Danieletti, dopo avere riferito le confidenze direttamente connesse alla strage, così prosegue: "Ferri mi disse che l'unico rischio l'aveva corso per colpa di quel fesso di D'Intino, che

aveva fatto tra gli altri il suo nome, cosicchè le sue foto erano state pubblicate sui giornali ed un prete l'aveva riconosciuto. Ciononostante era riuscito, sia pure con qualche fatica, a neutralizzare il rischio. A questo proposito...mi parlò di un certo risentimento che Mario Di Giovanni aveva nei suoi confronti per il fatto che, al fine di neutralizzare il rischio di cui sopra, egli si era avvalso della ragazza di Di Giovanni".

Danieletti, poi, aggiunge che Ferri "cerco di farla pagare a D'Intino", incaricando altri di punirlo con le tipiche angherie in uso nelle carceri, come ad esempio quella di sciogliere nel caffè della vittima dell'anfetamina, per impedirle di dormire (inc. 8.11.1985, fald. D2, 1330).

In punto di fatto va precisato che D'Intino ha dichiarato:

- che i Carabinieri, a Pian di Rascino, gli mostrarono le foto trovate indosso ad Esposti, chiedendogli chi fosse la persona raffigurata, e così, dalla sua risposta, vennero a sapere che si trattava di Ferri;
- che durante la sua permanenza, nell'anno 1975, nel carcere di Milano, Ferri gli manifestò una certa freddezza a causa di quella sua risposta, "freddezza peraltro che si mantenne in ambiti di correttezza assoluta", tanto che fu ospitato nella stessa cella,

- gli raccontò come erano andate le cose a Pian di Rascino e gli mostrò i verbali degli interrogatori resi ai magistrati di Rieti e di Brescia;
- che, in quel periodo, subì uno scherzo ad opera di un tossicomane, tale Locatelli Franco, che gli fece bere un caffè contenente dell'anfetamina in quantità tale che non potè dormire per due o tre notti;
  - che nè Ferri nè gli altri camerati gli fecero scherzi analoghi o lo sottoposero ad angherie (v. int. 15.1.1986, fald. D2, 1488 segg.).

\*\*\*

Orbene, in ordine al riscontro sub 1), si osserva che le dichiarazioni di Danieletti, per la parte relativa alle angherie asseritamente inflitte da Ferri a D'Intino, sono state integralmente smentite dall'interessato.

Ciononostante la sentenza non solo afferma che D'Intino subì delle "angherie carcerarie" (mentre, di tale pluralità, non vi è prova), ma aggiunge che è "del tutto plausibile che il mandante di tali scherzi potesse essere proprio Ferri".

Ma l'errore logico è palese: viene elevata a elemento di riscontro un'ipotesi, peraltro contraddetta dalle precise e non contestate affermazioni di D'Intino.

Resta pertanto la freddezza con cui Ferri accolse

D'Intino al suo arrivo nel carcere di Milano. Ma tale freddezza, se è vero che si accorda - come sostiene l'accusa - con l'ipotesi di un Ferri responsabile della strage, non si accorda ancora meglio con l'ipotesi di un Ferri innocente che, a causa di quella identificazione fotografica e degli eventi seguitine, si è trovato a dover rispondere di un delitto non commesso?

Pertanto l'elemento indicato in sentenza a riscontro della veridicità delle dichiarazioni in esame, non essendo univoco, non può adempiere la funzione impropriamente assegnatagli.

\*\*\*

In ordine al fatto indicato sub 2), la sentenza afferma che avrebbe valore di riscontro logico, perchè esso dimostra che Ferri parlò del suo alibi con Danieletti e, quindi, "che Ferri affrontò effettivamente con Danieletti e anche in termini abbastanza precisi l'argomento della strage".

L'argomentazione finale è ambigua. Che Ferri abbia parlato con Danieletti del suo alibi e in particolare di una delle testimoni che concorsero a provarlo, dimostra solamente ch'egli parlò di un episodio inerente al processo che lo aveva visto imputato di strage. Arguire che Ferri, avendo fatto quei discorsi, gli abbia anche parlato della strage come di un'azione da lui compiuta, è un'illazione arbitraria. Solo

presupponendo la responsabilità di Ferri, si potrebbe pervenire a formulare la suddetta illazione. Ma la responsabilità di Ferri non è provata, bensì da provare.

\*\*\*

Il P.M. appellante, dopo avere richiamato i riscontri esterni fin qui esaminati, deduce che alla sentenza sarebbe però sfuggita "la conferma più clamorosa, illuminante, convincente, anche se indiretta e lontana" della veridicità delle dichiarazioni di Danieletti. La sentenza, cioè, avrebbe ommesso di considerare che l'episodio della fornitura di esplosivo effettuata da Benardelli a Ferri, a Lanciano, qualche mese prima della strage, e l'episodio di Ciccone che, nel leggere la notizia dell'incriminazione di Ferri per la strage, sbianca in volto per la paura, sarebbero stati riscontrati da Benardelli.

Costui, nell'interrogatorio del 5 novembre 1975, dichiara che, intorno al 10 giugno 1974, incontrato l'amico Ferri a Milano, gli raccontò:

- che, prima che Esposti partisse alla volta di Pian di Rascino, lui era andato per due volte, insieme con Ciccone, a trovarlo a Roiano;
- che, sapendo che Ciccone era stato interrogato in merito ai detti incontri, si meravigliava che gli inquirenti non l'avessero ancora convocato.

Ebbene - sostiene il P.M. - il colloquio riferito da Benardelli indicherebbe che Ferri conosceva Ciccone e, quindi, smentirebbe le loro contrarie affermazioni.


Ora, in primo luogo, si deve rammentare che Danieletti ha dichiarato che Ferri, nelle asserite confidenze, escluse che l'ordigno di piazza della Loggia fosse stato confezionato con l'esplosivo fornitogli da Benardelli (v. dib. f. 466). Pertanto l'asserita fornitura che sarebbe stata effettuata da Benardelli e Ciccone in favore di Ferri (negata da tutti gli interessati) e l'asserito timore che Ciccone avrebbe successivamente manifestato (anche questo negato dall'interessato e dagli altri astanti) non sono pertinenti al presente processo.

In secondo luogo, si osserva che, dal citato interrogatorio di Benardelli, non si evince affatto che Ferri e Ciccone si conoscessero personalmente. Il fatto che Benardelli racconti a Ferri che Ciccone aveva partecipato agli incontri con Esposti e che, successivamente, era stato interrogato, non implica che Ferri lo conoscesse. Benardelli ne parla a Ferri, solamente perchè desidera spiegargli quale sia l'origine della sua preoccupazione.

Pertanto neppure questa parte delle dichiarazioni di Danieletti è assistita da riscontri esterni.

\*\*\*

Per concludere, le dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti, circa le confidenze che asseriscono di avere rispettivamente ricevuto dalla Macchi e da Ferri in ordine alla loro partecipazione alla strage, sono soggettivamente ed oggettivamente inattendibili e, pertanto, non provano alcunchè in ordine alla responsabilità di Ferri per quel delitto.



**CONCLUSIONI SULLE DICHIARAZIONI DI IZZO, LATINI, FISA-  
NOTTI E DANIELETTI.**

Terminata la disamina delle dichiarazioni di Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti si possono trarre, in ordine al reato di strage, le seguenti conclusioni:

- 1) il fatto storico primario rappresentato dalle dichiarazioni di Izzo - cioè l'aver costui ricevuto da Guido e da Latini le note informazioni sulla responsabilità di Ferri - non è provato, sia perchè le dette dichiarazioni sono intrinsecamente inattendibili sia perchè le persone che gli avrebbero dato quelle informazioni o hanno negato il fatto (Latini) o non sono state sentite (Guido è latitante e Buzzi è morto), sia perchè non esistono agli atti riscontri esterni;
- 2) il fatto primario rappresentato dalle dichiarazioni di Latini e di Danieletti - cioè l'aver costoro ricevuto da Ferri la nota confessione - non è provato, perchè le dette dichiarazioni sono soggettivamente inattendibili ed oggettivamente non riscontrate;
- 3) il fatto primario rappresentato dalle dichiarazioni di Fisanotti e Danieletti - cioè l'aver costoro ricevuto dalla Macchi le note confidenze sull'ac-

compagnamento di Ferri a Brescia la mattina della strage - non è provato, perchè le dette dichiarazioni sono intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili; anzi vi è la prova del contrario, poichè altre risultanze processuali dimostrano che la Macchi non poteva avere accompagnato Ferri a Brescia il 28 maggio 1974, perchè l'aveva conosciuta solo nel 1978 e, inoltre, perchè quel giorno era a scuola.

Ora, proseguendo l'indagine fino alla radice, si deve verificare se il fatto storico secondario rappresentato dalle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) - cioè l'aver Ferri commesso o concorso a commettere la strage - sia vero o no.

E però, prima di passare all'esame degli elementi - diversi dalle dichiarazioni di Izzo e compagni - che l'accusa ha indicato come idonei a provare il concorso di Ferri nella strage, si deve compiere sulle ridette dichiarazioni, che finora sono state esaminate singolarmente, una valutazione complessiva.

Le confessioni che Latini e Danieletti dicono di avere ricevuto da Ferri, pur provenendo dalla medesima persona, non sono uniformi.

Esse divergono in ordine:

1) ai concorrenti nella strage:

Latini: "Mi disse che nella strage era coinvolto il

suo gruppo di Milano e che tra le persone del gruppo v'era Ballan";

Danieletti: "Mi disse che l'aveva fatta da solo".

2) all'obiettivo della strage:

Latini: "Mi disse che il reale obiettivo della strage non erano i cittadini partecipanti alla manifestazione, ma bensì le forze dell'ordine, che si erano spostate a causa della pioggia per consentire ai cittadini di ripararsi...mi spiegò che l'impresa si era risolta in un incidente" (int. 28.3.1984);

Danieletti: "Ferri con un'evidente punta di compiacimento, sottolineò il fatto che era una strage andata a segno, in quanto aveva colpito degli avversari politici, senza coinvolgere gente qualsiasi".

3) alla finalità:

Latini: "La strage avrebbe provocato una dura reazione da parte degli apparati dello Stato tale da condurre, insieme all'intervento delle forze rivoluzionarie di destra, alla instaurazione di un regime forte (ibidem);

Danieletti: nessuna informazione ricevette al riguardo, se non quella che Brescia "doveva essere colpita".

Latini e Danieletti, invece, concordano nel dire che Ferri ammise di essere stato a Brescia il giorno della strage e che, essendo stato visto da un prete, a-

veva dovuto produrre un falso alibi legato all'Università Cattolica di Milano.

Va rilevato che l'asserita presenza di Ferri a Brescia, la mattina del 28 maggio 1974, in una chiesa non proprio vicinissima a piazza della Loggia, non spiega ancora quale azione, causalmente connessa alla perpetrazione della strage, egli abbia compiuto. Perciò gli inquirenti incalzano Latini e Danieletti con domande dirette a sapere - stando all'asserito racconto di Ferri - come avvenne concretamente il fatto, quale ordigno fu usato, chi l'aveva preparato e con quale esplosivo, cosa fece personalmente Ferri, perchè fu scelta Brescia e quella manifestazione.

Tutte domande rimaste senza risposta. Ferri disse che era responsabile della strage, ma non specificò come l'avesse fatta.

Per la verità, Danieletti, nell'interrogatorio dell'8 novembre 1985, dice che Ferri "accennò a difficoltà incontrate nella fase tecnico-operativa e legate a fattori di tempo (inteso non in senso atmosferico, ma cronologico)"; e, nell'interrogatorio del giorno dopo, aggiunge: "Sono portato in qualche modo a legare il fatto del riconoscimento del prete alle difficoltà tecniche operative che Ferri mi riferì di avere incontrato nella fase di esecuzione del fatto".

Si deve parlare di questa dichiarazione, perchè

il P.M. appellante la cita per sostenere che il quadro emergente dall'asserita confessione non sarebbe poi tanto "povero".

Ma si deve obiettare che l'espressione "difficoltà tecniche operative" usata da Danieletti, appartiene a quel lessico della burocrazia dei servizi, tanto pretenzioso nella forma quanto vuoto nella sostanza, che nulla spiega e giustifica.

Non si precisa, infatti, quale sarebbe stato l'evento che avrebbe reso più difficile l'esecuzione del delitto. E ciò senza tener conto che, alle ore 8,30, quando il presunto attentatore fu visto nella chiesa, la "fase esecutiva" era già conclusa, perchè l'ordigno esplosivo doveva essere stato già depositato nel cestino portarifiuti, in quanto a tale ora erano già convenute nella piazza le forze dell'ordine.

Perciò l'opinione di Danieletti, che il riconoscimento di Ferri da parte del prete sarebbe dipeso da spostamenti necessitati da imprecisate difficoltà insorte nella "fase esecutiva", non essendo corroborata da alcunchè, è probatoriamente irrilevante.

Dunque Ferri, nella confessione che Latini e Danieletti gli attribuiscono, tace sul ruolo che avrebbe concretamente svolto nell'ideazione, nell'organizzazione e nell'esecuzione della strage, ossia tace su quello che dovrebbe essere il contenuto principale ed indefet-

tibile di una confessione.

Nel nostro ordinamento processuale, il poterdovere del giudice di decidere sulla colpevolezza dell'imputato non è delegabile ad un terzo, foss'anche lo stesso giudicabile, e, perciò, deve fondarsi su fatti, che dimostrino quale azione o omissione quegli abbia compiuto per realizzare la condotta o l'evento addebitatogli. Dunque una confessione, per essere processualmente valida, deve avere per oggetto un'azione concreta penalmente rilevante. Il che, nella fattispecie, è mancato, perchè il presunto confitente avrebbe confessato una colpa, non un'azione.

Il P.M. appellante sostiene che la "povertà" del racconto di Latini e Danieletti sulla confessione ricevuta sarebbe il riflesso speculare della povertà di dettagli forniti dalla fonte-Ferri.

Ma, con maggiore fondamento, si deve affermare che quella povertà - o, meglio, carenza - di dettagli sulla preparazione ed esecuzione della strage, è dovuta al fatto che Ferri, in realtà, non fece alcuna confessione.

Infatti non si vede coerenza nella condotta di un Ferri che, instaurata con i due camerati un'intimità tale da confessarsi autore di un sì grave crimine, nulla avrebbe detto sulla sua realizzazione.

Questo dato della carenza di dettagli, valutato

insieme alle altre peculiarità delle confessioni in discorso, che si sono sopra compendiate esaminando i punti di convergenza e divergenza, porta a ritenere che Latini e Danieletti abbiano presentato, sotto la specie di confessione, soltanto la loro personale deduzione che Ferri, essendo stato visto - come aveva riferito la stampa - nella chiesa di S.Maria Calchera il giorno della strage, fosse responsabile della stessa.

Gli ingredienti di questa operazione mentale sono:

- 1) il fatto, dato per certo dagli organi di informazione, che Ferri la mattina della strage fosse nella menzionata chiesa di Brescia;
- 2) la deduzione, maturata legando il fatto suddetto alla sua personalità politica, che Ferri avesse preso parte alla strage;
- 3) le conoscenze personali sui soggetti e sulle organizzazioni eversive prossime a Ferri e loro strategie.

Ciò spiega la ragione per cui le dichiarazioni di Latini e di Danieletti circa le confessioni in esame hanno una base comune (la colpevolezza di Ferri, fondata sul fatto notorio che era stato visto nella chiesa di S.Maria Calchera), un vuoto comune (la mancata determinazione della condotta di Ferri, dovuta al-

l'ignoranza del reale svolgimento dei fatti) e un'appendice difforme (l'indicazione dell'obiettivo e del fine della strage, dovuta alla diversa capacità di ciascuno di congetturare sugli aspetti politici del fatto).

Alla luce di queste considerazioni, perde pregio anche l'argomentazione con cui la sentenza, a sostegno dell'attendibilità delle dichiarazioni di Danieletti, osserva che costui, "muovendo da premesse così diverse e seguendo percorsi del tutto separati", ha introdotto nel processo una confessione di Ferri che va a coincidere con quella di Latini.

Per Danieletti, giungere a quel traguardo, fu ancora più semplice che per Latini, perchè la via era ormai spianata.

Egli, infatti, venne interrogato dopo la riapertura dell'istruzione e dopo che Ferri era tornato in carcere, colpito da m. di cattura per il reato di strage. E disse: "Quando vengo a sapere che Cesare era stato nuovamente arrestato, il mio pensiero al riguardo fu che il suo alibi fosse crollato" (int. 18.11.1985, fald. D2, 1390). Quindi pensava che la posizione difensiva di Ferri fosse ormai compromessa e che l'attribuirgli una falsa confessione non potesse nuocergli più di tanto.

E, mutatis mutandis, lo stesso discorso può es-

sere ripetuto per Fisanotti, con la differenza che costui, non avendo avuto rapporti con Ferri ma solo con la di lui moglie, ha dovuto attribuire a questa e non a quello la confessione stragiudiziale.

Pertanto la comparsa dopo Izzo e Latini di altri soggetti, portatori di altre asserite confessioni stragiudiziali, non è un evento che vada ad avvalorare la prima confessione, bensì il segno che il perverso meccanismo delle collaborazioni vendicatorie e remuneratorie dei sedicenti pentiti si è messo in moto.

Ed è significativo che anche le confessioni stragiudiziali che Fisanotti e Danieletti attribuiscono alla Macchi, similmente a quelle attribuite a Ferri, - e similmente alle dichiarazioni di Izzo, cui va riconosciuto il ruolo di primo motore di questa successione di presunte rivelazioni - non vadano oltre la mera indicazione della presenza di Ferri a Brescia la mattina della strage.

E questo silenzio, su quello che avrebbe fatto Ferri, ha condizionato la formulazione di un capo di imputazione che, nel contestare il concorso in strage, non ha descritto l'azione in cui quel concorso si sarebbe realizzato, con ciò legittimando, da un lato, il prevenuto ad esercitare il diritto di non rispondere agli inquirenti dopo una lunghissima sequela di domande rivoltegli, non su fatti connessi al reato conte-

statogli, ma su parole attribuite a lui, alla Macchi e ad altri ancora (v. int. 17.12.1985, fald. D1, 268 segg.), e, dall'altro, la sua difesa ad eccepire, in primo grado, la nullità del decreto di citazione per incertezza assoluta dei fatti che determinano l'imputazione.

A questo punto, accertato che le dichiarazioni di Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti non sono nè attendibili nè veritiere, è giunto il momento di passare all'esame degli altri elementi processuali, diversi dalle predette dichiarazioni, che proverebbero, secondo l'assunto del P.M. appellante, la colpevolezza di Ferri e, di riflesso, quella di Stepanoff in ordine al reato di strage.



## LA PRESENZA DI FERRI A BRESCIA IL 28 MAGGIO 1974

### a) Il riconoscimento di don Gasparotti.

La sentenza osserva che la testimonianza di don Gasparotti non fornisce la prova sicura che il giovane da lui visto nella chiesa di S.Maria Calchera la mattina del 28 maggio 1974 fosse Ferri. Non la fornisce, perchè lo stesso sacerdote, quando vede, prima, la fotografia di Ferri e, poi, Ferri in persona, non è in grado di riconoscerlo con certezza. Il che è documentato dalle espressioni da lui usate per affermare l'avvenuto riconoscimento, che denotano la persistenza di un insopprimibile margine di dubbio circa la rispondenza a realtà della sua identificazione.

Il P.M. censura la valutazione dei primi giudici, deducendo:

- 1) in ordine al riconoscimento della fotografia, che le riserve espresse dal sacerdote ("mi parve di riconoscere...non posso essere sicuro al cento per cento...ritenni di riconoscerlo") sarebbero solo formule rituali, prive di contenuto reale e comunque superate dalla significativa espressione con cui riferisce di avere avuto un "sobbalzo" quando vide sul

giornale la foto di Ferri;

- 2) in ordine alla ricognizione personale, che l'osservazione della fotografia non avrebbe pregiudicato la genuinità del riconoscimento e che la descrizione dei connotati fisici della persona da riconoscere, resa nei preliminari dell'atto, non avrebbe rilievo determinante.

Le censure sollevate dal P.M. sono infondate.

Circa il riconoscimento fotografico, si osserva che le espressioni dubitative usate dal teste non possono essere accantonate con l'arbitraria affermazione che si tratterebbe di "clausole rituali". Quelle parole, al contrario, hanno un preciso significato e corrispondono a quelle comunemente usate per esprimere il dubbio circa la veridicità di una propria affermazione.

Non può, poi, essere elevato al rango di elemento risolutore della certezza del riconoscimento, il sobbalzo avuto da don Gasparotti nel posare gli occhi sulla fotografia pubblicata dal giornale. Il sobbalzo fu la reazione ad uno stimolo, che risvegliò nella sua mente il ricordo del volto della persona vista in chiesa quattro giorni prima. Ma il collegamento, improvvisamente balenato nella sua memoria, tra la foto del giornale ed il volto del giovane visto in chiesa, poggiava sulla somiglianza o sull'identità? Solo il te-

ste poteva rispondere a questa domanda e, piaccia o no, ha detto di non essere del tutto sicuro del riconoscimento. Tanto basta per affermare che, fin dall'inizio, è mancata la prova certa che il giovane visto in chiesa fosse Ferri.

Quanto alla ricognizione personale, si osserva che l'esito di questa prova, nel caso non infrequente che il teste abbia già visto la fotografia del soggetto che è stato chiamato a riconoscere, è sempre problematico.

Per il noto fenomeno della sovrapposizione delle immagini, il teste, all'atto della ricognizione, non raffronterà più il soggetto mostratogli col ricordo di quello visto sulla scena o nei pressi del luogo del reato, bensì col ricordo dell'immagine riconosciuta in fotografia. Nella sua mente, l'immagine memorizzata con riferimento ad una vicenda di quotidiana normalità, qual è la visita di una persona in una chiesa nota per il pregio dei dipinti che la adornano, viene scacciata e sostituita da quella successivamente memorizzata guardando la fotografia. Ed il ricordo originario risulterà tanto più alterato, quanto più prolungata e reiterata sarà stata la visione della fotografia.

Nella fattispecie, don Gasparotti vide la foto di Ferri sul giornale da lui personalmente comprato, che ebbe cura di conservare. Potè quindi esaminare la foto

comodamente, a lungo, ripetutamente, anche a distanza di tempo dalla sua pubblicazione. Sappiamo per certo che la mostrò alla sua domestica Zorza Giulia e che, verso la metà di giugno, quando il m.llo Toaldo si recò al suo domicilio per sentire se aveva da riferire qualcosa di utile per le indagini, lo fece accomodare nel suo studio, prese il giornale e mostrò la foto anche a lui. Infine, nella deposizione resa al G.I. il 25 giugno, esordì citando il numero della pagina su cui appariva il servizio dedicato al fermo di Ferri, precisando che le foto pubblicate su quella pagina erano cinque e che, sotto quella che aveva suscitato il suo interesse, era scritto il nome di Cesare Ferri. Dopodichè il G.I. gli esibì la pagina di "Bresciaoggi" su cui comparivano le foto delle persone fermate il giorno prima ed il teste indicò quella di Ferri.

Pertanto è sicuro che don Gasparotti dedicò a quella foto un'attenzione intensa e ripetuta, al punto che l'esito della ricognizione personale poteva dirsi ormai scontato.

Tuttavia il teste riconosce Ferri con riserva, le sue parole non esprimono certezza assoluta, ma lasciano aperta la porta al dubbio: "Direi, mi pare, con connotati però un pò diversi...". E' perplesso perchè rileva che l'individuo indicato "non ha barba e baffi, è notevolmente dimagrito e poi non è abbronzato, ma

pallido".

Ora è risaputo che la testimonianza - come ogni altro mezzo di prova - è soggetta alla valutazione del giudice, che deve vagliarne la credibilità. E questo vaglio deve essere particolarmente scrupoloso quando riguarda il responso dato da un teste chiamato ad esprimere quell'insidiosa prova che è la ricognizione personale.

Ebbene, in funzione della verifica di attendibilità, il giudice, preliminarmente, chiede al teste che deve eseguirla:

- 1) di descrivere la persona da riconoscere;
- 2) di dire se esistono condizioni atte a prevenire il riconoscimento.

Le risposte alla prima domanda consentiranno di comparare i connotati del soggetto descritto con quelli del soggetto riconosciuto e, quindi, di controllare la veridicità dell'avvenuto riconoscimento.

Le risposte alla seconda domanda permetteranno invece di saggiare la genuinità del riconoscimento.

La singolarità del caso di specie risiede nel fatto che il teste ha effettuato il riconoscimento fotografico, ancor prima di rendere agli inquirenti la descrizione della persona da lui vista il giorno del delitto. Cosicché, quando il teste è comparso avanti al G.I., è stato sì invitato a fornire i connotati di

quella persona, ma si è ritenuto superfluo domandargli quali fossero le fattezze del suo volto. Con ciò si è persa la possibilità di esercitare una verifica completa su tutti i connotati della persona. Tuttavia i dati a disposizione consentono ugualmente di condurre un'utile verifica e di pervenire ad una valutazione sicura.

Orbene don Gasparotti, nella deposizione del 25 giugno 1974, descriveva il giovane visto in chiesa così: "agile, snello, di corporatura però robusta" e "colorito del viso abbronzato, come di uno che sia stato al mare o in montagna".

Nei preliminari della ricognizione ribadiva che la corporatura era robusta e chiariva che, con l'espressione "agile e snello" aveva inteso rappresentare la "scioltezza dei movimenti"; ribadiva altresì che il suo viso era abbronzato.

La cennata descrizione della corporatura non consente equivoci, soprattutto dopo quest'ultima precisazione. Dunque la persona di cui si tratta era di corporatura robusta e, però, si muoveva con scioltezza. Questo intese dire il teste, eliminando, con la sua interpretazione autentica, l'apparente contraddizione insita nelle prime dichiarazioni, in cui, agli aggettivi "agile e snello", aveva fatto seguire, separato però da una congiunzione avversativa, l'aggettivo "robusto". E

il chiarimento è ineccepibile, perchè è evidente che il teste, con quella descrizione, volle dare una rappresentazione completa della persona che aveva visto muoversi in chiesa, sia dal punto di vista statico ("robusto") che dinamico ("agile nei movimenti").

Orbene il giovane visto da don Gasparotti non poteva essere Ferri, perchè i testimoni, che la stessa mattina dello stesso giorno videro Ferri all'Università Cattolica di Milano, ne diedero una descrizione che contraddice quella fornita da don Gasparotti.

Ferri, secondo le uniformi descrizioni di Rapetti, Pianese, Rezzolla e Torrisi, era di "corporatura snella tanto da apparire magro". Inoltre, secondo la precisazione di Rapetti e Pianese, il colorito della sua carnagione era "chiaro".

La distanza che separa robusto da snello è tale che non vi sono artifici lessicali o dialettici che possano colmarla.

Robusto sta per atticciano, massiccio, tarchiato, grosso, possente. Snello significa sottile, magro, scarno, smilzo. I due aggettivi non sono sinonimi, ma antonimi.

Del pari sono contrarie l'una all'altra le parole chiaro e abbronzato, che sono state usate per indicare il colorito del viso.

Perciò, se i principi di identità e contraddizio-

ne sono ancora accettati a fondamento della logica, è giocoforza concludere che la persona vista da don Gasparotti, nella sua chiesa, il mattino del 28 maggio, non era Ferri, perchè costui era snello tanto da apparire magro ed aveva la carnagione chiara, mentre quella persona era di corporatura robusta ed abbronzata in volto.

In definitiva l'attento esame delle testimonianze raccolte rendeva evidente, ancor prima di procedere alla ricognizione, che Ferri non poteva identificarsi con il giovane visto da don Gasparotti.

Se l'esito della ricognizione, pur espresso con un margine di dubbio, fu positivo, lo si deve alle pregiudicate condizioni in cui il teste, a causa della reiterata visione della nota fotografia, venne a trovarsi al momento dell'assunzione della prova. E tuttavia don Gasparotti, pur accorgendosi che la persona mostratagli era diversa da quella vista in chiesa, risolse l'aporia ipotizzando che la stessa, nel tempo intercorso tra il primo incontro e la prova, fosse dimagrita e avesse perso l'abbronzatura.

Ma questa ipotesi, se poteva sembrare plausibile a don Gasparotti che, attraverso la sola visione della fotografia, non poteva sapere quali erano la corporatura o il colore del viso di Ferri il 28 maggio, non dovrebbe essere accettata da chi, invece, conosca

gli ulteriori dati forniti sul punto dai testimoni insospettabili che videro Ferri quella medesima mattina.

Perciò la tesi, reiterata ancora oggi dal P.M. nei motivi d'appello, secondo cui Ferri, nell'ambito di una condotta processuale asseritamente improntata a frode, avrebbe, nel periodo di irreperibilità, alterato il suo aspetto fisico con un "dimagrimento forzato", è infondata. La verità è che Ferri era già magro, ancora prima di partire per la Grecia.

Neppure è pertinente il richiamo alla testimonianza della Rapetti che, nella deposizione del 18 maggio 1984, ricordando l'aspetto di Ferri al momento della ricognizione, ha detto: "L'unica differenza che notai in lui in tale occasione fu data dal fatto che mi sembrò dimagrito e che aveva nel complesso un aspetto che mi faceva pena".

Infatti la Rapetti, già nella deposizione resa dieci anni prima, era stata quella che, più degli altri, aveva sottolineato la magrezza di Ferri ("Ferri è un giovane dalla corporatura snella, è un soggetto magro"). Perciò è naturale che, rivedendolo nella condizione di carcerato, abbia tratto dal suo aspetto sofferente l'impressione di una più accentuata magrezza.

Ma, tornando alla testimonianza di don Gasparotti, vi è da dire che costui, nuovamente sentito a dieci

anni di distanza dai fatti, ha dato - come si è esposto in narrativa - un'altra versione sugli orari delle messe e sui movimenti compiuti dal giovane quella mattina del 28 maggio; non solo, ma ha detto che, sia quando vide la fotografia di Ferri sia quando lo vide di persona, fu certo di riconoscerlo.

Ora la sentenza ha già spiegato questo mutato atteggiamento, scrivendo: "Don Gasparotti non è persona che si arrenda all'incertezza del ricordo, che preferisca rimandare alle dichiarazioni precedentemente rese con fresca memoria: fedele al suo ruolo di teste-chiave cerca, nella più perfetta buona fede, di fornire un racconto compiuto e convincente e nel fare questo, inevitabilmente, è costretto a riempire i naturali vuoti di memoria attraverso sue ricostruzioni, che per lui finiscono per diventare la realtà, anteposta anche all'effettivo svolgersi dei fatti".

Tuttavia la recente affermazione della certezza del riconoscimento, sia fotografico che personale, fatta da don Gasparotti in contrasto con le dubitose dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, non trae origine solamente da una giustificata amnesia.

Dalla lettura della sua deposizione dibattimentale emergono alcune risposte illuminanti. Quando riconobbe Ferri in fotografia e lesse che era stato arrestato, non fece alcun passo, ed ha spiegato tale

condotta con la considerazione che, in fondo, la giustizia stava già facendo il suo corso. Però, quando poi seppe che era stato scarcerato, parlò del fatto con don Faustini, che lo mise in contatto con il m. llo Toaldo, che a sua volta lo portò davanti al G.I..

Non solo, ma don Gasparotti ha così commentato l'esito della ricognizione personale: "Nessuno mi disse il nome del giovane che avevo riconosciuto. Lo seppi dal Gazzettino Padano. Non mi diedero neanche la soddisfazione di dirmelo".

Don Gasparotti, dunque, sentì il dovere civico di portare la sua testimonianza alle autorità impegnate nella ricerca degli autori della strage. E quando, a settembre, dopo tre mesi di sterili indagini, fu chiamato alla ricognizione, percepì l'importanza dell'atto che stava per compiere e si prese carico della responsabilità di dare un nome ai colpevoli. Perciò, quando, pur avendo effettuato il riconoscimento, fu congedato senza particolari riguardi, si sentì vittima di una sorta di ingratitudine, tanto più che le indagini poi presero tutt'altra direzione. Senonchè, trascorso un decennio, la stampa diffonde la notizia che Ferri è stato di nuovo arrestato e che la "pista Ferri" sembra essere quella giusta. Don Gasparotti, chiamato nuovamente a testimoniare, si vede riabilitato. Sa di essere il teste-chiave e, suggestionato dall'ambiente,

si prepara ad assolvere il ruolo che le circostanze gli hanno assegnato nel migliore dei modi. Così, da un malinteso dovere di collaborazione, è portato a forzare le cose già riferite nel 1974, per accreditare la tesi che il giovane visto in chiesa la mattina del 28 maggio sia proprio Ferri e che abbia a che fare con la strage.

Così il giovane, che, nella deposizione del 1974, mostrava interesse ai dipinti e, in particolare, a quelli del Moretto e del Romanino, spostandosi per questo da un punto all'altro della chiesa, ora invece sale i gradini del presbiterio "con atteggiamento un poco titubante", non mostra interesse per i quadri, alla richiesta se voglia vedere i dipinti non risponde, dà l'impressione di essere un pò agitato; non solo, ma don Gasparotti ora definisce la sua corporatura "abbastanza snella" e, a proposito della fotografia apparsa sul giornale, dice di averlo immediatamente e sicuramente riconosciuto, così come lo riconobbe subito quando lo rivide in occasione della prova; e dice anche di ricordare che i giovani mostratigli per la ricognizione erano vestiti con tute a righe, mentre risulta che indossavano normali abiti borghesi. Al dibattito, infine, nonostante il Presidente gli faccia osservare che nella prima istruzione non si era espresso con sicurezza sui riconoscimenti, ribadisce imperterritito

che non ebbe dubbi di sorta nella identificazione.

I condizionamenti esterni hanno ormai prodotto, anche sul teste, il loro effetto perverso: l'imputato non può essere che il colpevole.



**b) Il giovane visto in S.Maria Calchera.**

Stabilito che Ferri non si identifica con il giovane che la mattina del 28 maggio sostò nella chiesa di S.Maria Calchera, si deve pur dire che quella presenza non si concilia con l'esecuzione della strage.

Infatti l'ignoto giovane entrò in chiesa intorno alle ore 8,30, quando gli attentatori, depositato l'ordigno nel cestino portarifiuti, stavano già defilandosi o si erano già defilati verso il presumibile appuntamento con un solido alibi (si vedano in narrativa gli orari dei servizi svolti in piazza della Loggia dai netturbini e dalle forze di polizia). Quindi quella sosta, protrattasi per quasi mezz'ora, non è compatibile con un piano di fuga.

Si è sostenuto, da parte dell'accusa privata, che il settore urbano ove è ubicata la chiesa di S.Maria Calchera era l'unico a non essere interessato dai cortei che quella mattina dovevano affluire in piazza della Loggia, ragion per cui poteva essere stato scelto come via di fuga. Per di più, quel mattino, una pattuglia della Squadra politica della Questura, nel portarsi dalla periferia (p.le Arnaldo) verso piazza della Loggia, sarebbe passata nei pressi della detta chiesa (che si trova su questa direttrice), per cui potrebbe

avere costretto l'attentatore a cercarvi riparo.

Queste ipotesi non hanno una base concreta, perchè dagli atti risulta quanto segue:

- le organizzazioni sindacali avevano notificato al Questore che, alle ore 9, i lavoratori si sarebbero radunati in quattro piazze (e una di queste era appunto p.le Arnaldo) e da qui, alle ore 9,30, si sarebbero mossi in altrettanti cortei per confluire in piazza della Loggia, dove sarebbero arrivati alle ore 10;
- il Questore, con ordine di servizio del 25 maggio, aveva disposto che ciascun corteo fosse scortato da personale di P.S. (v. f. 654 atti prel.dib.);
- il servizio di scorta per il corteo in partenza da p.le Arnaldo era stato assegnato al m.llo Fierro e alla guardia Sella della Squadra politica, con inizio alle ore 8,30;
- il m.llo Fierro, recatosi sul posto all'ora stabilita, aveva constatato che non vi era affluenza di manifestanti e, pertanto, dopo avere compiuto un giro di controllo presso le sedi di alcuni partiti e di alcuni istituti scolastici, s'era diretto in piazza della Loggia, ove era giunto pochi minuti prima dell'esplosione (v. test. 8.7.1974, fald. Z).

Alla stregua di quanto sopra esposto, si deve osservare:

- che gli attentatori non potevano prevedere che a p.le Arnaldo non si sarebbe formato l'annunciato corteo; e, pertanto, che abbiano scelto come percorso di fuga la direttrice che, partendo da piazza della Loggia e passando a lato di S.Maria Calchera, conduce a p.le Arnaldo, è una mera ipotesi;
- che non vi è prova che la pattuglia della Squadra politica sia passata nei pressi di S.Maria Calchera verso le ore 8,30, costringendo il presunto attentatore a nascondersi in chiesa; anzi è presumibile che la pattuglia, dalle ore 8,30 fino alle ore 9,30, sia rimasta, come stabilito, in p.le Arnaldo, in attesa della formazione del corteo;
- che l'autovettura usata dalla pattuglia in questione era un'auto civile con targa civile, per cui il presunto attentatore non avrebbe potuto cogliere nessun segno di pericolo al suo passaggio;
- che, comunque, per evitare l'ipotizzato incontro con la detta autovettura, sarebbe bastata una sosta in chiesa di non più di un minuto.

Si deve, infine, osservare che il comportamento tenuto in chiesa dal giovane sconosciuto è incompatibile con quello di chi, avendo appena depositato un ordigno destinato a provocare una strage, dovrebbe cercare di passare inosservato.

Infatti quel giovane, pur potendo sedersi sugli

ultimi banchi e magari fingere di pregare, gira per la chiesa, sale sul presbiterio, guarda i dipinti, accetta il colloquio col parroco, gradisce che sia meglio illuminata la pala dell'altare maggiore. Insomma non teme affatto di mettersi in mostra e di porre in essere le condizioni più favorevoli di un futuro riconoscimento ad opera, non solo del sacerdote, ma anche dei fedeli presenti in chiesa.

In proposito non può non rilevarsi l'assurdità della tesi di taluno dei difensori delle parti civili, secondo la quale, non essendo i giovani d'oggi portati alle manifestazioni di fede, quello che era entrato in chiesa avrebbe destato sospetti se avesse assunto un atteggiamento di preghiera, cosicchè, proprio per evitarli, avrebbe fatto finta di interessarsi ai dipinti.

E nemmeno può essere valutato come argomento l'assunto che il giovane deve essere identificato in Ferri, perchè, se fosse stato un altro, data la diffusione della notizia del riconoscimento operato da don Gasparotti, quest'altro non avrebbe mancato di rendere nota la sua presenza in chiesa per evitare un errore giudiziario.

Queste sono elucubrazioni che null'altro provano se non la carenza di elementi a carico dell'imputato.

c) L'alibi di Ferri.

Escluso che Ferri fosse in S.Maria Calchera fino a pochi minuti prima delle ore 9 del 28 maggio 1974, cessa di avere importanza il calcolo del tempo che sarebbe stato necessario per coprire la distanza che separa la detta chiesa dall'Università Cattolica di Milano.

Tuttavia non si può omettere di osservare che il fattore temporale costituiva un argomento a favore della difesa, perchè è assai improbabile che un veicolo, pur considerando la minore intensità del traffico nell'anno 1974, potesse coprire quella distanza in soli sessanta minuti.

Ma la tesi accusatoria di un Ferri presente in S.Maria Calchera, esaminata alla luce della sua presenza nella stessa mattina all'università di Milano, non è solo improbabile - come ritiene la sentenza - ma impossibile.

La sentenza, infatti, fissa l'ora di arrivo di Ferri all'università alle 10, prendendo come momento di riferimento il suo incontro con la Rapetti e le di lei compagne. Ma il fatto è che Ferri, prima di incontrare la Rapetti, era andato, insieme con Stepanoff e Grioni, in quell'edificio, staccato dalla sede centrale, dove

si teneva l'esame di Storia della filosofia contemporanea, che a lui interessava.

E la testimonianza di Grioni non può essere estromessa dal processo, perchè sarebbe una persona "appartenente all'ambiente di amicizie di Ferri". Ragionando di questo passo, se Ferri non avesse avuto la fortuna di incontrare la Rapetti, si sarebbe dovuto concludere che lui, quella mattina, non andò all'università. La testimonianza di Grioni è invece attendibile:

- in primo luogo perchè i suoi rapporti con Ferri non erano così stretti da far pensare che potesse prestarsi a rendere una falsa testimonianza in suo favore; infatti Grioni dice: "Conosco Ferri perchè frequenta con me l'Università Cattolica di Milano. Egli mi venne presentato nell'ambiente dell'università da comuni amici" (test. 23.7.1974); e ancora: "Ferri è stato semplicemente una mia conoscenza, nel senso che con il medesimo non ho mai avuto alcun particolare rapporto" (test. 18.5.1984);
- in secondo luogo perchè la concordanza delle dichiarazioni di Grioni, Stepanoff e Ferri sulla successione degli spostamenti compiuti quella mattina all'interno dell'università, non può essere ritenuta frutto di una fraudolenta preordinazione, dato che l'interesse difensivo di Ferri era polarizzato a di-

mostrare l'ora della sua apparizione all'università e non quello che vi avesse fatto.

\*\*\*

Sull'apparizione di Ferri all'università, il P.M. deduce che "non secondari elementi" del quadro accusatorio, indebitamente trascurati in sentenza, sarebbero costituiti dalla mancanza di un effettivo e realistico interesse a recarsi, quella mattina, all'Università Cattolica prima e al Palazzo di giustizia poi. Donde si evincerebbe che lo stesso vi sarebbe andato esclusivamente al fine di preconstituirsì un alibi.

Ma queste sono congetture fondate sul pregiudizio della colpevolezza dell'imputato.

Circa la presenza di Ferri all'università, si deve rammentare:

- 1) che il 28 maggio era fissato l'esame di Storia della filosofia contemporanea;
- 2) che Ferri si era iscritto al detto esame prima del 10 maggio.

Ora, dato che Ferri si iscrisse all'esame quando la manifestazione di Brescia era ancora di là da venire, non è possibile sostenere che per quell'esame non avesse alcun interesse.

Anzi l'iscrizione dimostra che aveva intenzione di sostenerlo. Che poi non l'abbia dato, perchè non era riuscito a prepararsi a dovere (e, in effetti, sette

giorni prima aveva superato un altro esame), e, ciononostante, sia ugualmente andato all'università per attingere informazioni sul programma e sulle domande poste dal docente, è cosa che, per la sua normalità, non può suscitare sospetti.

Circa la visita a Palazzo di giustizia, si deve rammentare che il 25 aprile 1973 il Procuratore della Repubblica di Milano, che procedeva a carico di Ferri per i reati di resistenza aggravata a p.u. e radunata sediziosa, ne ordinò il ritiro del passaporto.

Orbene non sembra nè assurdo nè pretestuoso che Ferri, desiderando profittare delle ormai vicine vacanze estive per recarsi in Francia a trovare la sorella, sperasse che il G.I., trascorso ormai un anno dai fatti, potesse concedergli il nulla osta all'espatrio.



## IL COMPORTAMENTO DI FERRI DOPO IL 4 GIUGNO 1974

Il P.M. appellante deduce che "a risultati significativi della certa responsabilità di Ferri in ordine alla strage, portano la ricostruzione dei suoi comportamenti dopo il 4 giugno 1974 e la valutazione dell'intero suo contegno processuale".

### a) La fuga.

Il P.M. sostiene che Ferri percepì nella perquisizione del 26 giugno 1974 il segnale che "andava concretizzandosi il paventato pericolo che quel prete, incontrato a Brescia il 28 maggio, potesse riconoscerlo per via della pubblicazione su un quotidiano bresciano della sua fotografia", e, pertanto, scelse la fuga "come misura immediatamente funzionale all'enorme pericolo insito nelle indagini di Brescia".

Al riguardo il P.M. deduce che la sentenza avrebbe erroneamente disatteso la testimonianza dell'Ambiveri, dalla quale - sostiene - si desumerebbe che Ferri, prima ancora che don Gasparotti rendesse la sua testimonianza, avrebbe manifestato il timore che qualcuno a Brescia potesse riconoscerlo. Il che comprova-

rebbe che Ferri, a Brescia, il giorno della strage, vi fosse effettivamente andato.

Per dirimere la questione è necessario rileggere le dichiarazioni rese dall'Ambiveri nell'anno 1974, poi quelle rese dieci anni dopo nell'istruzione riaperta e, infine, quelle rese al dibattimento.

Nella testimonianza del 17 ottobre 1974 (l'escusione comincia alle ore 21 del 16 ottobre e termina alle ore 3,25 del giorno dopo e, nel corso della stessa, la teste è ammonita delle "conseguenze penali ivi compreso l'immediato arresto, previste per il teste falso o reticente"), l'Ambiveri dice di avere avuto l'ultimo colloquio con Ferri in uno dei giorni immediatamente seguenti la sua scarcerazione del 4 giugno, e così lo riferisce:

"Mi disse di essere stato scarcerato per i fatti di Brescia. Mi precisò che l'avevano trattenuto per pochi giorni per accertamenti e che egli stava a posto in quanto il giorno della strage era stato all'università e in questura per chiedere il passaporto".

E, subito dopo, ribadisce:

"Mi disse di essere stato fermato per un equivoco, in quanto pensavano di averlo visto a Brescia. Sottolineò il fatto che era stato fermato per accertamenti. Disse che era a posto e che la situazione era stata chiarita. Io non stetti a chiedere particolari in

"quanto pensai che, essendo stato rilasciato, nulla in effetti era emerso a suo carico".

Poi, dopo avere detto che venne a sapere della partenza di Ferri per l'estero da Moretti e Federici, aggiunge:

"Dedussi che Ferri andava all'estero per sfuggire a cose gravi, come la strage di Brescia. Io infatti non ero a conoscenza di altri fatti gravi che potessero determinare l'espatrio di Ferri".

E più avanti prosegue:

"Allorchè fuggì all'estero dedussi, come ho detto, che era andato via per i fatti di Brescia. Peraltro circolavano delle voci, riferitemi da Moretti e Di Giovanni, secondo cui vi era un prete che testimoniava contro Ferri, dicendo di averlo visto in chiesa e che Ferri aveva un alibi, ma non voleva andare a marcire in carcere in attesa che venisse risolto il problema. La cosa mi venne riferita anche da Federici".

Infine l'Ambiveri dice di avere saputo da Moretti che Ferri era tornato dalla Grecia e si nascondeva in una casa di Milano con Di Giovanni (in effetti, Ferri tornò a Milano ai primi di agosto e soggiornò alcuni giorni nell'abitazione di Zani).

Dunque l'Ambiveri ritiene che Ferri sia stato fermato il 31 maggio perchè indiziato della strage di Brescia e quando viene a sapere che sta per espatriare,

pensa che tema le indagini relative a questo delitto.

Ma la realtà è che Ferri fu fermato e denunciato per appartenenza all'associazione sovversiva del "M.A.R." e, sempre nell'ambito di questo processo, subì la perquisizione del 26 giugno, dopo la quale si allontanò dall'Italia. E' chiaro, pertanto, che le affermazioni della teste sono inficiate da un vizio di origine che ne incrina la veridicità.

Maggiore confusione su fatti e tempi è poi riconoscibile nella seconda parte della testimonianza in esame. L'Ambiveri dice che, quando Ferri fuggì all'estero, circolava la voce che un prete testimoniava di averlo visto a Brescia, e, perciò, ne aveva dedotto che, con la fuga, volesse sottrarsi alle indagini sulla strage.

Senonchè la notizia della testimonianza di don Gasparotti apparve sui giornali a metà luglio, quando Ferri era già espatriato. Quindi quella testimonianza non può avere determinato la fuga di Ferri, ma, tutt'al più, può avere condizionato la prosecuzione del suo stato di irreperibilità dopo la metà di luglio.

E' evidente, allora, che l'Ambiveri, saputo, in un primo momento, che Ferri era fuggito all'estero e, in un secondo momento, che era ricercato perchè un prete diceva di averlo visto a Brescia il giorno della strage, sentita a quattro mesi di distanza dai fatti,

cadendo in un errore di memoria, ha cancellato l'intervallo tra quei due momenti, ed ha legato direttamente la fuga di Ferri con la testimonianza di don Gasparotti, spiegando erroneamente il primo fatto con le deduzioni tratte da quello successivamente accaduto.

Da un'analogha operazione mentale, innestata sulla medesima lacuna mnemonica, scaturisce l'affermazione della teste che Ferri le aveva detto di essere stato fermato per un equivoco "in quanto pensavano di averlo visto a Brescia". Infatti l'Ambiveri, perduta ormai la cognizione del tempo in cui apprese la notizia della testimonianza del prete, sembra, con l'ambigua proposizione testè citata, avere anticipato la diffusione di quella notizia già al momento del suo ultimo incontro con Ferri ed averne quindi attribuita la conoscenza anche a quest'ultimo.

Non solo, ma quando l'Ambiveri mette in bocca a Ferri la spiegazione che il suo fermo fu dovuto ad un "equivoco", in realtà gli attribuisce la propria interpretazione dei fatti. L'Ambiveri, supponendo che Ferri sia stato fermato perchè delle persone "pensavano di averlo visto a Brescia", quando constata che è stato scarcerato, non può non concludere che quelle persone si erano sbagliate e, quindi, che Ferri era stato vittima di un equivoco.

Senonchè non è possibile che Ferri, appena scar-

cerato per la mancata convalida del fermo, le avesse dato la spiegazione ora riferita. Invero Ferri era stato fermato per un'accusa diversa da quella di strage ed era stato scarcerato per mancanza di prove di correttezza nei reati addebitati a Fumagalli. Non solo, ma il Procuratore della Repubblica di Brescia, nell'interrogatorio di rito, non gli aveva contestato - e neppure ne aveva avuto motivo - che qualcuno, la mattina della strage, l'avesse visto a Brescia.

Altrettanto vano è lo sforzo del P.M. appellante di rinvenire, nelle testimonianze rese dall'Ambiveri nella istruzione riaperta e poi al dibattimento, la prova che Ferri, ancor prima di fuggire, sapesse e dicesse che un prete di Brescia avrebbe potuto riconoscerlo.

Nella testimonianza del 2 maggio 1984, l'Ambiveri dice:

"Mi pare di ricordare che la storia del prete la "appresi direi dallo stesso Ferri proprio in quei "giorni che seguirono il 28 maggio".

Al dibattimento, precisato che la notizia della partenza di Ferri gliela diedero Moretti, Di Giovanni e Federici, dice:

"Mi dissero che partiva perchè temeva di essere imprigionato perchè c'era un sacerdote di Brescia che "l'aveva riconosciuto.Io avevo sentito parlare del

"sacerdote da Ferri stesso o da Moretti, non ricordo.  
"Mi sembra di ricordare che fu Ferri a parlarmi per  
"primo di questo sacerdote, forse in presenza di  
"Moretti. Poichè io, dopo il 9 giugno, non vidi più  
"Ferri, ciò deve essere successo prima di quella data.  
"L'ho sentito senz'altro da Ferri".

A questo punto le vengono lette le deposizioni  
rese nella prima istruttoria e, nuovamente interrogata,  
l'Ambiveri risponde: "Non sono più sicura che me ne  
abbia parlato proprio Ferri".

Allora le viene contestata l'affermazione già  
fatta nella deposizione del 2.5.1984 e risponde: "Ho  
sentito parlare da Ferri del prete".

Questa affermazione finale non merita alcuna  
credibilità. La teste, palesemente smemorata, è in  
balla delle domande, a cui si adegua con palese condi-  
scendenza.

Se l'Ambiveri, già nell'ottobre 1974, aveva  
ricordi confusi, non si vede come possa averli più  
chiari dopo che sono trascorsi altri dieci anni dai  
fatti su cui è chiamata a deporre.

Al dibattimento ella incorre nuovamente nell'er-  
rore di attribuire agli amici Moretti, Di Giovanni e  
Federici la notizia che Ferri partiva perchè un sacer-  
dote l'aveva riconosciuto, quando - come si è già  
detto - la notizia del riconoscimento divenne di

pubblico dominio dopo la sua partenza.

Se l'Ambiveri, sentita nell'anno 1974, dice che a parlarle del prete furono Moretti, Federici e Di Giovanni - e la cosa è perfettamente plausibile, perchè, quando fu pubblicata la notizia della testimonianza di don Gasparotti, l'Ambiveri e i suoi amici non erano ancora partiti per le ferie e continuavano a vedersi a Milano - , non vi è alcuna ragione di crederle quando, dieci anni dopo, cambiando immotivatamente versione, afferma di avere appreso quella notizia da Ferri.

Senza dire che tale affermazione è assurda, perchè Ferri, avendo visto l'Ambiveri per l'ultima volta intorno al 9 giugno 1974, non poteva averle dato la notizia di un fatto che si doveva ancora verificare.

E non si può far dire all'Ambiveri ciò che non ha mai detto: ossia che Ferri, nell'ultimo incontro, le avrebbe parlato del timore che un prete di Brescia potesse riconoscerlo. Invero l'Ambiveri, almeno su questo punto, è stata precisa e costante: sia nella telefonata del 28 maggio che nell'ultimo incontro, Ferri le assicurò di essere estraneo alla strage, aggiungendo che, quella mattina, era stato prima all'università e poi in questura (in realtà al Palazzo di giustizia, n.d.e.). Ed allora risulta palese che Ferri non può averle parlato del prete, nemmeno nei termini prospettati dal P.M., perchè un discorso del genere sarebbe

stato in piena contraddizione con la sua asserzione di essere estraneo alla strage e di essere stato, quella mattina, all'università di Milano. Non solo, ma Ferri non sarebbe mai andato a dire all'Ambiveri, con la quale aveva cessato la relazione, un fatto per lui pregiudizievole.

Per concludere, la deposizione dell'Ambiveri è una miscellanea di fatti veri, fatti non veri ma creduti tali e supposizioni presentate come fatti realmente accaduti. Perciò estrapolare dal contesto un'unica proposizione ed assumere per provato il fatto in essa descritto, è un'operazione che può condurre a risultati fallaci. Occorre, invece, comparare ogni proposizione con le altre e con i fatti storici accertati e solo all'esito di questo esame si potrà dire se sia veridica o no. E la proposizione pronunciata dall'Ambiveri: "Ho sentito parlare del prete da Ferri", per quanto sopra argomentato, è sicuramente falsa.

Pertanto dalla testimonianza dell'Ambiveri non proviene la prova che Ferri, prima di espatriare, sapesse o temesse che un sacerdote di una chiesa di Brescia avrebbe potuto riconoscerlo.

Però è provato che Ferri, a fine giugno, immediatamente dopo la perquisizione domiciliare eseguita il 26 dello stesso mese, dopo essersi procurata una falsa carta di identità, improvvisamente espatriò.

Tuttavia, affinché la sua fuga non sia interpretata alla luce del pregiudizio della sua colpevolezza, è necessario chiarirne le ragioni attraverso l'esame degli atti processuali.

Al riguardo Ferri ha dichiarato:

"Ciò feci perchè avevo paura, dopo le numerose perquisizioni subite anche se con esito negativo, di essere arrestato e di rimanere in carcere per qualche tempo prima di venisse accertata la mia innocenza" (int. 11.10.1974, f. 16 r.).

Benardelli, che fu suo compagno nella fuga all'estero, ha dichiarato:

"Ricordo che Ferri era preoccupato perchè si rammentò di avere dato, tempo prima, una o due fotografie a Giancarlo Esposti, e temeva che fossero state trovate tra le cose di Esposti o addirittura indosso al suo cadavere, e che capitassero a lui ulteriori guai a causa della sua amicizia con Esposti. Mi precisò anche che ultimamente erano state effettuate nella sua abitazione due perquisizioni minuziosissime, cosa che gli aveva fatto sospettare che si stesse preparando qualcosa di grave a suo carico, per cui si era allontanato dall'Italia per cautelarsi" (int. 5.11.1975, fald. D1, 75).

Federici ha depresso:

"Verso la fine di giugno...seppi da lui stesso che in-

"tendeva andare in Svizzera perchè sui giornali era ap-  
"parso un identikit che gli somigliava e che gli  
"calzava a pennello; cosa questa che gli faceva  
"ritenere opportuno espatriare per non correre il  
"rischio di finire in carcere e di rimanervi per dei  
"mesi prima che venisse dimostrata la sua innocenza"  
(test. 31.10.1974, fald. Z, IX, 101 r.).

Dunque, dalle dichiarazioni di Benardelli, risul-  
ta che Ferri temeva che la sua amicizia con Esposti gli  
procurasse "ulteriori guai", perchè sapeva di avergli  
consegnato la sua fotografia.

Al riguardo occorre rammentare che gli organi di  
p.g., quando scopersero a Pian di Rascino il comando  
guidato da Esposti con relativo armamento ed equipag-  
giamento militari, pensarono subito che la strage di  
Brescia, verificatasi solo due giorni prima, fosse ope-  
ra di Esposti e dei suoi uomini. Difatti il rapporto  
giudiziario relativo al fermo di Ferri, Gorla e Cipel-  
letti quali indiziati di appartenenza all'organizzazio-  
ne eversiva capeggiata da Fumagalli, segnalava in chiu-  
sura che non era da escludere che avessero partecipato  
alla strage di Brescia. Tant'è che, nell'interrogatorio  
seguito al fermo, a ciascuno fu posta la domanda dove  
fosse il giorno della strage.

Non solo, ma la stampa nazionale, nei giorni suc-  
cessivi alla strage, diffuse gli identikit dei due pre-

sunti attentatori. Uno di questi presentava una singolare somiglianza con le fattezze di Esposti, somiglianza che negli ambienti della destra fu subito rilevata e bollata come una macchinazione calunniosa.

Perciò è evidente che Federici, quando, nella testimonianza sopra citata, ha riferito dei timori manifestatigli da Ferri per la comparsa sui giornali di un identikit "che gli calzava a pennello", è incorso in un equivoco, perchè la somiglianza non riguardava Ferri, bensì Esposti.

Orbene Ferri, interrogato il 3 giugno 1974, rispose:

- di non conoscere affatto Fumagalli;
- di conoscere Esposti, ma di non avere avuto rapporti di militanza politica ("Esposti aveva una sorella molto graziosa che a me piace tuttora e pertanto quelle poche volte che ho parlato con lui, l'ho fatto per avere contatti con la sorella");
- di avere trascorso la mattinata del 28 maggio all'Università Cattolica.

Tuttavia la perquisizione del 26 giugno dovette allarmarlo non poco. Dato che ne aveva già subita una al momento del fermo, la nuova perquisizione dovette apparirgli come il segnale che le sue affermazioni circa i rapporti con Esposti non erano state credute.

In particolare poteva pensare che le famose

fotografie da lui consegnate ad Esposti - per le quali il Procuratore della Repubblica di Brescia non gli aveva mosso alcuna contestazione, perchè il rapporto giudiziario non ne parlava - fossero state nel frattempo trovate. Il che avrebbe avvalorato l'esistenza di una sua militanza clandestina con Esposti e, visto che Esposti veniva rappresentato come uno dei presunti autori della strage, aggravato i sospetti di un suo coinvolgimento nella stessa.

Questa ricostruzione trova appoggio nelle dichiarazioni - sopra richiamate - di Benardelli e Federici, che, a loro volta, sono perfettamente coerenti con le altre risultanze processuali.

Pertanto la tesi sostenuta dall'accusa, secondo cui Ferri sarebbe espatriato per sfuggire al temuto riconoscimento di chi lo avrebbe visto durante la presunta sosta nella chiesa di S.Maria Calchera, non trova riscontro in alcun elemento processuale e va dunque relegata nel campo delle congetture.

Senza dire che questa congettura non ha neppure il pregio della logicità, perchè non esiste coerenza nella condotta di un Ferri che, espatriato per il preteso motivo appena detto, come apprende che il temuto rischio si è verificato, e quindi che la sua responsabilità sta per essere provata, anzichè sparire definitivamente, torna in Italia. Infatti Ferri - come si è

esposto in narrativa - quando legge la notizia che un prete di Brescia dice di averlo riconosciuto e che il G.I. che istruisce quel processo lo sta ricercando, protesta davanti ai genitori di Benardelli la sua innocenza, telefona al suo avvocato di dedurre il noto alibi e rientra in Italia, sbarcando a Brindisi il 18 luglio. Ebbene, se Ferri fosse stato nella chiesa la nota mattina, tenendo il comportamento esibizionistico descritto da don Gasparotti, avrebbe dovuto avere la certezza di essere riconosciuto e, perciò, non sarebbe di certo rimpatriato.

E' vero che non si presenta subito al G.I. di Brescia e che attende fino al 5 settembre per porre fine al suo stato di irreperibilità. Tuttavia desumere da questo ritardo una prova di colpevolezza è assolutamente azzardato. La cronaca giudiziaria è così prodiga di casi di carcerazioni preventive sofferte da imputati innocenti, che la giustificazione di Ferri, di avere voluto attendere l'escussione dei testi indicati dal suo difensore per evitare un'inutile carcerazione (ed il prof. Paolini, che Ferri a ragione considerava come il più autorevole dei testi indicati, fu sentito solo il 16 ottobre), non appare affatto pretestuosa.

Pertanto non si condivide neppure l'opinione dei primi giudici, secondo cui "la complessiva condotta tenuta da Ferri dopo il verificarsi della strage costi-

tuisce un non trascurabile indizio di una effettiva partecipazione dell'imputato a quell'efferato delitto" e, ancor meno, l'affermazione che "tale contegno è del tutto consono ad una persona che tema di essere riconosciuta, appunto in quanto consapevole di essersi effettivamente trovata nelle condizioni di tempo e di luogo indicate da chi si dice in grado di riconoscerla".

Queste affermazioni si reggono su una opinabilissima petizione di principio, che vuole che l'imputato o l'indiziato, il quale mostri di temere il processo, sia per ciò stesso colpevole.

Si ignora, da parte dei fautori di questa opinione, che anche l'innocente può temere l'assunzione di una prova, in ispecie quando al mezzo istruttorio sia connaturato il rischio di pervenire ad un esito non rispondente al vero. Ed è notorio che la ricognizione personale, soprattutto quando esistono condizioni atte a prevenire la genuinità del riconoscimento (ed una delle più pregiudizievoli è la pregressa visione della fotografia del riconoscendo), può avere un esito erroneo.

Pertanto il preteso timore di Ferri di sottoporsi alla ricognizione o, comunque, il suo ritardo a presentarsi davanti all'autorità giudiziaria non può assurgere a indizio della sua colpevolezza.

La prova della responsabilità dell'imputato, in

uno Stato di diritto, non va ricercata con sommari processi alle intenzioni, ma va fondata su fatti certi e univoci.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'L' or a similar symbol, located below the main text.

**b) Il comportamento processuale.**

La sentenza, esaminando la condotta processuale tenuta da Ferri, censura "certi atteggiamenti che gettano senza dubbio ombre inquietanti sul suo generale comportamento processuale e sulla genuinità di quelle proteste di innocenza che con tanta insistenza sono da lui venute", atteggiamenti che vengono ravvisati:

- 1) nella capacità di procurarsi fraudolentemente alibi tesi a coprire le sue illecite attività;
- 2) nella capacità di inquinare le testimonianze.

L'asserita capacità di Ferri di procurarsi falsi alibi è desunta da un episodio riferito dall'Ambiveri, che è inutile qui ripetere, essendo stato già descritto in narrativa.

A prescindere dal rilievo che l'alibi a cui si riferisce l'Ambiveri rimase un mero progetto, perchè il reato in funzione del quale venne concepito non fu mai realizzato, si osserva che il parlarne in questo processo ha solo un valore suggestivo. Infatti la veridicità di un alibi va oggettivamente accertata in base alle prove raccolte sul fatto dedotto, e non in base alla congettura che il deducente, essendosi in passato proposto di mentire, possa attualmente mentire.

In ordine alla condotta sub 2), la sentenza indi-

ca due interventi inquinanti, compiuti da Ferri, rispettivamente nei confronti della Zumbini e di Federici.

Per le ragioni ampiamente spiegate in sentenza, la studentessa che era a fianco di Ferri al momento del suo incontro con il prof. Paolini, va individuata nella Rapetti e non nella Zumbini (pag. 299 segg.). Quest'ultima fu indicata da Ferri come presente all'incontro, per porre rimedio alla dimenticanza della Rapetti, che, nella sua deposizione del 22 luglio 1974, non ne aveva fatto parola (se ne ricorderà solamente nella testimonianza del 18.5.1984). Il tutto allo scopo di sopperire all'imprecisione del prof. Paolini che, pur essendo sicuro di avere incontrato il suo ex alunno in uno degli ultimi giorni del maggio 1974, non era stato capace di specificare quale fosse esattamente quel giorno.

In definitiva - osserva la sentenza - la messinscena è stata orchestrata per dimostrare un fatto realmente accaduto, cioè che il 28 maggio Ferri incontrò effettivamente all'università il prof. Paolini. E così conclude: "Ciò sminuisce grandemente il rilievo accusatorio del fatto".

Ma tale conclusione, per coerenza logica, va corretta nel senso che il fatto in esame non ha proprio alcun rilievo accusatorio.

Quanto all'intervento inquinante nei confronti di

Federici, esso sarebbe consistito nell'indurre il teste a retrodatare la nota richiesta di un passaggio per l'università, dalla sera precedente la strage a due o tre sere prima.

Tuttavia è improprio parlare in questo caso di inquinamento, perchè, come ha deposto lo stesso Federici, la questione di quale fu la sera della cennata richiesta fu sollevata da Ferri in un incontro avvenuto dopo il suo proscioglimento istruttorio, quando la cosa aveva perso ogni valenza processuale.

Sempre con riferimento alla condotta processuale di Ferri, il P.M. appellante deduce "due altre significantissime situazioni":

- 1) l'aver nascosto ogni possibile suo accostamento alla città di Brescia, tacendo:
  - a) di essere passato, nell'estate 1973, di ritorno da una gita domenicale, sotto le mura del carcere di Brescia per salutare D'Intino;
  - b) di avere conosciuto il terrorista Borromeo Kim che nell'anno 1973 operava a Brescia;
- 2) l'aver fornito giustificazioni implausibili circa il suo soggiorno dal 20 al 22 marzo 1974 presso il "Motel del volante" di Ortona.

Si osserva che i fatti sui quali l'imputato sarebbe stato reticente non sono rilevanti per l'accer-

tamento del reato contestatogli e, pertanto, da questa reticenza, non possono trarsi elementi utili per un giudizio di colpevolezza.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'S' or a similar symbol, located to the right of the main text block.

## FERRI E IL TERRORISMO NERO.

Il P.M. appellante sostiene che "il processo presenta uno straordinario ed aggiuntivo insieme probatorio, formato da indizi tali che si controllano e completano vicendevolmente e vengono a disporsi lungo una linea di logica congiunzione anche con tutti gli altri sussistenti". E, in sintesi, deduce:

- che, nei primi anni '70, nel panorama dei gruppi di estrema destra impegnati in azioni di provocazione e destabilizzazione indirizzate verso uno sbocco golpista, s'erano particolarmente distinti, per attivismo e per la propensione stragista, quelli operanti nell'area milanese sotto i nomi delle "S.A.M.", della "Fenice" e, da ultimo, di "Ordine Nero";
- che "Ordine Nero", secondo le confidenze fatte da Esposti a Viccei e da quest'ultimo rivelate all'autorità giudiziaria negli interrogatori resi dal maggio all'ottobre 1985, aveva preparato, per l'anno 1974, un programma che prevedeva quattro attentati "particolarmente eclatanti": due affidati alla cellula ascolana aventi per obiettivo i treni (il primo si risolse nella mancata strage di Silvi Marina del 29 gennaio 1974); gli altri due affidati ai milanesi, da compiersi nell'Italia centro-settentrionale,

che dovrebbero identificarsi nella strage di piazza della Loggia e in quella del treno "Italicus" compiuta il 4 agosto 1974;

- che Benardelli, riconosciuto come uno dei capi di "Ordine Nero", in un'intervista rilasciata al settimanale "L'Europeo" e pubblicata nell'ottobre 1974, aveva dichiarato: "La strage di Brescia potremmo averla fatta noi da un punto di vista teorico, perchè era un'azione militare";
- che esistevano contatti operativi tra il neofascismo milanese e quello bresciano, manifestatisi in occasione dell'attentato alla sede del P.S.I. di Brescia del 4 febbraio 1973 e, più recentemente, nella vicenda del "M.A.R."; che, in particolare, Ferrari Silvio aveva rapporti di amicizia con i milanesi De Amici e Pagliai, che appartenevano alla "Fenice";
- che le formazioni milanesi erano abbondantemente dotate di armi e di esplosivi, questi ultimi tutti a base di nitrato di ammonio;
- che Ferri era "vicinissimo" a Rognoni ed alla "Fenice" e "contiguo" ad Esposti, esponente di "Ordine Nero";
- che Ferri partecipò ad un attentato firmato dalle "S.A.M.", ed aveva abbondante disponibilità di esplosivi.

L'appellante espone i suddetti elementi, osser-

vando che vanno a completare il quadro delle prove della responsabilità di Ferri. Pare di capire che essi - secondo il P.M. - darebbero la dimostrazione:

- a) che "Ordine Nero" ideò ed attuò la strage di piazza della Loggia;
- b) che Ferri apparteneva ad "Ordine Nero";
- c) che Ferri, pertanto, fece la strage.

Ma la verità delle proposizioni che costituiscono la premessa maggiore e minore del sillogismo ora enunciato non è dimostrata. Alla stregua delle emergenze processuali sopra elencate, esse costituiscono delle ipotesi, plausibili quanto si vuole, ma pur sempre ipotesi.

Le dichiarazioni di Viccei, rese a undici anni di distanza dai fatti, hanno tutta l'apparenza di una ricostruzione a posteriori messa in bocca a chi, essendo ormai uscito di scena, non potrà mai replicare.

Benardelli, nella citata intervista, si esprime in termini talmente equivoci che non è possibile capire se la sua risposta sia una rivendicazione o una millanteria o un'ipotesi.

La difficoltà di individuare i presunti referenti locali del gruppo milanese di "Ordine Nero" non è stata superata, visto che i vari Ferrari Fernando, Ferrari Mauro e De Amici Marco sono stati definitivamente assolti dall'accusa di strage.

Resta comunque il fatto che "Ordine Nero" era una formazione eversiva di matrice nazifascista, costituitasi alla fine dell'anno 1973, che andava realizzando un programma di attentati terroristici, non escluse le stragi, un cui gruppo operava a Milano e Lombardia sotto la guida di Esposti. E la strage di Brescia, per la sua contiguità geografica e temporale, per la sua connotazione terroristica e per il colore politico della manifestazione presa di mira, a buon diritto potrebbe essere inserita nel novero delle azioni del predetto gruppo di "Ordine Nero".

Ma, così dicendo, si resta nel campo delle congetture, cioè su un terreno di competenza più del politologo che del giudice. Infatti compito precipuo dell'indagine giudiziaria è quello di accertare la responsabilità delle persone fisiche, dalla quale, semmai, si potrà risalire ai gruppi, ai movimenti, alle ideologie, e non viceversa. E, nel caso di specie, la responsabilità di Ferri e Stepanoff, accusati di avere commesso la strage, non è stata provata e, quindi, il discorso qui si deve fermare.

Quanto all'appartenenza di Ferri a "Ordine Nero" si osserva che non può dirsi che essa sia stata giudizialmente accertata, poichè, da questa imputazione, egli è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto e, in appello, per intervenuta pre-

scrizione. Ciò significa che l'accertamento giudiziale definitivo ha avuto per oggetto l'inesistenza di prove che rendessero evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto, che è cosa ben diversa dall'accertamento - indispensabile nel caso di condanna - della sussistenza di prove che dimostrino che l'imputato ha commesso il fatto addebitatogli.

Anche l'affermata identità del componente-base del tipo di esplosivo usato è inconferente.

Infatti la determinazione dell'esplosivo utilizzato per la strage, in difetto di sufficienti reperti, è stata fatta col criterio della similitudine del risultato. Il che pregiudica in radice la possibilità di ottenere conclusioni probanti dalla comparazione con gli esplosivi usati negli attentati attribuiti a "Ordine Nero".

Il dire, poi, che sia per la strage che per gli attentati di "Ordine Nero" fu impiegato un esplosivo a base di nitrato di ammonio è un'affermazione priva di rilevanza probatoria, atteso che il nitrato di ammonio è un composto chimico che compare negli esplosivi di più facile reperibilità sul mercato clandestino (dinamiti, gelatinati, ANFO sono tutti prodotti comunemente usati per lavori nelle cave e miniere), il cui impiego non fu una prerogativa di "Ordine Nero" e dei gruppi eversivi milanesi, bensì di quasi tutte le or-

ganizzazioni terroristiche, nere e rosse, che operarono negli anni '70 in Italia.

Si deve inoltre rammentare che i periti balistici hanno accertato:

- che nessuna identità, affinità o somiglianza sulla natura della sostanza esplosiva esisteva tra la strage di piazza della Loggia e quella del treno "Italicus";
- che "difficilmente", per confezionare l'ordigno esploso in piazza della Loggia, poteva essere stato usato l'esplosivo sequestrato al gruppo Esposti a Pian di Rascino (v. perizie, fald. Q 14).

Infine che Ferri frequentasse, anche assiduamente, persone inserite in formazioni dell'eversione nera milanese, che ne condividesse l'ideologia e i programmi, che detenesse dell'esplosivo, che si fosse reso corresponsabile di disordini di piazza culminati in attacchi cruenti contro le forze dell'ordine, nonché di un attentato dinamitardo contro la sede di un partito della sinistra, sono fatti che stigmatizzano Ferri come soggetto disponibile all'azione terroristico-eversiva e che, di conseguenza, hanno addensato intorno alla sua persona una massa tale di sospetti da generare il pregiudizio della sua colpevolezza.

Ma il nostro ordinamento penale non prevede la figura dell'autore potenziale del reato, ma sanziona

solamente colui che, con la sua azione, quel reato commetta.

Per concludere, gli elementi dedotti dal P.M. permettono di sospettare Ferri quale possibile concorrente del reato per cui si procede, ma nulla di più. Ora, se il sospetto può svolgere un'utile funzione di stimolo nelle indagini di competenza della polizia giudiziaria dirette alla ricerca del colpevole, non può, invece, essere introdotto nel processo, perchè l'accertamento giudiziale della responsabilità deve fondarsi sulla prova, ossia su fatti che dimostrino la verità - e non la probabilità o la possibilità - dell'imputazione contestata.



## LA POSIZIONE DI STEPANOFF

L'incriminazione di Stepanoff, prima per falsa testimonianza e poi per concorso in strage, non è fondata tanto su specifici elementi di prova, ma piuttosto sull'esigenza logica di risolvere la contraddizione tra la presenza di Ferri a Brescia, affermata da don Gasparotti, e la contemporanea presenza di Ferri a Milano, affermata da Stepanoff.

Ma è evidente che, una volta provata l'insussistenza del fatto che costituisce il primo corno del dilemma, non vi è più motivo di negare o dubitare della veridicità del fatto antagonista e, quindi, l'innocenza di Stepanoff è l'ineludibile soluzione del dilemma.

Per completezza di trattazione, si devono però ugualmente esaminare gli elementi indicati dal P.M. appellante a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e cioè:

- 1) la circostanza che il 28 maggio 1974 egli sostenne l'unico esame della sua carriera universitaria, e non per autonoma decisione, ma su sollecitazione di Ferri;
- 2) l'implausibilità del motivo per il quale Ferri gli chiese il passaggio per l'università;
- 3) la mancata indicazione di dettagli circa il tragitto

dall'abitazione di Ferri all'università;

- 4) la tardiva indicazione del suo nome da parte di Ferri, che ben avrebbe potuto menzionarlo fin dall'interrogatorio del 3 giugno 1974;
- 5) il difetto di linearità ravvisabile nelle prime dichiarazioni di Stepanoff;
- 6) l'ipotizzabilità di una progressiva coordinazione tra le sue dichiarazioni e quelle di Ferri;
- 7) la testimonianza di Carminati, riscontrata dal dipendente Lo Re e da Federici, secondo cui Stepanoff la mattina del 28 maggio era presente sul luogo di lavoro.

Ritiene questa Corte che, dai fatti ora elencati, possano trarsi indicazioni accusatorie solo tramite opinabilissime congetture.

In ordine al fatto sub 1), si osserva che Stepanoff aveva un impiego all'Ortomercato e che si era iscritto all'università, primo anno di corso, come espediente per rinviare la chiamata al servizio di leva. Per ottenere il rinvio, doveva sostenere almeno un esame all'anno e perciò aveva scelto di fare il più facile, quello appunto di Morale.

Che Ferri gli abbia prestato un sunto su cui preparare l'esame e, durante il tragitto verso l'università, gli abbia ripassato la materia, non sono circostanze così tenebrose da legittimare l'affermazione che

Ferri abbia spinto l'amico a presentarsi all'esame, perchè potesse così appoggiare il suo alibi. Senza dire che, quando Stepanoff si iscrisse all'esame, dovevano ancora accadere i fatti che indussero il Comitato antifascista di Brescia a indire la manifestazione del 28 maggio.

In ordine al fatto dedotto sub 2), non si riesce a scorgere in base a quali elementi Stepanoff dovesse sapere che il proposito di Ferri di andare all'università per assistere ad un esame ed informarsi sul relativo programma, sarebbe stato fittizio.

In ordine al fatto dedotto sub 3), si osserva che la pretesa di conoscere da Stepanoff, a dieci anni di distanza dai fatti, dei dettagli - non si saprebbe neppure quali - circa il breve viaggio di quella mattina dalla casa di Ferri all'università, è francamente eccessiva.

In ordine al fatto dedotto sub 4), si osserva che non può muoversi rimprovero a Ferri di non avere fatto il nome di Stepanoff fin dall'interrogatorio del 3 giugno 1974.

Si è già detto che rese quell'interrogatorio nella veste di indiziato di partecipazione all'associazione sovversiva del "M.A.R.". Si deve aggiungere che l'interrogatorio fu sommario e telegrafico. Per cui la risposta da lui data, di essere stato all'università

e di avervi incontrato il prof. Paolini (e, in effetti, questi era la più autorevole delle persone che aveva visto quella mattina, per cui, un domani, avrebbe più attendibilmente delle altre potuto confermare la sua presenza all'università), appare adeguata alla domanda incidentalmente rivoltagli dall'inquirente. Tanto più che l'interrogante si acquietò a quella risposta, senza sollecitare l'indicazione di altri nomi o la precisazione di altre circostanze.

Comunque, ragionando secondo il metodo congetturale prescelto dall'appellante, si dovrebbe, per gli stessi motivi, affermare che anche Rapetti, Pianese e Torrisi - che vengono indicati, congiuntamente a Stepanoff, solamente nella memoria del 19 luglio - sarebbero stati introdotti nel processo in modo "non limpido, anzi ambiguo", e, proseguendo su questa via, che sarebbero falsi, conniventi e, magari, concorrenti nel reato ascritto a chi li indicò a propria discolpa.

In ordine agli assunti sub 5) e 6), il P.M. rinvia alla sentenza, la quale sostiene che Stepanoff e Ferri, riferendo sugli orari e sullo scopo per cui quest'ultimo si era recato all'università, si sarebbero in un primo tempo contraddetti e poi, in un secondo tempo, avrebbero cercato di sanare i contrasti, per cui - scrive la sentenza - "è lecito ipotizzare una progressiva coordinazione tra le dichiarazioni, che si

sostengono a vicenda, dei due imputati, il che non depone certo a favore della genuinità e della veridicità delle stesse". E però la sentenza prosegue, rilevando subito dopo che "su altri punti, invece, sono rimaste contraddizioni e differenti prese di posizione".

In primo luogo, si osserva che le numerose differenze rinvenibili nelle dichiarazioni di Ferri e Stepanoff sono il miglior sintomo che i due imputati non erano legati da quell'accordo criminoso preventivo, che l'accusa va tuttora sostenendo essi avrebbero stretto. Altrimenti vi sarebbe stata identica risposta, quanto meno sull'ora in cui Stepanoff passò a prendere Ferri.

In secondo luogo, le cennate contraddizioni vertono su circostanze di nessun conto e trovano un'attendibilissima spiegazione nell'impossibilità di ricordare con precisione, e per di più a distanza di tempo, particolari di assoluta quotidianità.

Tacciare Stepanoff di falsità e, quindi, di correttezza, perchè, sentito a due mesi dal fatto, ha detto che passò a prelevare Ferri "verso le ore 9" e poi, risentito dopo altri tre mesi, che passò "verso le ore 8,30", o ancora, perchè, la prima volta, ha detto che Ferri doveva recarsi all'università "per informarsi di un suo esame", e poi, nella seconda deposizione, perchè "voleva andare a vedere che domande facessero" a quel-

l'esame, è cosa inaudita.

Nè sembra serio dedurre a sostegno dell'accusa "l'ipotizzabilità di una progressiva coordinazione" tra la versione di Stepanoff e quella di Ferri, poichè la responsabilità penale si dimostra adducendo prove e non congetturando ipotesi.

In ordine al fatto sub 7), il discorso è più lungo.

La sentenza muove dalla considerazione che "la testimonianza di Carminati è veramente centrale", ma, dopo approfondito esame, approda alla conclusione che essa "si dimostra tortuosa e malfida e come tale non può certamente condurre con sufficiente certezza e univoca decisione alla prova di un elemento decisivo di accusa, vale a dire della presenza il 28 maggio di Stepanoff all'Ortomercato di Milano, il che è a dire della clamorosa falsità delle dichiarazioni di quegli, ma anche, al contempo, dell'alibi di Ferri".

Ora il primo rilievo da fare è che la testimonianza di Carminati non è affatto centrale nè decisiva. Poichè è pacifico che Ferri comparve all'università accompagnato da Stepanoff (li videro arrivare insieme Grioni e, poi, la Pianese), non si vede quale importanza abbia il sapere se quest'ultimo, prima di prendere a bordo della sua auto l'amico Ferri, sia stato o no all'Ortomercato. Infatti, anche ammesso che ci fosse an-

dato, si sarebbe potuto ben presto allontanare, perchè il 28 maggio, per lo sciopero dei facchini, il mercato era fermo e Carminati, in tal caso, permetteva che i dipendenti lasciassero lo stand fin dalle ore 8,30.

In secondo luogo, si deve rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni di Stepanoff e quelle di Carminati ha trovato una plausibile composizione nel confronto, all'esito del quale il primo ha ammesso che era possibile che avesse dedotto la presenza di Stepanoff, la mattina del 28 maggio, dalla sua presenza al posto di lavoro negli altri giorni. Tale risposta è plausibile, perchè è difficile credere che, trascorsi cinque mesi dal fatto, il teste potesse ancora serbare il ricordo di un episodio che, nell'andamento del suo quotidiano lavoro, non aveva avuto alcuna rilevanza.

Carminati, risentito nel 1984, ha detto che in sede di confronto giunse a quella conclusione, perchè, controllando la documentazione in suo possesso, ebbe in primo luogo la possibilità di verificare, tramite l'agenda, che lo sciopero si era svolto proprio nei giorni già precisati, e, in secondo luogo, poté reperire un foglietto, manoscritto da Stepanoff, su cui era annotata una vendita "trattata, ma non perfezionata", relativa al primo dei quattro giorni di sciopero, cioè al 24 maggio. Pertanto, non avendo reperito nulla che comprovasse la presenza al lavoro di Stepanoff anche nel

giorno 28, aveva rinunciato a contrastare le sue affermazioni (v. test. 7.5.1984, fald. D2, 38, 40 e 41).

Infine, al dibattimento, Carminati ha dichiarato di essere sicuro che Stepanoff, il 28 maggio, fosse all'Ortomercato, perchè - spiegava - il suo dipendente, proprio quel giorno, aveva compilato un foglietto relativo ad una vendita che, a causa dello sciopero, non si era perfezionata.

Ma è evidente che il teste, parlando sempre dello stesso documento, lo ha erroneamente riferito al 28 maggio. A questa conclusione conducono non solo la considerazione che Carminati non fece parola di quel foglietto nelle testimonianze e nel confronto del 1974, appunto perchè non si riferiva al 28 maggio, ma anche la testimonianza della Beretta, che ha deposto che quel foglietto fu compilato un giorno in cui, essendoci stato uno sciopero solo parziale, lei e Stepanoff erano rimasti a lavorare allo stand fin verso le ore 11 o 12. E, dalle informazioni raccolte presso la direzione dell'Ortomercato, risulta che il giorno in cui lo sciopero non comportò il blocco totale dell'attività fu il 27 maggio (v. nota della Questura di Brescia, fald. B, 308).

Pertanto si deve ritenere che Stepanoff dica la verità quando asserisce di non essersi recato al mercato il 28 maggio. La sua parola è confermata da

quella della cassiera Beretta. Il datore di lavoro Carminati ha convenuto che la propria contraria affermazione iniziale poteva essere frutto di un'erronea deduzione. L'altro dipendente Lo Re non fonda su alcun elemento concreto la sua convinzione di avere visto Stepanoff al posto di lavoro anche quella mattina.

Si osserva infine che non può ravvisarsi un riscontro sicuro alle affermazioni iniziali di Carminati nelle dichiarazioni di Federici.

Costui, sentito nel 1974, ha detto che, proprio la sera del 27 maggio, durante una partita a carte, Ferri gli chiese un passaggio per l'indomani. Sentito di nuovo nel 1984, ha detto che Ferri, dopo che era stato scarcerato, aveva rilevato che quella richiesta gliela aveva fatta, non la sera precedente la strage, ma due o tre sere prima. Ed ha aggiunto che la cosa poteva essere anche vera, perchè a quell'epoca si riunivano di frequente a casa di Ferri per giocare a carte e quindi poteva essersi sbagliato, indicando una sera al posto di un'altra.

L'ipotesi dell'errore non è peregrina, dal momento che Federici rese la prima dichiarazione a cinque mesi di distanza dal fatto. Quindi nulla si oppone ad ammettere che Federici si sia davvero sbagliato, perchè, posto che Ferri arrivò all'università con Stepanoff, non si può non ritenere che si fosse con lui pre-

cedentemente accordato e, quindi, l'ulteriore richiesta rivolta a Federici non avrebbe avuto ragione di essere.

Comunque, l'ipotesi che Ferri e Stepanoff fossero legati dal presunto accordo criminoso è incompatibile con la richiesta di un passaggio rivolta a Federici - che, a quell'accordo, era estraneo - perchè, in caso di risposta positiva, avrebbe compromesso la segretezza del delitto che si assume che i due imputati stessero per commettere. Infatti Federici, passando l'indomani a prendere Ferri, non l'avrebbe trovato, perchè questi, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stato a Brescia o comunque in viaggio da Brescia a Milano.

Ma, ammesso pure che siano esatti i ricordi di Carminati e che siano quindi esatti, per l'evidente omogeneità, anche quelli di Federici, non è dato di capire quale prova di reità dovrebbe dedursi dal fatto che Stepanoff, quella mattina, fosse andato al mercato.

Invero questo fatto di per sè non esclude che Stepanoff, una volta allontanatosi dall'Ortomercato per andare all'università, sia passato a prendere Ferri a casa sua (via Sismondi dista soli cinque minuti d'auto dall'Ortomercato). E le risultanze processuali depongono in questo senso. Da un lato è pacifico che Stepanoff e Ferri comparvero insieme all'università, il che presuppone, in mancanza di prove contrarie, che vi siano anche arrivati insieme, dopo che l'uno era passato a

prendere l'altro. Dall'altro lato, la versione degli imputati è confortata dalla testimonianza di Federici - che l'accusa ritiene veridica - il quale ha detto che Ferri gli aveva riferito che Stepanoff sarebbe passato a prenderlo l'indomani solo in caso di sciopero. E poiché quel giorno lo sciopero ci fu effettivamente, non vi è motivo di pensare che Stepanoff, libero di andare all'università, non sia passato a prendere Ferri a casa sua.


Tuttavia Stepanoff, pur dopo essere stato arrestato e posto in isolamento dal 4 al 30 dicembre 1985, ha continuato a negare di essere stato la mattina del 28 maggio all'Ortomercato e, se si considera che la contraria affermazione di Carminati era il miglior alibi per parare l'accusa di concorso in strage che stava per investirlo, v'è da credere nella sua sincerità.

Non si può tacere, infatti, che la comparizione all'università di Stepanoff insieme con un Ferri che - secondo l'accusa - è appena tornato da Brescia ove ha partecipato all'esecuzione della strage, conduce diritto alla deduzione che Stepanoff e Ferri fossero assieme anche a Brescia e che la stessa auto che aveva portato Ferri all'università lo avesse prima portato a Brescia.

In conclusione, la testimonianza di Carminati,

comunque la si intenda, non porta elementi utili alla decisione, perchè, anche ammesso che Stepanoff quella mattina fosse andato all'Ortomercato, lo stesso, a causa dello sciopero, avrebbe potuto allontanarsi in tempo utile per passare a prendere Ferri a casa sua e portarlo all'università.

Il P.M. e la sentenza appellata non hanno considerato ciò che era evidente, e cioè che l'alibi di Ferri non si regge soltanto sulle dichiarazioni di Stepanoff, ma soprattutto su quelle di Grioni e della Rapetti.



## CONCLUSIONI SUL REATO DI STRAGE

Il fallace riconoscimento di don Gasparotti, presentato dai mezzi di informazione come sicuro, ha generato una catena di congetture, ipotesi, illazioni che alla fine hanno stretto Ferri nella morsa del sospetto.

A prendere l'iniziativa di trasformare quei sospetti in un'accusa, peraltro generica, contro Ferri, fu Izzo. Gettato il sasso nello stagno, vennero, per propagazione successiva, la fittizia conferma di Latini, l'assoluta certezza di don Gasparotti, le false rivelazioni di Fisanotti e Danieletti.

Insomma questo processo è la storia di un equivoco.

Don Gasparotti ha creduto di riconoscere Ferri nel giovane visto in chiesa. I sedicenti pentiti, credendo veritiero quel riconoscimento, hanno voluto corroborare le loro deduzioni con la falsa attribuzione a Ferri della confessione del fatto. I magistrati inquirenti, credendo al riconoscimento di don Gasparotti e alle parole dei "pentiti" e forzando la lettura delle altre risultanze processuali, hanno accusato Ferri e Stepanoff di concorso in strage e li hanno rinviati a giudizio.

La Corte di primo grado, ritenuto che le prove raccolte, singolarmente esaminate, non permettessero nè di affermare nè di negare la responsabilità degli imputati, li ha assolti per insufficienza di prove.

Questa Corte, ritenuta l'inattendibilità del riconoscimento di don Gasparotti e delle dichiarazioni dei su nominati "pentiti", ritenuto altresì che gli altri elementi dedotti dall'accusa alimentano solo discutibili congetture, conclude che non esiste alcun elemento di reità a carico degli imputati e, pertanto, li assolve per non avere commesso il fatto.



## L'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO

### a) Premessa.

La tesi accusatoria è che Ferri abbia voluto la morte di Buzzi per impedirgli di svelare il nome suo e dei suoi complici e, quindi, per assicurare a sè e ai correi l'impunità per il reato di strage.

Tale tesi si fonda sulle dichiarazioni di Izzo e di Latini, secondo cui Ferri, allarmato dalla voce che Buzzi nel giudizio d'appello intendesse parlare, avrebbe chiesto che gli fosse "chiusa la bocca" per sempre.

Si è già dimostrato che le dichiarazioni di Izzo e Latini sono inattendibili e che Ferri non ha commesso la strage e ciò basterebbe per affermare che l'accusa è destituita di fondamento.

Tuttavia, per dovere di completezza, si devono esaminare gli altri elementi processuali relativi a questa imputazione.

Al riguardo si rammenta che, secondo il racconto di Latini, gli asseriti timori di Ferri furono alimentati dalla voce, che circolava nell'ambiente carcerario e della quale gli chiese conferma, che Buzzi in appello volesse "parlare".

Dunque, per affermare la colpevolezza di Ferri, occorrerebbe dimostrare:

- 1) che Buzzi sapeva chi aveva commesso la strage ed aveva quindi le prove della partecipazione di Ferri e dei correi;
- 2) che, all'interno delle carceri, circolava la voce che Buzzi aveva intenzione di denunciare, nel giudizio d'appello, Ferri ed altri quali autori della strage;
- 3) che Ferri, chiesta ed avuta da Latini conferma di quella voce, gli affidò il noto "messaggio di morte";
- 4) che Tuti e Concutelli uccisero Buzzi in esecuzione del messaggio spedito da Ferri.



b) Le conoscenze di Buzzi.

Esaminando il complesso delle dichiarazioni rese da Izzo, si è visto che l'asserito timore di Ferri per le eventuali rivelazioni di Buzzi avrebbe per antefatto il concorso di Ferri e Buzzi nella commissione della strage.

Anche se non è compito della Corte giudicare della colpevolezza di Buzzi per quel reato, è tuttavia necessario spendere alcune osservazioni al riguardo.

Nella sentenza con cui la Corte di assise d'appello di Venezia ha definito il primo processo per la strage si leggono delle affermazioni incidentali circa la responsabilità di Buzzi del seguente tenore:

"Che Buzzi fosse un autore della strage e conoscesse "molte cose si evince non solo dalla conclamata circostanza della sua uccisione, ma anche dalla già "rilevata sua qualifica nel gruppo terroristico"; e, subito dopo: "La realtà è che Buzzi faceva parte di "un'organizzazione terroristica e lo dimostra (oltre "quanto più sopra detto) la sua partecipazione diretta "alla strage di Brescia esattamente evidenziata dal "primo giudice attraverso i due volantini in data 21 "maggio e 27 maggio 1974 che provengono da Buzzi" (fald. N, pag. 218).

Accantonata la disinvolta tesi secondo cui l'omi-

cidio proverebbe che l'ucciso avrebbe commesso la strage, si rileva che la sentenza, a dimostrazione della ritenuta responsabilità di Buzzi, deduce l'appartenenza dello stesso ad un gruppo terroristico peraltro non identificato e la sua paternità delle due lettere preannuncianti attentati.

Ma la Corte di assise d'appello di Brescia, con la sentenza del 2 marzo 1982, in un apposito capitolo intitolato "Buzzi, un cadavere da assolvere", aveva già dimostrato, con argomenti esaurienti e persuasivi, l'inconsistenza di quegli elementi.

La professione, da parte di Buzzi, di idee nazifasciste, la sua dichiarata appartenenza a "Ordine Nuovo" e a "Ordine Nero", i discorsi farneticanti alla sua "corte" di emarginati erano atteggiamenti istrionici, privi di concreti agganci con la realtà politica locale, assunti per compensare le sue frustrazioni.

Gli attentati dallo stesso preparati, nei mesi successivi alla strage, contro la chiesa di Folzano e contro la redazione della "Notte" - li aveva firmati "Potere Rosso", "per far smettere di parlare di attentati fascisti" - non erano andati a segno per grave imperizia nell'organizzazione degli ordigni esplosivi e, comunque, non provavano l'attitudine di Buzzi al compimento di azioni terroristiche.

Infine anche i comunicati anonimi inviati nei

giorni precedenti la strage erano - come i suddetti attentati - un'iniziativa tipica della personalità psicopatica di Buzzi, che si compiaceva di creare allarme e tensione per soddisfare il suo bisogno di protagonismo.

Dunque la responsabilità di Buzzi, non essendo accertata, non può essere posta a fondamento di una sua presunta conoscenza circa gli autori della strage. Questa conoscenza dovrà perciò essere provata con altri elementi.

Orbene, sia l'avv. Lodi, che difese Buzzi durante la fase istruttoria, sia l'avv. Tedeschi, che lo difese successivamente, hanno deposto che il loro assistito - che, anche nei colloqui riservati, si era sempre protestato innocente - svolgeva per conto suo delle indagini al fini di scoprire i veri colpevoli della strage.

Frutto di questo lavoro investigativo sono la lettera del 6 gennaio 1976 indirizzata all'avv. Lodi e la lettera del 7 novembre 1980 indirizzata al Magistrato di sorveglianza con il falso nome di Falsaci Angelo, già sommariamente descritte in narrativa.

Alla prima lettera Buzzi allega un articolo di giornale che non è stato prodotto, ma che si arguisce riguardi Zani e la macchina per scrivere con cui avrebbe compilato i volantini di rivendicazione di alcuni attentati compiuti da "Ordine Nero". Ebbene, muo-

vendo da quanto riferito nell'articolo, Buzzi invita il difensore a "non scordare":

- che Ferri "fu riconosciuto da don Contessa", che poi "fu nascosto in casa Zani", che infine "fuggì in Grecia";
- che Zani "aveva in tasca il nome di don Contessa" e nascose in casa sua Ferri;
- che Esposti, "di cui è chiara la qualifica di Ordine Nero", "aveva le foto di Ferri".

E' evidente che Buzzi, collegando tra loro questi dati, vuol dire che la strage è opera di Ferri e dei suoi sodali di "Ordine Nero".

Ma ciò che interessa non è tanto il pensiero di Buzzi, quanto il suo metodo di lavoro. I fatti da lui rimarcati e collegati sono quelli che si leggono nelle cronache giudiziarie dei giornali dell'epoca, con i relativi errori ed imprecisioni. Basti rilevare che il riconoscimento di Ferri viene attribuito a don Contessa, perchè "Il Giornale", nel dare la notizia, aveva erroneamente fatto il nome del curato di S.Maria Calchera, anzichè quello di don Gasparotti, che ne era il parroco.

Nella lettera apocrifa Falsaci, Buzzi afferma che la strage è stata compiuta dai "sanbabilini", che l'ordigno esplosivo è stato preparato da Iotti e Lora e che è stato depositato nel cestino portarifiuti "da uno

di Milano e da uno di Lanciano", un modo questo, abbastanza scoperto, per indicare rispettivamente Ferri e Benardelli.

La novità, rispetto alla lettera precedente, consiste nell'introduzione dei nomi di Iotti, Lora e Benardelli. I primi due, subito dopo la strage, furono segnalati da fonte confidenziale come persone presumibilmente implicate nel fatto, ma le indagini di p.g. non diedero risultati che confermassero i sospetti. Benardelli, invece, è l'amico di Ferri che rilasciò la già citata intervista a "L'Europeo" e che fu suo compagno nella fuga in Svizzera, Jugoslavia e Grecia.

Le cose esposte nella lettera sarebbero state "testimoniate" dallo scrivente, al fine di provare l'innocenza dei due condannati Buzzi e Papa Angelino. Ma poichè Falsaci altri non era che lo stesso Buzzi, è evidente che nessuno sarebbe mai comparso avanti all'autorità giudiziaria a provare quelle affermazioni, destinate a restare mere congetture personali di chi le aveva concepite.

Dunque Buzzi, nel proporre le sue tesi sui possibili autori della strage, cita nomi e fatti prelevati, in un primo tempo, dalla stampa e, dopo il deposito degli atti, anche dalle carte processuali, senza nulla aggiungere di inedito, se non i risultati della sua modesta capacità speculativa.

Ma, dato che Buzzi non ha lasciato alcuna seria ed attendibile indicazione sui responsabili della strage e quelle poche cose che ha scritto sono elucubrazioni ricavate dalla lettura dei giornali e delle carte processuali, è legittimo dedurne che nulla sapeva, per scienza diretta, della strage.

Tuttavia il P.M. appellante sostiene che "l'effettività delle conoscenze di Buzzi, per cui ben poteva rendersi portavoce di insidiose rivelazioni, suscettibili di provocare risultati rovinosi specialmente per Ferri", risulterebbe:

- 1) dalle testimonianze della madre Toneatti Rosa e del difensore avv. Lodi "che hanno detto di avere percepito da Buzzi insistenti risonanze di un suo coinvolgimento, ad un qualche titolo, nei fatti di piazza della Loggia";
- 2) dalla testimonianza di Zucchi, al quale Buzzi, la mattina stessa dell'omicidio, disse che al processo d'appello avrebbe rivelato "cose mai dette prima e comunque nuove";
- 3) dalle lettere scritte dall'Avila a Buzzi;
- 4) dai timori manifestati da Buzzi nei giorni precedenti la sua partenza per il carcere di Novara.

Sul fatto dedotto sub 1), si rammenta che l'avv. Lodi ha depresso che Buzzi, durante l'istruzione, l'aveva ripetutamente invitato a non attaccare l'impostazio-

ne accusatoria con frasi del tipo "lascia perdere, adesso va bene così, verrà il momento opportuno e vedrai che farò crollare il castello di cartapesta dell'accusa", al punto che per questo "strano atteggiamento di aquiescenza", gli era venuto il sospetto che il cliente avesse accettato il ruolo di "momentaneo capro espiatorio". Inoltre l'avv. Lodi ha detto: "Dai colloqui avuti in carcere con Buzzi e dalle risposte evasive che sistematicamente dava a contestazioni che io gli facevo, trassi l'impressione che Buzzi fosse davvero rimasto coinvolto nella vicenda, ancorchè ad un livello del tutto modesto e senza alcuna consapevolezza di quello che sarebbe dovuto succedere" (test. 24.10.1984, fald. D2, 373 segg.).

La madre di Buzzi, sulla stessa linea, ha ammesso: "Io devo riconoscere che in qualche momento non ho escluso che Ermanno fosse in qualche modo coinvolto in quella storia. Ad esempio pensavo che qualcuno poteva averla data a lui quella bomba, facendogli magari credere che si trattava solo di un petardo" (test. 8.10.1984, ibidem).

Ebbene le impressioni di un difensore revocato o le ipotesi di una madre disperata non possono essere adottate a dimostrazione di una implicazione di Buzzi nella strage, dato che le opinioni personali dei testi, nel nostro ordinamento, non costituiscono prova.

Neppure ha pregio il rilievo che Buzzi, dopo la sentenza di condanna, vada promettendo o minacciando clamorose rivelazioni ("stiano attenti certi illustri personaggi, perchè se parlo io scoppia veramente un'altra bomba", dice all'avv. Lodi) e che, nell'imminenza del trasferimento al carcere di Novara, vada atteggiandosi a vittima predestinata ("ormai per me è finita, parto per la fatal Novara", dice sempre all'avv. Lodi).

Ferri non può essere qualificato "illustre personaggio" nè risulta che avesse collegamenti con "illustri personaggi". Nè potrebbero ravvisarsi, in un'accusa rivolta da Buzzi a Ferri, gli effetti dirompenti dell'esplosione di "un'altra bomba", sia perchè Ferri era già stato inquisito sia perchè la sua modesta statura politica non giustificava, quell'espressione iperbolica.

I comportamenti di Buzzi ora descritti, che si protesta innocente ma non vuole che il difensore attacchi la conduzione dell'istruttoria, che annuncia rivelazioni esplosive ma non specifica chi e cosa riguarderebbero, che prevede la sua fine ma non denuncia a chi di dovere i presunti timori per la sua incolumità, rischiano di portare a conclusioni fuorvianti, se siano valutati prescindendo dalla peculiare personalità del soggetto.

Le perizie psichiatriche espletate su Buzzi ne hanno sottolineato la "personalità istrionica", caratterizzata da egocentrismo, protagonismo, tendenza a sopravvalutarsi e a porsi al centro dell'attenzione altrui (v. perizia Jaria, fald. Q 13). Ciò spiega perchè Buzzi, imputato di strage, gratificato dal trovarsi al centro dell'attenzione generale ed insieme convinto dell'inconsistenza dell'accusa, non disdegni il ruolo di principale inquisito. E perchè, dopo l'inopinata condanna, pur fiducioso dell'assoluzione in appello, vada annunciando rivelazioni esplosive. E, infine, perchè, in partenza per il carcere di Novara, si compiaccia di paragonarsi a re Carlo Alberto e alla sua sconfitta.

Che questa sia tutta una recita risulta non solo dal fatto che Buzzi non risponde alle domande dell'avv. Lodi - col quale ha pur sempre un rapporto di assoluta cordialità e fiducia - che vorrebbe sapere chi siano e a quale ambiente appartengano gli "illustri personaggi" misteriosamente evocati, ma anche dal fatto che all'avv. Tedeschi, che in quel momento lo difende ed ha con lui preparato i motivi di appello, non accenna minimamente alla sua intenzione di indicare nel prossimo grado di giudizio i veri responsabili, tant'è che l'avv. Tedeschi afferma: "Buzzi non aveva nomi segreti da fare in appello" (v. dib. 1093 r.).

La medesima inclinazione alla recita induce Buzzi a pronunciare quella citazione carducciana sulla "fatal Novara", che, col presunto senno di poi, è stata impropriamente caricata del significato di una predizione di morte.

Ora è pacifico che Buzzi accolse con dispiacere la notizia del suo trasferimento, dato che, nel carcere di Brescia, era perfettamente inserito, conosceva tutti, aveva un ambito lavoro di scrivano, era benvenuto dalla Direzione e dal personale di custodia. Così, per non essere allontanato dai familiari e per non perdere i vantaggi di cui godeva nell'istituto bresciano, si oppose all'esecuzione dell'indesiderato trasferimento, invocando ora le sue precarie condizioni di salute ora la necessità di prepararsi al giudizio d'appello.

Non accampò, invece, ragioni di sicurezza personale e ciò significa che non aveva alcun timore per la propria vita, proprio perchè non nascondeva alcun segreto. Chè, altrimenti, querulomane e cavilloso qual era, non avrebbe mancato di rappresentare quei motivi ad una Direzione che gli aveva già dimostrato la sua buona disposizione, dilazionando oltre il tollerabile l'esecuzione dell'ordine impartito dal Ministero, a seguito della nota interpellanza dei parlamentari comunisti bresciani. Nè avrebbe mancato di informarne il Magistrato di sorveglianza, la cui proverbiale di-

sponibilità a risolvere i problemi dei detenuti aveva cercato di forzare, addirittura suggerendogli di sollecitare la locale Procura della Repubblica a comunicare alla Direzione della casa circondariale che, per esigenze di giustizia connesse ad un procedimento penale pendente presso quell'Ufficio, doveva restare a Brescia (v. lettera 6.4.1981 cit. in narrativa, fald. A2, 99).

Si deve infine rilevare che i timori per la propria incolumità furono espressi da Buzzi, non quando venne informato del suo trasferimento, ma molto più tardi, nei giorni immediatamente precedenti la partenza, dopo che i giornali diffusero la notizia della rivolta scoppiata nel carcere di Novara, nel corso della quale due detenuti furono impunemente ammazzati.

Pertanto quei timori, anche se manifestati con suggestiva teatralità, vanno interpretati, non alla luce del successivo omicidio, bensì pensando ai cruenti disordini che, la settimana precedente, avevano sconvolto l'istituto che Buzzi si accingeva di malavoglia a raggiungere. Dunque l'espressione "fatal Novara" trova la migliore spiegazione proprio nelle parole che, nel verso del carne, la precedono ("Vapor di sangue orribilmente sale dalla fatal Novara").

Ancor meno nelle lettere scritte dall'Avila a Buzzi sono rinvenibili elementi per sostenere che quest'ultimo fosse "portatore di insidiose rivelazioni"

per Ferri e correi.

Nei motivi di gravame il P.M. scrive: "Non si scorge come sia stato possibile scrivere, per quasi due anni, lettere anche molto elaborate, se non si avevano buone ragioni per ritenere che quelle provocazioni riuscissero, per sapere cioè Buzzi depositario di conoscenze importanti".

Ma non è conforme alle regole della logica dedurre la prova di un fatto (le conoscenze di Buzzi) dalla convinzione che la persona, che quel fatto presume, abbia della sua effettiva esistenza.

Comunque, a parte il rilievo che l'Avila iniziò la corrispondenza con Buzzi nella speranza di apprendere notizie utili a fare luce sulla strage e poi la continuò per tutt'altro motivo, va rammentato che Buzzi non le fece alcuna rivelazione. E, da questo fatto, secondo logica, si deve dedurre che Buzzi non aveva segreti, e non già che ne avesse ma si fosse astenuto dal rivelarli.

Pertanto la supposizione che Buzzi conoscesse gli autori della strage e possedesse le prove della responsabilità di Ferri non trova alcun riscontro nelle carte processuali. Anzi, dato che Buzzi non ha lasciato alcuna traccia concreta di tale pretesa conoscenza, si deve concludere che non sapeva alcunchè.

E, se Buzzi non aveva nulla da rivelare, è

evidente che Ferri, a sua volta, non aveva nulla da temere per le asserite voci sulla presunta intenzione di Buzzi di fare i nomi degli autori della strage e, quindi, non aveva ragione di volerne e chiederne la morte.



c) Le voci sulle intenzioni di Buzzi.

Proseguendo l'esame dei passaggi su cui si articola la tesi accusatoria, si deve osservare che non è neppure provato che, all'interno delle carceri, circolasse la voce che Buzzi volesse "parlare".

Le affermazioni di Latini sul punto hanno ricevuto solo smentite. Tuti, Concutelli e Bonazzi hanno negato di avere sentito quella voce. Ed è significativo che anche Izzo, che pure si è adoperato senza risparmio nell'accusare Ferri, l'abbia negata: "A me non risultava, nè risulta tuttora che, a quell'epoca, circolassero voci in carcere o fuori circa le intenzioni di Buzzi di parlare in appello" (int. 5.4.1984, fald. D2, 8).

Ma, se quella voce non c'era, è evidente che Ferri non poté chiederne conferma a Latini.

Tuttavia Latini ha detto: "Non so per quale via la voce è pervenuta a Ferri, ma posso dire che egli era in contatto epistolare con Azzi" (int. 7.3.1984, fald. 41, 64). Però Ferri ha obiettato che con Azzi si era scambiato solo una cartolina di saluti e la congettura di Latini, essendosi ritenuto superfluo sentire Azzi, è rimasta tale.

Pertanto non vi è neppure la prova che Ferri sapesse che Buzzi avrebbe avuto intenzione di fare delle rivelazioni.

**d) Il movente dell'omicidio.**

Dell'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Izzo e Latini circa il mandato ad uccidere che Ferri avrebbe conferito a Concutelli si è già diffusamente scritto più sopra.

Resta perciò da esaminare la questione relativa ai motivi che hanno spinto Tuti e Concutelli a uccidere Buzzi.

Ora, dalla narrativa del fatto, risulta chiaro che Tuti e Concutelli, unici autori dell'omicidio, appena commesso il delitto, se ne assunsero la responsabilità e ne spiegarono le ragioni. In sostanza dissero di avere ucciso Buzzi, perchè era un confidente, un provocatore, un infame, un omosessuale, un corruttore, che, per di più, si spacciava per fascista.

Tali motivazioni sono state da loro ribadite nel primo giudizio per l'omicidio celebrato avanti alla Corte di assise di Novara e poi nel presente processo.

Sono state inoltre confermate da Calore e Ferro, che ricevettero le immediate confidenze di Concutelli.

Ed anche Izzo ha riferito che Tuti gli diede le stesse giustificazioni dell'omicidio. E, a questo proposito, non si può omettere di rilevare, a riprova dell'inattendibilità di Izzo, il fatto che costui, nell'apprendere da Tuti quella giustificazione, non gli

movimento rivoluzionario".

Questa gratuita glorificazione poggia solo sul discutibile prestigio che Tuti e Concutelli si sono guadagnati, nell'ambito dell'eversione nera, l'uno uccidendo due carabinieri affacciatisi sulla soglia di casa sua per eseguire una perquisizione e l'altro organizzando l'assassinio del magistrato che aveva promosso le indagini su "Ordine Nuovo". Ed è altresì improprio chiamare "movimento rivoluzionario" un gruppo di fanatici, isolati dalle masse, propugnatori di un'ideologia reazionaria ripudiata dalla coscienza popolare collettiva.

Tuti e Concutelli, dunque, hanno costruito la loro fama sugli omicidi e, per affermare la loro autorità anche all'interno del carcere, non possono che uccidere di nuovo.

La mitizzazione della figura di Tuti e Concutelli fa velo agli occhi dei primi giudici al punto che si domandano con incredulità come possano essersi "compromessi ad uccidere con le proprie mani" una persona, le cui infamità erano riferite dalla voce carceraria, senza averne prima acquisita la "prova". Non si sono resi conto che quella che viene pomposamente definita "la sentenza di condanna a morte pronunciata dal Tribunale nazionalrivoluzionario" altro non è che l'accordo criminoso, raggiunto nel breve conciliabolo del pas-

seggio, da due individui che, da un nuovo omicidio, non hanno nulla da perdere, perchè già condannati all'ergastolo, e tutto da guadagnare, perchè, all'interno dell'istituzione carceraria, le posizioni di preminenza si conquistano con le azioni di forza personalmente compiute, che saranno tanto più remunerative quanto più gravi.

La pretesa poi che Tuti e Concutelli, prima di agire, dovessero raccogliere le prove delle infamità di Buzzi è, nel suo ingenuo legalitarismo, amena.

Che Buzzi fosse un confidente dei carabinieri e delle direzioni carcerarie, che fosse un pederasta e un corruttore di minorenni, erano cose non solo pacifiche, ma talmente note e diffuse, soprattutto nell'ambiente carcerario, da assurgere a verità incontrovertibile. E sarebbe tedioso richiamare le dichiarazioni di imputati e testi, detenuti e non, che hanno riferito su queste voci, dato che si tratta di un coro imponente e consonante.

Ma la qualifica di infame, attribuita da Tuti e Concutelli a Buzzi, non va circoscritta - come erroneamente ritiene la sentenza - ai rapporti confidenziali intrattenuti con i carabinieri per favorire il recupero dei quadri che lui stesso o altri su sua istigazione rubavano, ma va soprattutto intesa come una sua compromissione, tramite il capitano dei CC Delfino, con i

servizi segreti del S.I.D..

Come si è visto in narrativa, appena compiuto l'omicidio, al Comandante degli agenti di custodia Tuti dichiara che Buzzi è stato ucciso perchè era "un fascista fasullo e indegno" e Concutelli dice "che Buzzi era un delatore del capitano dei CC Delfino, era responsabile dell'omicidio Ferrari, era un omosessuale" (v. test. Vitale, fald. A2, 71).

Concutelli, subito dopo, avanti al Procuratore della Repubblica di Novara, ribadisce che "Buzzi era una persona sudicia, implicata nella strage di Brescia con implicazioni sordide, era un corruttore di giovani, un provocatore...anche in carcere è stato un delatore" (int. 13.4.1981, fald. A2, 22).

Una settimana dopo il fatto, Tuti e Concutelli, nella lettera inviata alla "Repubblica", collegano nuovamente l'assassinio di Buzzi alla "strumentalizzazione dei fatti di Brescia" e, poi, alla sua attività di delatore, provocatore e corruttore di giovani (v. fald. A2, 89).

Al dibattimento avanti alla Corte di assise di Novara Tuti dichiara: "Sapevo che per la strage di Brescia Buzzi risultava un confidente, un infiltrato" (fald. A2, 2176).

E non va dimenticato che sul numero di "Quex", pubblicato un mese prima del fatto, era apparso l'arti-

colo "Spieghiamo l'ultima strage", che Bonazzi ha detto di avere scritto nel settembre-ottobre 1980, quando era detenuto nel carcere di Trani, nella stessa cella di Tuti, anche lui redattore di "Quex". Ed ha spiegato che, con quell'articolo, intendeva dimostrare che la politica delle stragi era stata concepita da "centri di potere del regime" ed attuata con la complicità dei servizi segreti in modo tale da farne ricadere la responsabilità sui neofascisti; e che Buzzi, in base alle informazioni attinte dalla stampa e soprattutto dal libro "Strage a Brescia Potere a Roma", poteva essere un esempio emblematico della suddetta strumentalizzazione (v. int. 25.2.1983 in fald. A2, 199 e dib. 1122).

In effetti, nel citato libro, di cui sono autori due giornalisti del "Corriere della Sera" e del "Giorno", la strage di Brescia viene inserita in un progetto di "golpe bianco", ossia di un colpo di Stato, mirante all'instaurazione di una Repubblica presidenziale, che sarebbe stato promosso da alcuni centri del potere democristiano, che avrebbe fruito della protezione di settori dei servizi segreti e che avrebbe utilizzato come manovalanza persone e gruppi dell'estrema destra.

E le accuse, rivolte da Tuti e Concutelli a Buzzi, di essere un "fascista fasullo" con "sordide implicazioni nella strage" e di essersi fatto "strumentalizza-

re per i fatti di Brescia", sono esplicite allusioni al suo presunto ruolo di marionetta dei servizi segreti.

Del resto questa tesi è in sintonia con l'indirizzo che andava affermandosi tra i detenuti di estrema destra della nuova generazione, secondo cui occorreva prendere le distanze dai camerati compromessi col "regime" e con i servizi segreti, indirizzo che portò anche all'accoltellamento di Freda (il fatto avvenne nel carcere di Novara il 28 maggio 1982), considerato appunto uno dei "vecchi tramoni" per i suoi legami con Giannettini e la strage di piazza Fontana.

Dunque l'omicidio di Buzzi fu motivato con argomenti che non possono essere definiti pretestuosi e inattendibili, perchè, al contrario, rispecchiano un dibattito realmente sviluppatosi nell'ambiente in cui il delitto fu concepito ed attuato.

Comunque questa non fu la sola ragione della soppressione di Buzzi. A rendere la sua figura particolarmente odiosa concorsero altri fattori - anche questi esplicitati immediatamente dopo il fatto - riassumibili nella sua inclinazione a farsi confidente delle direzioni carcerarie e nelle sue abitudini omosessuali che prediligevano i minori. Non solo, ma Tuti e Concutelli, vedendo improvvisamente comparire Buzzi nella loro Sezione, pensarono, considerata la sua fama, che fosse stato inviato a Novara per compiere opera di in-

filtrazione e delazione.

Si osserva, infine, che Tuti e Concutelli, nell'indicare le molteplici ragioni del delitto, non si sono affatto contraddetti, perchè l'una ragione non esclude l'altra, ma si sommano tutte insieme a formare una motivazione che non ha nulla di pretestuoso.

L'unica variazione rilevabile nelle loro dichiarazioni risiede nello spostamento di accento, dall'ambiguo ruolo che Buzzi avrebbe avuto nella strage, alle caratteristiche negative della sua personalità. Ma la causa di questa variazione, intervenuta dopo la sentenza di assoluzione piena pronunciata dalla Corte di assise d'appello di Brescia nei confronti di tutti gli imputati, è palese. Non volendo ammettere l'errore di valutazione a suo tempo compiuto sulla presunta implicazione di Buzzi nella strage, si è preferito mettere la sordina a questo tasto e battere gli altri.

\*\*\*

Il P.M. appellante, a sostegno della natura fittizia delle motivazioni dichiarate da Tuti e Concutelli, deduce:

- 1) che Concutelli possedeva tutte le informazioni circa l'indegnità di Buzzi già quando, nel corso del 1977, "in due certo non fuggevoli occasioni ebbe a propria disposizione Buzzi e non lo sopresse";

- 2) che la lettera 15 novembre 1980, con la quale Concutelli invita Martinesi ad interrompere la corrispondenza con Buzzi, aggiungendo che non può per iscritto specificargliene il motivo, dimostrerebbe la volontà di nascondere la "vera" ragione della pericolosità di Buzzi;
- 3) che la lettera del 18 marzo 1981 con cui Lo Presti informa Martinesi che Buzzi è disperato per il trasferimento a Novara, dimostrerebbe che il timore che Buzzi dovesse fare un lavoro di infiltrazione sarebbe stato privo di fondamento;
- 4) che Concutelli, dopo commesso l'omicidio, disse a Calore e Ferro che Buzzi era un infame, non perchè quella fosse la vera ragione del delitto, ma perchè "la materia era troppo scottante e riservata perchè se ne potessero svelare i veri risvolti".

In ordine alla prima deduzione, si rammenta che Buzzi e Concutelli si trovarono nel medesimo carcere, a Volterra, dal 16 al 25 febbraio 1977 e, a S.Gimignano, dal 13 al 20 giugno 1977. Mentre a Volterra alloggiarono in piani separati, a S.Gimignano furono sistemati in celle comunicanti.

Ora la pretesa di dedurre le prospettate conclusioni dal fatto che Concutelli non abbia ucciso Buzzi al momento dell'incontro avuto con lui nel carcere di S.Gimignano, è assurda.

L'inazione di Concutelli potrebbe assumere il preteso significato solamente ove fosse dimostrato che, in occasione dell'incontro di S.Gimignano, già esistevano tutte le condizioni soggettive ed oggettive presenti allorquando, quattro anni dopo, il delitto fu effettivamente perpetrato.

Al riguardo si deve tenere presente che Concutelli, quando incontrò Buzzi a S.Gimignano, aveva da poco cominciato la sua carcerazione (era stato arrestato il 13 febbraio 1977) e pensava soprattutto ad evadere e non certo a compiere imprese che, determinando un rafforzamento delle misure di sorveglianza intorno alla sua persona, avrebbero reso ancora più difficile la realizzazione di quel progetto.

Inoltre è tutto da dimostrare che Concutelli, nel giugno 1977, avesse già maturata l'opinione di un Buzzi compromesso con la strage e con i servizi segreti, se non altro perchè non era stata ancora pronunciata la di lui condanna.

In ordine al fatto dedotto sub 2), si osserva che la cautela di Concutelli - la cui corrispondenza era sottoposta al visto di controllo - di non mettere per iscritto i motivi per cui consigliava a Martinesi di cessare i rapporti con Buzzi, non porta necessariamente a concludere nel senso prospettato dall'appellante, perchè le medesime esigenze di segretezza potevano

valere anche per le motivazioni manifestate dopo la consumazione del reato.

Tuttavia è da ritenere che Concutelli, se avesse già deciso l'omicidio di Buzzi, avrebbe evitato di parlare di lui nella lettera, sia per non sollevare sospetti nel censore di turno sia per non allarmare la vittima, che avrebbe potuto percepire il muro di isolamento eretto nei suoi confronti.

In ordine al fatto dedotto sub 3), si osserva in primo luogo che il sospetto che Buzzi dovesse svolgere opera di infiltrazione è uno dei motivi - e neppure il principale - addotti dagli autori dell'omicidio per spiegarne le ragioni.

In secondo luogo, si rileva che la lettera in questione non dimostra che anche Tuti e Concutelli fossero informati dell'opposizione di Buzzi al trasferimento e, quand'anche l'avessero saputo, avrebbero potuto pensare che fosse una sua finzione per meglio carpire la loro fiducia.

In ordine all'assunto di cui sub 4), si osserva che l'argomentazione contiene un vizio logico, perchè un elemento processuale (la motivazione adottata da Tuti e Concutelli) può essere contraddetto solamente da un altro elemento processuale, e non con una congettura soggettiva.

Infine il P.M., a dimostrazione del presunto

mandato ad uccidere conferito da Ferri a Concutelli, deduce:

- che Buzzi venne soppresso proprio da colui che avrebbe ricevuto quel mandato;
- che Buzzi venne ucciso subito, alla prima occasione utile.

In ordine al primo fatto, si deve rammentare che, nel cortile del carcere di Novara, Concutelli fu effettivamente il primo ad aggredire Buzzi. Subito dopo intervenne Tuti a dargli manforte e a stringere intorno al collo della vittima il laccio che ne determinò lo strangolamento.

Ma la successione degli interventi fu attuata in esecuzione di un preciso accordo che, considerando che Concutelli aveva conosciuto Buzzi anni prima, prevedeva che fosse proprio lui ad avvicinarlo. Così, col pretesto di salutarlo, non lo avrebbe insospettito e, passeggiando, avrebbe potuto condurlo agevolmente - come in effetti avvenne - fino all'angolo cieco in cui sarebbe stato consumato l'omicidio.

Pertanto l'iniziativa di Concutelli, rispondendo ad una precisa esigenza del piano esecutivo del delitto, non dimostra che l'omicidio sia stato da lui voluto e poi proposto a Tuti. Non solo, ma vi è da rammentare che Tuti, in epoca non sospetta, ossia prima ancora che Izzo rendesse avanti al magistrato le note rivelazioni,

disse che concepì l'idea di uccidere Buzzi non appena seppe che era arrivato a Novara ed aggiunse che, il mattino dopo, aveva proposto a Concutelli di partecipare all'azione (v. confronto del 12.3.1983, fald. A2, 227).

Il fatto, poi, che Buzzi sia stato ucciso alla prima occasione avvalora più le ragioni addotte dagli autori dell'omicidio che non quelle dell'accusa.

Tuti ha detto che, appena seppe dell'arrivo di Buzzi, si indignò al pensiero di trovarsi accomunato con un infame e pensò anche ad una sua possibile infiltrazione, il che si accorda con l'immediata insorgenza della decisione di sopprimerlo.

Al contrario, ove Buzzi fosse stato ucciso perché circolava la voce che volesse "parlare" nel giudizio di appello, tanta precipitazione sarebbe stata inopportuna, dal momento che, essendo ancora lontano il dibattimento d'appello, vi era tutto il tempo per accertare il fondamento di quella voce e operare di conseguenza.

\*\*\*

In conclusione non esistono elementi processuali atti a provare alcuna delle proposizioni su cui si articola la costruzione accusatoria centrata sull'affermazione che Ferri e Latini avrebbero determinato o istigato Tuti e Concutelli ad uccidere Buzzi.

Pertanto Ferri e Latini devono essere assolti per  
non avere commesso il fatto.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'L' or 'F', located to the right of the main text.

P.Q.M.

visto l'art. 523 cod.proc.pen.;  
in riforma dell'impugnata sentenza;

**assolve**

Ferri Cesare, Latini Sergio e Stepanoff Alessandro dai  
reati loro rispettivamente ascritti per non avere com-  
messo il fatto.


Brescia, 10 marzo 1989.

IL CANCELLIERE



IL PRESIDENTE

(Riccardo Ferrante)



IL CONSIGLIERE EST.


(Tito Garribba)



E' conforme all'originale

14-06-1989

Il Cancelliere



## INDICE

### PARTE PRIMA: LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IMPUTATI ED IMPUTAZIONI	1
PROSPETTO CRONOLOGICO	8
IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE	
- La strage di piazza della Loggia	12
- Il fermo di Ferri	17
- La testimonianza di don Gasparotti	19
- Le prime indagini su Ferri	21
- La ricognizione personale di Ferri	26
- Il primo interrogatorio di Ferri	28
- Le testimonianze di Paolini, Zumbini, Stepanoff ecc.	32
- Le testimonianze di Federici, Corrado, Benardelli ecc.	36
- La testimonianza di Ambiveri	39
- L'incriminazione di Buzzi	42
IL PRIMO PROCESSO PER L'OMICIDIO DI BUZZI	47
IL SECONDO PROCESSO PER LA STRAGE E PER L'OMICIDIO BUZZI	
- Le dichiarazioni di Izzo	56
- Le dichiarazioni di Latini	64
- La testimonianza di Fisanotti	75
- Le dichiarazioni di Danieletti	79
- Le dichiarazioni della Macchi	86
- Le nuove testimonianze di Gasparotti, Rapetti, Carminati	90
- Le dichiarazioni di D'Intino, Zani, Brogi e Calore	94
- Accertamenti sul movente dell'omicidio Buzzi	98
- L'attività politica di Ferri e i precedenti giudiziari	103
- La difesa di Ferri	105
- L'incriminazione di Stepanoff	107
- Il dibattimento di primo grado	108
- La sentenza di primo grado	113
- L'appello del P.M.	123
- L'appello di Ferri	139
- L'appello di Latini	143
- L'appello di Stepanoff	145
- Il dibattimento di secondo grado	146

PARTE SECONDA: I MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA	147
LE DICHIARAZIONI DI IZZO	
a) L'attendibilità intrinseca	149
b) L'attendibilità estrinseca	150
LE DICHIARAZIONI DI LATINI	
a) L'attendibilità intrinseca	168
b) L'attendibilità estrinseca	184
LE DICHIARAZIONI DI FISANOTTI E DANIELETTI	
a) L'attendibilità intrinseca di Fisanotti	192
b) L'attendibilità intrinseca di Danieletti	198
c) L'attendibilità estrinseca di Fisanotti e Danieletti	214
CONCLUSIONI SULLE DICHIARAZIONI DI IZZO E DEGLI ALTRI	241
LA PRESENZA DI FERRI A BRESCIA IL 28 MAGGIO 1974	
a) Il riconoscimento di don Gasparotti	251
b) Il giovane visto in S.Maria Calchera	264
c) L'alibi di Ferri	268
IL COMPORTAMENTO DI FERRI DOPO IL 4 GIUGNO 1974	
a) La fuga	272
b) Il comportamento processuale	288
FERRI E IL TERRORISMO NERO	292
LA POSIZIONE DI STEPANOFF	299
CONCLUSIONI SUL REATO DI STRAGE	311
L'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO	
a) Premessa	313
b) Le conoscenze di Buzzi	315
c) Le voci sulle intenzioni di Buzzi	328
d) Il movente dell'omicidio	329
IL DISPOSITIVO	343
L'INDICE	344